

#### **8.2.7.3.4. 7.4.A – Strutture polifunzionali socio–assistenziali per la popolazione**

##### **8.2.7.3.4.1. Sotto–misura:**

- 7.4 – sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

##### **8.2.7.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione**

Nelle aree montane è sempre più difficile garantire alla popolazione rurale servizi di base qualificati e fruibili. In un contesto di forte riorganizzazione dei servizi e di contenimento dei costi è necessaria una promozione ed implementazione di strutture da destinare alla erogazione di servizi assistenziali di base (sociali, socio–sanitari e sanitari) a favore della popolazione rurale.

Avere a disposizione strutture moderne, razionali e nello stesso tempo rispettose delle peculiarità montane è strategico per il mantenimento della qualità della vita adeguata alle esigenze ed alle aspettative attuali della popolazione.

##### **8.2.7.3.4.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa ammissibile.

##### **8.2.7.3.4.4. Collegamento ad altre normative**

- “Piano Sociale e Sanitario 2008–2010”, approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna del 22 maggio 2008, n. 175;
- “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”, approvate con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia–Romagna del 18 giugno 2013, n. 117
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia–Romagna dell'8 febbraio 2010, n. 291 “Casa della Salute: indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale .”

##### **8.2.7.3.4.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono: Comuni, Aziende Sanitarie e altri Enti pubblici

##### **8.2.7.3.4.6. Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- Ristrutturazione e ampliamento di edifici da destinare a strutture polifunzionali per l'erogazione di servizi assistenziali (sociali, socio–sanitari e sanitari) alla popolazione di riferimento.
- Spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

##### **8.2.7.3.4.7. Condizioni di ammissibilità**

In fase attuativa si terrà conto dei seguenti elementi:

- l'intervento rientra nella programmazione urbanistica dei Comuni;
- l'intervento è coerente con la Programmazione Sociale e Sanitaria locale e della Regione Emilia–

Romagna;

- la proprietà degli immobili è pubblica con vincolo di destinazione di 10 anni;
- presenza di una intesa scritta tra beneficiari e gestore per servizi tecnici assistenziali previsti alla popolazione;
- interventi all'interno delle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- avere una spesa ammissibile per intervento non inferiore a euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

#### **8.2.7.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'operazione sarà attivata in modalità di programmazione negoziata.

In via prioritaria verranno finanziati:

- interventi che prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali che coinvolgono servizi sociali e sanitari;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di Comuni;
- abitanti interessati.

#### **8.2.7.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa massima ammissibile al contributo

#### **8.2.7.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.7.3.4.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.7.3.4.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.7.3.4.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.7.3.4.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.7.3.4.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Si interverrà su strutture destinate a servizi polifunzionali adeguati alla popolazione rurale delle aree rurali con problemi di sviluppo che avranno mediamente una superficie netta non superiore a 400 mq. e costi di intervento massimi di euro 500.000.

**Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]**

#### **8.2.7.3.5. 7.4.B – Strutture per servizi pubblici**

##### **8.2.7.3.5.1. Sotto-misura:**

- 7.4 – sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

##### **8.2.7.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione**

Un territorio è attraente per la popolazione ed i turisti se vengono garantiti i servizi pubblici minimi ed attività di intrattenimento adeguate alle aspettative degli utenti. E' pertanto necessario prevedere interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza con caratteristiche tipiche del territorio montano, significativi per il territorio in cui si trovano, di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche per la popolazione.

##### **8.2.7.3.5.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

##### **8.2.7.3.5.4. Collegamento ad altre normative**

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" e successive modifiche ed integrazioni.

##### **8.2.7.3.5.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono. Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici.

##### **8.2.7.3.5.6. Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- Ristrutturazione/ampliamento di beni immobili
- Attrezzature e strumentazioni strettamente connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenziali quando di valenza funzionale, storica o documentale
- Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili di cui al punto precedente
- Spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

##### **8.2.7.3.5.7. Condizioni di ammissibilità**

I progetti devono avere una spesa ammissibile non inferiore ad euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

I beneficiari dovranno garantire che gli immobili ristrutturati saranno destinati per dieci anni all'erogazione di servizi pubblici o vincolati ad attività artistiche, ricreative, culturali, educative per la popolazione.

Il progetto deve rientrare nell'ambito di un piano di sviluppo comunale o sovraordinato.

Progetti in aree inserite in un programma di sviluppo locale Leader o in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).

#### **8.2.7.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'operazione sarà attivata in modalità di programmazione negoziata.

I progetti saranno considerati prioritari secondo i seguenti principi:

- progetti realizzati all'interno di aree protette o Rete Natura 2000;
- progetti che prevedono il recupero integrale di un fabbricato e la relativa area di pertinenza;
- tipologia del servizio pubblico previsto;
- utenza potenziale del progetto;
- progetti di valenza sovracomunale;
- progetti presentati da Comuni in forma associata;
- progetti che intervengono su beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di valore storico–architettonico, di pregio storico–culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici.

#### **8.2.7.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

E' previsto un contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

#### **8.2.7.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.7.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.7.3.5.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.7.3.5.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.7.3.5.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.7.3.5.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

L'intervento finanziario massimo di euro 500.000,00 e la limitazione che si interverrà su immobili in zona D o in un programma di sviluppo locale Leader farà sì che gli interventi saranno di valenza esclusivamente locale per lo sviluppo territoriale rurale.

**Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]**

#### **8.2.7.3.6. 7.5 – Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche e su piccola scala, informazioni turistiche**

##### **8.2.7.3.6.1. Sotto-misura:**

- 7.5 – sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

##### **8.2.7.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione**

Il territorio rurale, per essere attrattivo, necessita di una infrastrutturazione leggera per offrire servizi al turista. I servizi di accoglienza e di informazione sono strategici e spesso assenti nelle zone più marginali del nostro territorio. La presente operazione sostiene la ristrutturazione di immobili finalizzati all'accoglienza ed informazione turistica ed alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

##### **8.2.7.3.6.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato sulla spesa massima ammissibile.

##### **8.2.7.3.6.4. Collegamento ad altre normative**

LR 23/2000 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell' Emilia-Romagna”.

##### **8.2.7.3.6.5. Beneficiari**

I beneficiari della sottomisura sono: Comuni ed Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici composti da almeno 25 soggetti in rappresentanza equilibrata come indicato nell' art. 6 comma 1 della LR 23/2000 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell' Emilia-Romagna” purchè abbiano la disponibilità degli immobili oggetto dell' intervento.

##### **8.2.7.3.6.6. Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree pertinenziali.
- Spese generali nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile.

##### **8.2.7.3.6.7. Condizioni di ammissibilità**

I progetti dovranno rientrare in una programmazione comunale, provinciale o regionale.

I beneficiari del contributo devono avere la disponibilità degli immobili oggetto di intervento e assicurarne la gestione e la manutenzione.

##### **8.2.7.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Hanno valore prioritario i progetti presentati:

- da Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici formalmente riconosciuti dalla Regione in base alla LR 23/2000;
- dai Comuni soci delle strade;
- aventi azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- da enti gestori aventi un elevato numero di soci;

- che intervengono su immobili di proprietà pubblica.

#### **8.2.7.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

E' previsto un contributo pubblico pari all' 80% della spesa ammessa a contributo.

Il contributo potrà essere concesso parzialmente su presentazione dello stato avanzamento lavori in caso di appalto pubblico.

Gli enti gestori di itinerari potranno richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

#### **8.2.7.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.7.3.6.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure***

##### **8.2.7.3.6.10.2. *Azioni di mitigazione***

##### **8.2.7.3.6.10.3. *Valutazione generale della misura***

#### **8.2.7.3.6.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.7.3.6.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

**Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]**

#### **8.2.7.3.7. 7.6 – Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità**

##### **8.2.7.3.7.1. Sotto-misura:**

- 7.6 – sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

##### **8.2.7.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione**

La sottomisura sostiene gli studi e i monitoraggi finalizzati alla verifica dell'efficacia della gestione dei siti Natura 2000 e, in particolare, dell'applicazione delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione.

La sottomisura si colloca nell'ambito della **Priorità P4** "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e alle seguenti Focus area P4A – "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"

##### **8.2.7.3.7.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile

##### **8.2.7.3.7.4. Collegamento ad altre normative**

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"
- Legge 11 febbraio 1992, n. 15 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"
- Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali (si vedano articoli 34 e 35)"
- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000"
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali"

##### **8.2.7.3.7.5. Beneficiari**

Beneficiaria della sottomisura è la Regione Emilia-Romagna

La presente sottomisura sarà attuata con gestione diretta regionale attraverso l'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

#### **8.2.7.3.7.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno le spese riferite alle seguenti tipologie di attività:

- studi, indagini, monitoraggi, censimenti, ricerche e correlata elaborazione di cartografie, reporting dei dati raccolti, atlanti di specie, produzione e aggiornamento di schede monografiche e di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico. Tra le spese ammissibili rientrano anche le campagne di censimento di specie floristiche e faunistiche target e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle segnalazioni di specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e conservazionistico, nonché degli habitat di interesse comunitario. I dati rilevati sono finalizzati alla gestione e alla conservazione di habitat e specie e possono rappresentare anche un supporto agli strumenti di pianificazione regionale e locale.
- attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale (ad es. centri visita nelle Aree naturali protette) rivolte alla cittadinanza, agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari, attraverso vari strumenti come ad esempio: seminari, pubblicazioni, manuali tecnici e divulgativi, aggiornamento di siti web, implementazione del webGIS regionale sul Sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

#### **8.2.7.3.7.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono essere oggetto di finanziamento le attività che interessano tutto il territorio regionale e, in particolare i siti della rete Natura 2000.

Le operazioni inerenti la rete Natura 2000 che insistono su aree classificate in più tipologie di territorializzazione vengono attribuite all'area a maggior ruralità.

#### **8.2.7.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

La presente sottomisura si applica all'intero territorio regionale.

Sono individuate le seguenti Aree preferenziali:

- Siti Natura 2000, dotati di Piani di Gestione o di Misure Specifiche di Conservazione
- Aree naturali protette (Parchi regionali, Riserve naturali regionali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico).

#### **8.2.7.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile.

#### **8.2.7.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.7.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.7.3.7.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.7.3.7.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.7.3.7.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.7.3.7.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]

#### ***8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni***

##### **8.2.7.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.7.4.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura**

#### ***8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno***

#### ***8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura***

**Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

**Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili**

**I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]**

**Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. [DA RD – C(2014)1460]**

#### ***8.2.7.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## **8.2.8. M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)**

### **8.2.8.1. Base giuridica**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerando (20):
  - o Titolo I, Capo I, Articolo 2, lettera “r”
  - o Titolo III, Capo I, Articolo 21
  - o Titolo III, Capo I, Articoli 22, 23,24, 25 e 26
  - o Articoli 81 e 82 – Aiuti di stato
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013),
- Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999,
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF),
- Pianificazione forestale regionale.

### **8.2.8.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali**

La Selvicoltura è parte integrante delle politiche di Sviluppo Rurale e ha un ruolo primario nel perseguimento degli obiettivi ambientali sociali ed economici qualificanti i PSR (art. 4 Reg. (UE) 1305/13). Sono numerosi e di differente natura gli elementi chiave nella gestione delle risorse forestali su cui è possibile far leva per il conseguimento degli obiettivi e delle Priorità indicate dal Regolamento comunitario.

Un primo ruolo chiave della Selvicoltura è riconosciuto in relazione alle potenzialità di mitigazione dell'adattamento climatico e alla protezione della biodiversità. Un altro ambito di particolare rilievo riguarda il ruolo svolto per il sequestro di Carbonio, i servizi ecosistemici e le funzioni ricreative. A questi è da aggiungere il contributo della gestione attiva delle risorse forestali con riguardo al mantenimento di un adeguato livello delle funzioni di protezione idrogeologica, all'innovazione e, in definitiva e sintesi delle funzioni complessivamente svolte, il riconoscimento della selvicoltura quale fattore determinante per lo sviluppo e la crescita delle zone rurali ed in particolare di quelle montane e svantaggiate.

Alla gestione sostenibile e attiva delle risorse forestali è riconosciuto inoltre un ruolo determinante nell'accompagnare, anche indirettamente, azioni di prevenzione dell'abbandono delle attività agricole e agro-forestali.

E' significativa l'integrazione fra ambito agricolo e ambito forestale in relazione al fatto che molte imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni dei superfici forestali.

Filo conduttore della misura è la sostenibilità della gestione delle risorse forestali (GFS – Gestione Forestale Sostenibile – SFM Sustainable management of forests ) come definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993).

La misura si confronta con la sfida di perseguire obiettivi di conservazione della biodiversità, di protezione e di mitigazione dell'adattamento climatico e, contemporaneamente, prevenire l'abbandono e dinamiche di marginalizzazione dei territori boscati (in prevalenza montani e svantaggiati) attraverso lo sviluppo e l'implementazione di modelli di gestione sostenibile e attiva delle risorse forestali.

Il tema dei modelli e degli strumenti per la GFS riguarda principalmente territori in cui ricadono le aree forestali esistenti e cioè principalmente i terreni montani e svantaggiati; invece, i fabbisogni e gli obiettivi per gli interventi di nuovo imboschimento riguardano preferenzialmente ambiti di pianura non svantaggiati. Questo particolare incide significativamente su struttura e disegno degli interventi proposti.

La misura è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013); in particolare, con riguardo alla più recente comunicazione del 2013 tende ad assicurare una

gestione sostenibile ed equilibrata del potenziale multifunzionale delle nostre foreste soddisfacendo nel contempo alla crescente domanda di servizi e prodotti e rispondendo alle nuove sfide e opportunità del settore forestale.

La misura è inoltre coerente con la pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Particolare attenzione è da dedicare alla condizione che interessa più di una operazione: la disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti per imprese che conducono una superficie forestale che eccede una data estensione. Per le operazioni della misura interessate da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 100ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5ha ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

Le operazioni per le quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritte nelle sezioni successive relative al dettaglio delle sottomisure. Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

La misura dà risposte principalmente ai seguenti fabbisogni:

- **F5** Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali.
- **F12** Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione.
- **F13** Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico.
- **F23** Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura.
- **F20** Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di viabilità e logistica per l'utilizzazione e l'esbosco dei prodotti legnosi.
- **F21** Sviluppare le bioenergie a basse emissioni serra anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-industriali.

In misura minore risponde anche ai seguenti fabbisogni:

- **F17** Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.
- **F25** Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività.

In particolare la misura, attraverso le sottomisure e/o le operazioni specificate, contribuisce al perseguimento delle Priorità sotto indicate :

**alla Priorità P5** "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", e alle seguenti Focus area:

- **P5E** – "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" con le seguenti sottomisure e operazioni:

**Sottomisura 8.1** – Forestazione e imboschimento.

**Operazione 8.1.A** – Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina;

**Operazione 8.1.B** – Imboschimenti per arboricoltura da legno;

**Sottomisura 8.2** – Allestimento di sistemi agroforestali.

- **P5C** – "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti,

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia” con le seguenti sottomisure e operazioni:

**Sottomisura 8.6** – “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

**Operazione 8.6.C** – “Utilizzo di sottoprodotti forestali per lo sviluppo di bioenergie”

**alla Priorità P3** “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, e alle seguenti Focus area:

- **P3B** – “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali” con la seguente sottomisura

**Sottomisura 8.3** “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

- **P3A** – “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” con le seguenti sottomisure e operazioni:

**Sottomisura 8.6** – “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

**Operazione 8.6.B** – Accrescimento del valore economico delle foreste – approccio di sistema”.

**alla Priorità P2** “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, e alle seguenti Focus area:

**P2A** – “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” con le seguenti sottomisure e operazioni:

**Sottomisura 8.5** – “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

**Sottomisura 8.6** – “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

**Operazione 8.6.A** – “Accrescimento del valore economico delle foreste – approccio singolo”

La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle Priorità trasversali “Clima” e “Ambiente” e, anche, in minor misura, alla Priorità “Innovazione”.

Ai beneficiari della misura si applica la possibilità, prevista dal par. 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13, di chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (relativamente alle sottomisure 8.1 e 8.2 unicamente per la parte del sostegno a "investimento"). Le disposizioni operative regionali disciplineranno casi, modalità di applicazione ed eventuali limitazioni.

**8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

### **8.2.8.3.1. 8.1. A – Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina**

#### **8.2.8.3.1.1. Sotto–misura:**

- 8.1 – Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

#### **8.2.8.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione "Imboschimenti permanenti", come l'intera sottomisura 8.1 è volta a incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate) nelle aree di pianura e di collina.

Le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, economici e sociali e hanno impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità. Sono inoltre un elemento chiave per la multifunzionalità delle aziende agricole e agro–forestali.

Nella sottomisura sono previsti i seguenti tipi di operazione:

- 8.1 A – Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura
- 8.1 B – Imboschimenti per arboricoltura da legno

L'operazione 8.1.A, oltre al contributo alla Priorità 5, partecipa ad accentuare le potenzialità ambientali e di conservazione della biodiversità e si rivolge principalmente a beneficiari pubblici o privati in terreni pubblici.

L'operazione 8.1.B si rivolge invece principalmente a proprietari e possessori privati di terreni agricoli, con particolare riguardo a territori con basso coefficiente di boscosità, interessando principalmente soggetti e imprese conduttori di superfici agricole (e non le ordinarie imprese forestali) oltre al preminente contributo alla Priorità 5 sono accentuate le potenzialità inerenti alla multifunzionalità e alla gestione del suolo.

Rispetto all'operazione 8.1.B la 8.1.A privilegia la costituzione di formazioni forestali che pur contribuendo primariamente alla attenuazione del cambiamento climatico hanno una particolare accentuazione delle finalità ambientali e di conservazione della biodiversità; per tali motivi le caratteristiche dell'intervento e la struttura delle piantagioni, ponendosi l'obiettivo di più elevati target ambientali e naturali è rivolta prioritariamente ai terreni di proprietà pubblica.

Per il dettaglio relativo alle modalità di progettazione e realizzazione delle piantagioni ci si riferirà alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti" (di seguito "Linee Guida"); dette Linee guida, già approvate dalla Giunta regionale nell'attuazione dell'analoga misura del precedente periodo di programmazione, contengono dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sono finalizzate a garantire una razionale omogenea e funzionale attuazione della misura sul territorio regionale.

La realizzazione dell'operazione è condizionata alla presentazione di idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di aiuto.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre agli interventi e alle operazioni colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La densità minima e massima di impianto delle essenze forestali, le tecniche di messa a dimora e le specie idonee per ambito territoriale sono indicati nelle Linee Guida.

Gli elenchi delle specie attualmente compresi nelle Linee Guida sono allegati in coda alla presente misura:

- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato 1 Linee Guida)*
- *Tabella – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato 1 Linee Guida)*
- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato 2 Linee Guida)*

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). La durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede Totamente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il beneficiario di premi per imboschimenti ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal "Piano di Coltura e conservazione". Il medesimo deve inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle Linee Guida

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

#### **8.2.8.3.1.3. Tipo di sostegno**

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi all'operazione);
2. un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

#### **8.2.8.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione"

DGR 874/2088 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti"

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.

#### **8.2.8.3.1.5. Beneficiari**

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di

terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

### 8.2.8.3.1.6. Costi ammissibili

- Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella tabella *Operazione 8.1.A – “Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno”*.

- Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali)
- interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea
- manutenzione delle opere di regimazione

In particolare i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva degli eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva. All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

Misura 8 - Tabella n. 1 – Operazione 8.1.A – Costi di impianto - Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
<b>Costo semplificato</b> Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche	<b>Materiale di moltiplicazione forestale:</b> Semenzali, Trapianti, Talee, Astoni, Pioppelle	<b>Pacciamature, tutori, protezioni</b> (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e <b>recinzioni</b>	<b>Progetto, rilievi tecnici</b> (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) <b>squadatura e picchettatura, informazione</b>

tabella Operazione 8.1.A – “Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno”

### 8.2.8.3.1.7. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui alla presente operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- Le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina.
- I terreni interessati dall'intervento non sono dichiarati né riconosciuti o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso.
- Le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti.
- La superficie minima di intervento deve essere pari o superiore a 1 ha .
- La superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a 0,5 ha .

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto richiesta di imboschimento.

#### 8.2.8.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Nella tabella – *Operazione 8.1.A – "Principi per la selezione"* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Beneficiari già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Terreni agricoli demaniali golenali	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Interventi connessi ad Accordi agroambientali inerenti ad impegni per la Misura 8	Valenza gestionale
Impegni agroambientali richiesti o in corso di esecuzione	valenza agroambientale
Domande inerenti ad altre operazioni della Misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Estensione dell'intervento	Valenza gestionale
Giovani e priorità di genere	Priorità trasversali
Agricoltori in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/13	Obiettivi trasversali del PSR

Tabella – Operazione 8.1.A – "Principi per la selezione"

### 8.2.8.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

#### Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario.

- Il Costo unitario massimo ammissibile per la specifica operazione/tipologia di intervento è fissato in € 7.500/ha
- L'aliquota (%) del costo unitario riconoscibile per il pagamento è fissata al 100%

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella tabella – *Operazione 8.1.A – "Costi dell'impianto"* sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.

Nella tabella – *Operazione 8.1.A – "Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"* vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

#### Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella tabella – *Operazione 8.1.A Premi annuali*

Misura 8 – Tabella n. 3 – Operazione 8.1.A - Costi dell'impianto

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

tabella – Operazione 8.1.A – "Costi dell'impianto"

## Misura 8 Tabella n. 5 – Operazione 8.1.A Premi annuali

	Pianura €/ha	Collina €/ha
Terreni agricoli	500,00	300,00
Terreni non agricoli	250,00	150,00

tabella – Operazione 8.1.A Premi annuali

Misura 8 Tabella n. 4 – Operazione 8.1.A – Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora

LAVORAZIONE A BUCHE			LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE			
manuale (*)	con trivella (**)		1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha
1,87	1,67	€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173
		€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305

(\*) minimo 0,30x0,30x0,30 m – cod E.10.25.1 – la lavorazione manuale è ammessa unicamente per interventi di cui alla tipologia C) della sottomisura 8.2

(\*\*) diametro min. 0,3 m, profondità min. 0,4 m – COD E.10.30.1

tabella – Operazione 8.1.A – “Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora”

### 8.2.8.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

#### 8.2.8.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

#### 8.2.8.3.1.10.2. Azioni di mitigazione

#### 8.2.8.3.1.10.3. Valutazione generale della misura

#### 8.2.8.3.1.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

Vedi paragrafo nella sezione misura.

#### 8.2.8.3.1.12. Informazioni specifiche dell'operazione

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

#### **Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboschimento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Allestimento di sistemi agroforestali ]. Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

### **8.2.8.3.2. 8.1. B – Imboschimenti per arboricoltura da legno**

#### **8.2.8.3.2.1. Sotto-misura:**

- 8.1 – sostegno alla forestazione/all'imboschimento

#### **8.2.8.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione “imboschimenti per arboricoltura da legno”, unitamente all'intera sottomisura 8.1, è volta a incrementare l'utilizzo a fini forestali nelle aree di pianura e di collina e montagna.

Favorisce in misura più accentuata dell'operazione 8.1.A la valorizzazione dei sistemi agricoli e degli ecosistemi agro-forestali.

Le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, economici e sociali e hanno impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità. Sono inoltre un elemento chiave per la multifunzionalità delle aziende agricole e agro-forestali.

L'operazione 8.1.B si rivolge principalmente a proprietari privati di terreni agricoli, con particolare riguardo a territori con basso coefficiente di boscosità; interessando principalmente soggetti e imprese conduttori di superfici agricole (e non le ordinarie imprese forestali); oltre al preminente contributo alla Priorità 5 sono accentuate le potenzialità inerenti alla multifunzionalità e alla gestione del suolo. L'operazione è volta primariamente valorizzare sequestro carbonio e favorire un'economia a bassa emissione di Carbonio anche se sono indubbi gli effetti trasversali sulla sostenibilità, efficienza e competitività del sistema agro-forestale.

Per la definizione delle caratteristiche dell'operazione assume particolare rilevanza l'integrazione fra il carattere “forestale” della sottomisura e il contesto agricolo di riferimento dei beneficiari.

E' da evidenziare infatti che

- diverse imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni dei superfici forestali
- i potenziali beneficiari delle misure a imboschimento sono principalmente imprese agricole.

L'operazione prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in aziende agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- a. Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura, a ciclo medio lungo e consociati (con

specie forestali autoctone), o monospecifici (con cloni di pioppo ibrido) a ciclo medio (da 9 – 20 anni);

- b. Imboschimenti per arboricoltura da legno a ciclo medio lungo di collina e montagna (con specie forestali autoctone e prevalenza di *Castanea sativa* – come per la successiva tipologia può essere riconosciuto l'impiego di materiale micorrizzato)
- c. Imboschimenti per arboricoltura da legno consociati (con specie forestali autoctone e con parziale impiego di materiale micorrizzato) – colture dedicate per produzione legnosa e tartufi in pianura collina e montagna.

L'operazione 8.1.B può essere attivata con approccio Leader qualora gli interventi vengano valutati coerenti con la propria strategia di Sviluppo locale dai GAL.

Per il dettaglio relativo alle modalità di progettazione e realizzazione, anche al fine di garantire requisiti minimi ambientali nella realizzazione delle operazioni, si farà riferimento alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”. Dette Linee guida, già approvate dalla Giunta regionale nell'attuazione dell'analogia misura del precedente periodo di programmazione, contengono dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sono finalizzate a garantire una razionale e funzionale attuazione della misura sul territorio regionale. E' prevista la loro riproposizione e il loro aggiornamento per integrare le modifiche e le integrazioni introdotte nelle nuove misure.

La realizzazione dell'operazione è condizionata alla presentazione di idoneo “progetto dell'imboschimento” o di una “relazione tecnica” (solo per arboricoltura monospecifica) redatti da tecnico abilitato, successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dell'intervento.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre agli interventi e alle operazioni colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi tesi a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono anche l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La densità minima e massima di impianto delle essenze forestali, le tecniche di messa a dimora e le specie idonee per ambito territoriale sono indicati nelle Linee Guida.

Gli elenchi delle specie attualmente compresi nelle Linee Guida sono riportati nelle tabelle allegate in coda alla presente misura:

- *sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida) – (specie accessorie)*
- *sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida) – (specie accessorie)*
- *operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 delle Linee Guida)– (specie idonee per arboricoltura)*

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

Negli impianti per arboricoltura consociata con finalità policiclica, l'impiego di cloni di pioppo ibrido non può eccedere il numero di 60 per ha, sempre come essenza accessoria.

Anche per i moduli di impianto il riferimento è rappresentato dalle già citate Linee Guida.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). Unicamente per impianti di arboricoltura monospecifici con cloni di pioppo ibrido è fissato in anni 9 e coincide con la durata minima del ciclo colturale. Per le altre tipologie di impianto la durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede Totalemente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

#### **8.2.8.3.2.3. Tipo di sostegno**

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi all'operazione);
2. premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Anche per gli interventi di "Imboschimenti per arboricoltura da legno monospecifica (cloni di pioppo ibrido) a ciclo medio (da 9 – 20 anni) in terreni di pianura" il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

#### **8.2.8.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione"

DGR 874/2088 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti"

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.

#### **8.2.8.3.2.5. Beneficiari**

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

### 8.2.8.3.2.6. Costi ammissibili

#### Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella tabella "Operazione 8.1.B Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

#### Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi

1. i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali)
2. interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea
3. manutenzione delle opere di regimazione

In particolare i piani di coltura comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva degli eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva (tale previsione è esclusa per gli interventi di pioppicoltura per i quali comunque non è prevista la corresponsione di premi). All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

Misura 8 Tabella n. 6 – Operazione 8.1.B Costi di impianto - Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
<b>Costo semplificato</b> Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	<b>Materiale di moltiplicazione forestale:</b> Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	<b>Pacciamature, tutori, protezioni</b> (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e <b>recinzioni</b>	<b>Progetto, rilievi tecnici</b> (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) <b>squadratura e picchettatura</b> (esclusa pioppicoltura), <b>informazione</b>

Tabella "Operazione 8.1.B Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

### 8.2.8.3.2.7. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui alla presente operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura per la tipologia a), e di collina e montagna per la tipologia b);
- i terreni interessati dall'intervento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le

- superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di intervento deve essere pari o superiore a ha 1 in ambiti di pianura e a ha 0,5 in ambiti di collina e montagna;
- per arboricoltura da legno consociata monospecifica non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha;
- la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a ha 0,5.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

#### 8.2.8.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Nella tabella– *Operazione 8.1.B “Principi di priorità”* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Beneficiari già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Terreni agricoli golenali non demaniali	Valenza ambientale
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Interventi connessi ad Accordi agroambientali inerenti ad impegni per la Misura 8	Valenza gestionale
Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale
Impegni agroambientali richiesti o in corso di esecuzione	Valenza agroambientale
Domande inerenti ad altre operazioni della misura 8 o a più tipologie di intervento dell'operazione 8.1.B	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Estensione e tipologia di intervento	Valenza gestionale
Giovani e priorità di genere	Priorità trasversali
Agricoltori in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/13	Obiettivi trasversali del PSR

Tabella – Operazione 8.1.B “Principi di priorità”

#### 8.2.8.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

##### Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario.

Il Costo unitario massimo ammissibile per la specifica operazione/tipologia di intervento è fissato in

- € 7.000/ha per le tipologie di arboricoltura “consociata” con aliquota 100%
- € 5.000/ha per la tipologia di impianto monospecifica con aliquota 80%

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al “costo massimo ammissibile” il sostegno è limitato all’importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il “costo effettivo dell’impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è rapportato al “costo effettivo dell’impianto” (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella tabella “Operazione 8.1.B Costi dell’impianto” sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.

Nella tabella “Operazione 8.1.B Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora” vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell’intensità di piantumazione.

Nei soli casi di utilizzo di materiale di moltiplicazione certificato “micorrizzato” il Costo unitario massimo ammissibile è elevato di € 2000.

### **Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione**

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella tabella “Operazione 8.1.B Premi annuali”.

Per imboschimenti per arboricoltura da legno consociata a prevalenza di Castanea sativa è ammessa la possibilità di innesto per un numero di esemplari per ha inferiore a 100. In tale eventualità la corresponsione del premio non è dovuta dopo la quinta annualità di pagamento.

Misura 8 Tabella n. 8 - Operazione 8.1.B Costi dell'impianto

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella “Operazione 8.1.B”Costi dell’impianto”

## Misura 8 Tabella n. 10 – Operazione 8.1.B Premi annuali

	Pianura €/ha	Collina - Montagna €/ha
Arboricoltura da legno consociata	400	250
Arboricoltura da legno monospecifica – pioppicoltura	Non concedibili	Non concedibili

Tabella “Operazione 8.1.B Premi annuali”.

## Misura 8 Tabella n. 9 – Operazione 8.1.B - Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora

LAVORAZIONE A BUCHE			LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
manuale (*)	con trivella (**)		1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha	330/ha	pioppeto 275/ha	200/ha
1,87	1,67	€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173	7,799	8,458	9,943
		€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305	2573,53	2326,03	1988,53

(\*) minimo 0,30x0,30x0,30 m – cod E.10.25.1 – la lavorazione manuale è ammessa unicamente per interventi di cui alla tipologia C) della sottomisura 8.2

(\*\*) diametro min. 0,3 m, profondità min. 0,4 m – COD E.10.30.1

Tabella “Operazione 8.1.B Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora”

### 8.2.8.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

#### 8.2.8.3.2.10.1. Rischi inerenti l’attuazione delle misure

#### 8.2.8.3.2.10.2. Azioni di mitigazione

#### 8.2.8.3.2.10.3. Valutazione generale della misura

### 8.2.8.3.2.11. Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno

Vedi paragrafo nella sezione misura.

### 8.2.8.3.2.12. Informazioni specifiche dell’operazione

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

#### **Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboscamento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all’articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n.**

**[1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboscamento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Allestimento di sistemi agroforestali ]. Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

### **8.2.8.3.3. 8.2. Allestimento di sistemi agroforestali**

#### **8.2.8.3.3.1. Sotto-misura:**

- 8.2 – sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

#### **8.2.8.3.3.2. Descrizione del tipo di operazione**

Nel contesto del Programma la sottomisura contribuisce prioritariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di Carbonio; sono comunque significativi gli aspetti connessi alla multifunzionalità, alla difesa del suolo, alla conservazione della biodiversità, e alla prevenzione dell'abbandono delle attività colturali.

Per la definizione delle caratteristiche dell'operazione assume particolare rilevanza l'integrazione fra sistema forestale e sistema agricolo. I sistemi agroforestali sono caratterizzati da unità colturali agricole volontariamente integrate con elementi/unità boscate.

Gli elementi boscati possono essere

- puntuali (singoli alberi)
- a gruppi
- lineari ai limiti delle parcelle

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- a. Sistemi agroforestali in superfici foraggere non avvicendate
- b. Sistemi agroforestali in terreni seminativi di collina e montagna
- c. Recupero di terreni agricoli in corso di abbandono e realizzazione di sistemi agro-forestali per attività di pascolamento e per prodotti forestali non legnosi.

#### **A) Sistemi agroforestali in superfici foraggere non avvicendate**

La tipologia di intervento A) può essere realizzata senza limitazioni di ambito territoriale (pianura collina e montagna) da Aziende agricole con attività zootecnica che intendono implementare elementi puntuali, a gruppi o lineari in superfici foraggere non avvicendate sprovviste di copertura arbustiva o arborea, in connessione con la medesima attività zootecnica.

#### **B) Sistemi agroforestali in terreni seminativi di collina e montagna**

La tipologia di intervento B) può essere realizzata solo in ambito collinare e montano e solo in terreni seminativi per la realizzazione di elementi lineari in versanti acclivi.

La realizzazione degli elementi

- dovrà avvenire principalmente nella direzione normale alla linea di massima pendenza
- può contribuire a recuperare preesistenti soluzioni di continuità delle sistemazioni agricole nei versanti venute meno nel tempo a causa di processi intensivizzazione delle attività e delle lavorazioni agricole
- contribuisce in maniera significativa anche a obiettivi di difesa del suolo e per tale motivo può essere complementare a investimenti specificamente dedicati

#### **C) Recupero di terreni agricoli in corso di abbandono e realizzazione di sistemi agro-forestali per attività di pascolamento e per prodotti forestali non legnosi.**

La tipologia di intervento C) può essere realizzata solo in ambito montano e solo da aziende agricole con attività zootecnica. I terreno oggetto di intervento possono essere solo terreni agricoli coinvolti in dinamiche di abbandono.

Non sono ammessi

- aree forestali già riconosciute tali dalle amministrazioni competenti in materia forestale;

- terreni oggetto di erosione calanchiva
- terreni interessati da fenomeni gravitativi attivi

Tutte le tipologie di intervento possono essere attivate con approccio Leader qualora gli interventi vengano valutati coerenti con la propria strategia di Sviluppo locale dai GAL.

Per il dettaglio relativo alle modalità di progettazione e realizzazione degli elementi, con particolare riguardo alla scelta delle essenze forestali e arbustive e ai modelli di impianto ci si riferisce alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” già citate in riferimento alla sottomisura 8.1.

Le specie utilizzabili sono quelle comprese nelle seguenti tabelle allegate in coda alla presente misura:

- *Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida)*
- *Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida)*

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Per tutte le tipologie di intervento il sostegno può essere ammesso unicamente per sistemi agroforestali nei quali l'estensione degli elementi/unità boscate, a fine lavori, non superi il 25% della superficie agricola originaria della particella di riferimento.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di elementi finalizzati alla ceduzione con rotazione rapida, nonché alla coltivazione di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

La realizzazione degli interventi (con particolare riferimento a quelli di cui al punto B e C) in considerazione delle implicazioni in ambiti idrogeologici e di difesa del suolo ) è condizionata alla presentazione di idonea “relazione tecnica” redatta da tecnico abilitato e comprensiva di individuazione grafica degli elementi/unità boscati, successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dell'intervento.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre agli interventi e alle operazioni colturali necessari all'allestimento dei sistemi agroforestali e alla piantagione degli elementi/unità boscati

- gli interventi tesi a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo, compresa l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica;
- il proseguimento delle attività agricole e zootecniche nel periodo di impegno nella parte agricola del sistema.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede Totalemente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

#### **8.2.8.3.3.3. Tipo di sostegno**

Sono ammissibili ai sostegni previsti dall'art. 23 del Reg. (CE) 1305/13 i seguenti interventi

- impianto/allestimento del Sistema agroforestale
- mantenimento dei Sistemi agroforestali realizzati.

#### **8.2.8.3.3.4. Collegamento ad altre normative**

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

DGR 874/2088 e DGR 196/2010 “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”  
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” di cui all’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell’art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.

#### **8.2.8.3.3.5. Beneficiari**

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso ai proprietari o possessori/gestori fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi.

Comuni Consorzi e/o analoghe aggregazioni di proprietari possono essere ammessi unicamente a condizione che svolgano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di sostegno e che abbiano depositato tale titolo nel proprio fascicolo all’Anagrafe regionale delle Aziende agricole. Solo l’attività zootecnica può essere svolta da terzi se giustificata da regolare contratto.

#### **8.2.8.3.3.6. Costi ammissibili**

- Costo di realizzazione di un sistema agroforestale

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all’investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Per la parte del sostegno a investimento l’ammissibilità delle spese è disciplinata dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” sue modifiche e integrazioni.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono le seguenti: preparazione del terreno e messa a dimora, acquisto del materiale di moltiplicazione, protezioni e spese generali e tecniche.

- Costo di recupero a sistema agroforestale di terreni abbandonati

La copertura dei costi di recupero è un sostegno all’investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono principalmente quelle direttamente connesse alla ripulitura e all’eventuale impianto per riconversione e miglioramento del soprassuolo. Unicamente per questa tipologia sono ammessi anche localizzati interventi di decespugliamento e ripulitura.

- Costo di manutenzione

Il premio annuale per 5 anni a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all’estensione della superficie imboschita.

Il premio è computato con riferimento alle spese stimate per i necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto
- interventi di pulizia dell'impianto,
- manutenzione delle opere di regimazione

#### **8.2.8.3.3.7. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere al regime di sostegno di cui alla presente operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

A) Sistemi agroforestali in superfici foraggere non avvicendate

- le superfici devono essere dichiarate e riconosciute superfici foraggere non avvicendate e senza tara

- l'Azienda agricola deve svolgere attività zootecnica
- B) Sistemi agroforestali in terreni seminativi di collina e montagna
- le superfici seminative devono ricadere in zona collinare e montana
  - i terreni non devono essere oggetto di erosione calanchiva e non devono essere interessati da fenomeni gravitativi attivi;
- C) Recupero di terreni agricoli in corso di abbandono e realizzazione di sistemi agro-forestali per attività di pascolamento
- le superfici agricole delle zone montane sono coinvolte in processi di abbandono ma non ancora riconosciute aree forestali dalle amministrazioni competenti;
  - i terreni non devono essere oggetto di erosione calanchiva e non devono essere interessati da fenomeni gravitativi attivi.

Per le tipologie di intervento B) e C) i beneficiari dovranno presentare specifica comunicazione alla Amministrazione competente ai fini idrogeologici. Per tutte le tipologie di intervento dovranno essere ottenuti, del caso, gli eventuali assensi delle autorità di gestione dei siti Rete Natura 2000 o altre aree protette, ove necessari.

I beneficiari devono possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto richiesta di imboschimento.

#### **8.2.8.3.3.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Nella tabella – “*Sottomisura 8.2 Principi di priorità*” sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 1307/13 con attività zootecnica	Valenza funzionale della sottomisura
Agricoltore beneficiario di indennità di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1305/11	Valenza funzionale della sottomisura
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Interventi connessi ad Accordi agroambientali inerenti ad impegni della misura 8	Valenza gestionale
Connessione a domande di aiuto per investimenti finalizzati alla difesa del suolo	Integrazione obiettivi
Domande inerenti ad altre operazioni della misura 8 o a più tipologie di intervento della sottomisura 8.2	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Estensione e tipologia di intervento	Valenza gestionale
Impegni agroambientali richiesti o in corso di esecuzione	Valenza agroambientale
Azienda con attività zootecnica notificata biologica	Valenza agroambientale
Giovani e priorità di genere	Priorità trasversali
Connessione ad altri interventi della Misura 8	Integrazione obiettivi

Tabella – Sottomisura 8.2 “Principi di priorità”

#### 8.2.8.3.3.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

- Costo di realizzazione e recupero di un sistema agroforestale

E' un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Nella tabella – “Sottomisura 8.2 Costo di realizzazione e recupero di un sistema agroforestale” sono indicati

- Il Costo unitario massimo ammissibile per le tipologia di intervento in precedenza indicate
- L'aliquota (%) del costo unitario riconoscibile per il pagamento

Nei casi in cui le spese effettivamente sostenute sono pari o superiori al “costo massimo ammissibile” il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito ridotto in relazione all'aliquota riportata.

Nei casi in cui il “costo effettivo dell'impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è limitato “costo effettivo dell'impianto” (sole spese effettivamente ammissibili) ridotto sempre in relazione all'aliquota riportata.

Relativamente alla categoria di spesa “lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora” si procederà con il metodo dei “costi semplificati” applicando i valori per pianta di cui alla specifica tabella dell'operazione 8.1.A (Tabella – “Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora”).

Relativamente al materiale di moltiplicazione alle eventuali protezioni e alle spese tecniche si procederà considerando i giustificativi di spesa in analogia a quanto previsto per la sottomisura 8.1.

Anche con riguardo agli eventuali localizzati interventi di decespugliamento e ripulitura si procederà in base ai giustificativi di spesa, nei limiti delle categorie e degli importi unitari indicati nei prezzi regionali.

Nei soli casi di utilizzo di materiale di moltiplicazione certificato “micorrizzato” il Costo unitario massimo ammissibile è elevato di € 500.

- Costi di manutenzione

Il premio annuale per 5 anni a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all’estensione della superficie imboschita.

Il premio è computato con riferimento alle spese stimate per i necessari interventi di manutenzione.

Per la Totalità degli interventi il premio è fissato in 150€/ha

Misura 8 Tabella n. 12 – Sottomisura 8.2 costo di realizzazione e recupero di un sistema agroforestale

Tipologia di intervento		Costo unitario massimo ammissibile (€/ha)	Aliquota %
A – B	- Sistemi agroforestali in superfici foraggere non avvicendate - Sistemi agroforestali in terreni seminativi di collina e montagna	2000	80
C	Recupero di terreni agricoli in corso di abbandono e realizzazione di sistemi agro-forestali per attività di pascolamento	1500	80

Tabella Sottomisura 8.2 Costo di realizzazione e recupero di un sistema agroforestale”

### 8.2.8.3.3.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

#### 8.2.8.3.3.10.1. Rischi inerenti l’attuazione delle misure

#### 8.2.8.3.3.10.2. Azioni di mitigazione

#### 8.2.8.3.3.10.3. Valutazione generale della misura

### 8.2.8.3.3.11. Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno

Vedi paragrafo nella sezione della Misura.

### 8.2.8.3.3.12. Informazioni specifiche dell’operazione

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all’articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n.**

**[1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Forestazione e imboscamento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD][DA RD – C(2014)1460]**

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

**[Allestimento di sistemi agroforestali]. Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

I sistemi agroforestali dovranno conseguire una copertura della componente a soprassuolo di specie forestali (arbustive e arboree con prevalenza per le prime) compresa fra il 10 % e il 25% dell'intera area costituente il sistema. In funzione dell'intensità di impianto (sesto) il numero delle piante da mettere a dimora/conservare varierà da un minimo di 100 a un massimo di 500.

Nello sviluppo dei sistemi, per gli impianti a più intensa piantumazione è ammessa una mortalità naturale fino al 70% delle essenze messe a dimora senza necessità di risarcimenti; per gli impianti al limite minimo della intensità di impianto tale percentuale non potrà essere inferiore a 90%.

**[Allestimento di sistemi agroforestali]. Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati**

La sottomisura contribuisce prioritariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di Carbonio.

Per tutte le tipologie ed in particolare per la tipologia A) sono significativi anche i benefici relativi alla biodiversità.

Le tipologie B) e C) possono localmente manifestare preminenti effetti in esito alla difesa del suolo e alla prevenzione dell'abbandono delle attività colturali, senza tralasciare correlazioni relative alla multifunzionalità. Di rilievo l'integrazione fra sistema forestale e sistema agricolo.

#### **8.2.8.3.4. 8.3. Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**

##### **8.2.8.3.4.1. Sotto-misura:**

- 8.3 – sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

##### **8.2.8.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione**

La presente sottomisura prevede un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e altre calamità naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico.

Il Patrimonio forestale regionale costituisce una risorsa naturale importantissima in quanto è costituito prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico e turistico-ricreativo, in esso sono comprese la gran parte delle aree protette regionali e nazionali della nostra Regione. Le aree forestali inoltre assumono rilevante importanza per la riduzione del rischio idrogeologico in particolare a seguito dei cambiamenti climatici in atto con prolungati periodi di siccità alternati brevi periodi di piogge intense.

La constatazione che andamenti stagionali sfavorevoli (inverni poveri di neve, gelate tardive, primavere troppo piovose, estati siccitose, danni da vento e da grandine) correlati con i mutamenti climatici, siano all'origine di fenomeni di deperimento delle foreste con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni, comporta la necessità di prevedere interventi forestali di prevenzione.

Nelle aree più interne e in prossimità del crinale appenninico si trovano i principali complessi forestali della Regione, soggetti a significativi flussi turistici in alcuni periodi dell'anno, la cui estensione e collocazione territoriale limita fortemente l'accesso tempestivo in caso di incendi boschivi.

In particolare i diversi complessi forestali demaniali sono raggiungibili e attraversati quasi esclusivamente da una rete viaria costituita da strade e piste forestali essenziali per mantenere l'accessibilità a questa parte di territorio risulta quindi necessario mantenere efficienti queste vie di comunicazione sia per realizzare interventi selvicolturali di prevenzione finalizzati a ridurre la vulnerabilità dei boschi agli incendi e per a limitare la diffusione di attività potenzialmente pericolose.

Gli interventi selvicolturali e di regimazione idraulica, mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, tendono a ridurre alcune condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e il rischio idrogeologico; in particolare, i diradamenti di boschi di conifere e le conversioni all'alto fusto e più in generale i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).

Gli interventi posti in essere fino ad oggi hanno assicurato l'evoluzione di soprassuoli boschivi verso strutture a minore rischio di incendio e hanno consentito di mantenere in efficienza una rete viaria di estrema importanza anche per la prevenzione e il pronto intervento contro gli incendi boschivi. Tali interventi hanno ridotto significativamente gli incendi nel territorio regionale come evidenziato nel Piano regionale di prevenzione e protezione e lotta attiva vigente.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012–2016 dell'intero territorio regionale.

Gli interventi sulla viabilità e il reticolo idraulico di servizio al bosco potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale.

In coerenza con quanto previsto Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012–2016 si prevede di realizzare le seguenti azioni di prevenzione contro incendi e altri pericoli naturali:

1. Interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio

finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria.

2. Miglioramento della viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l'accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e delle infrastrutture protettive.
3. Realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione.

#### **8.2.8.3.4.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa.

#### **8.2.8.3.4.4. Collegamento ad altre normative**

- L. 20 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6"
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 approvazione del regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 "APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00. PERIODO 2012-2016.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

#### **8.2.8.3.4.5. Beneficiari**

Interventi di iniziativa pubblica: Enti competenti in materia forestale ai sensi della normativa regionale e Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, relativamente a proprietà di Comuni o loro associazioni, proprietà collettive, proprietà private, nonché su superfici pubbliche (proprietà regionali e demaniali)

I soggetti privati possono concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento.

#### **8.2.8.3.4.6. Costi ammissibili**

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per investimenti di particolare valore ambientale e riguardano:

##### 1. Riduzione del rischio di incendi boschivi attraverso:

- la riduzione della biomassa secca nei boschi di conifere (prevalentemente abete rosso);
- diradamenti ed altri interventi selvicolturali per favorire l'evoluzione dei rimboschimenti artificiali di conifere verso popolamenti misti con specie autoctone finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi nelle aree forestali di elevata valenza naturalistica e/o a forte fruizione turistico-ricreativa.
- adeguamento ai criteri di sicurezza delle aree di sosta attrezzate per la fruizione pubblica delle aree forestali

##### 2. Miglioramento dell'efficienza degli interventi di lotta attiva agli incendi:

- adeguamento ai criteri di sicurezza e manutenzione della viabilità, delle aree di scambio e sosta appositamente istituite per migliorare l'accesso ai boschi per le attività di prevenzione e lotta attiva

agli incendi boschivi.

- realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, ecc.

### 3. Interventi forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali

- lavori di ripristino della funzionalità del reticolo idrografico minore e realizzazione/manutenzione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale, captazione e drenaggio di acque superficiali;

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali e nel Prezziario di opere pubbliche di difesa del suolo e bonifica vigenti.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.

#### **8.2.8.3.4.7. Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 dell'intero territorio regionale.

Gli interventi sulla viabilità e il reticolo idraulico di servizio al bosco potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione", redatto e approvato dall'Ente delegato competente in funzione della tipologia di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti (Reg. forestale regionale) ed eventualmente dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016 approvato dalla Giunta regionale con atto n. 917/12). Gli schemi dei "Piani di coltura e conservazione" per le diverse tipologie di realizzazione sono allegati ai bandi.

#### **8.2.8.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente e definiranno nello specifico i criteri di selezione dei progetti che saranno basati sull'aderenza degli stessi alle tipologie di intervento descritte nella sottomisura, sulla capacità di soddisfare gli obiettivi dei Piani descritti nelle condizioni di ammissibilità, sul soddisfacimento di multi obiettivi contenuti nella sottomisura

Gli interventi prioritari sono definiti nel capitolo 8. Obiettivi prioritari da difendere del citato Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016

Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico, ecc.);
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni

tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati, ecc ;

- ulteriori priorità individuate dal Piano regionale di protezione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e da altri strumenti di equivalenti di prevenzione delle calamità naturali.

#### **8.2.8.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Gli importi dei progetti possono variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro.

I costi sono desunti sulla base dei prezzari regionali per interventi forestali e delle opere pubbliche. L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

#### **8.2.8.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.8.3.4.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.8.3.4.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.8.3.4.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.8.3.4.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.8.3.4.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]  
Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità**

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]  
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste**

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012–2016, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 dell'intero territorio regionale.

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]  
Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.**

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]  
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

### **8.2.8.3.5. 8.5. Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**

#### **8.2.8.3.5.1. Sotto-misura:**

- 8.5 – aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

#### **8.2.8.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione**

La presente sottomisura prevede un sostegno, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione d'investimenti finalizzati (senza escludere i benefici economici in lungo termine), al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione:

La sottomisura prevede la realizzazione dei seguenti investimenti coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e conformi con i principi della Gestione Forestale sostenibile (GFS):

1. interventi di natura strutturale e di manutenzione straordinaria aventi l'obiettivo di migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali anche al fine di aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. E' dimostrato che la biodiversità garantisce una maggiore capacità di adattamento dell'ecosistema forestale alle variazioni di temperatura ed umidità; risulta pertanto importante mantenere una eterogeneità e una variabilità dei popolamenti forestali, essenziali per consentire l'adattamento attraverso interventi mirati al mantenimento e all'incremento della diversità specifica e fisionomica degli stessi. Gli interventi sono rivolti al patrimonio forestale regionale più rilevante collocato in massima parte nella zona montana, prevalentemente di proprietà pubblica e ricompreso entro i confini delle aree protette e dei Siti di Rete natura 2000.
2. finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco mediante interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, alla rigenerazione dei prodotti non legnosi del sottobosco. Gli interventi riguardano le porzioni più accessibili del bosco o dove l'accesso a fini escursionistici e di fruizione sociale è regolamentato. Il sostegno previsto interessa le superfici forestali, tranne che per quelle strutture (lineari o meno) che pur essendo ad uso esclusivo o prevalente delle aree forestali attraversano o devono essere localizzate in aree non forestale (sentieri, rifugi, bivacchi, aree di sosta). Sono previsti anche interventi sulla compagine forestale volti ad incrementare la capacità di assorbimento della CO<sub>2</sub>.
3. volti al mantenimento del valore naturalistico della compagine forestale nella sua complessità ivi comprese i margini e le radure del bosco. Vengono previsti interventi di reintroduzione di specie forestali rare, di realizzazione di rifugi per la fauna minore e di prevenzione degli habitat dai danneggiamenti causati dai grandi mammiferi. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione dei siti di Rete natura 2000 vengono realizzati gli interventi per i mantenimento degli habitat forestali e delle fasce ecotonali

#### **8.2.8.3.5.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa.

#### 8.2.8.3.5.4. Collegamento ad altre normative

- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. "
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 approvazione del regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)".
- DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

#### 8.2.8.3.5.5. Beneficiari

I beneficiari sono: Unioni dei comuni, Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità per interventi di iniziativa pubblica relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive, proprietà private.

Le superfici suscettibili di intervento sono:

1. superfici forestali di proprietà pubblica (demaniale e non);sSuperfici forestali di proprietà privata comprese:
  - nei Parchi nazionali o regionali;
  - nelle Riserve naturali;
  - nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli);
  - nelle aree di riequilibrio ecologico;
  - nelle aree di elevato interesse paesaggistico (art. 136 ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004)
  - nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25);
  - nelle aree istituite a Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
2. superfici forestali delle proprietà collettive con piano di gestione vigente.

#### 8.2.8.3.5.6. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per investimenti di particolare valore ambientale e riguardano:

- 1) Investimenti volti principalmente al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali:
  - Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie.
  - Interventi volti al miglioramento dei castagneti in terreni il cui uso prevalente non sia da considerarsi agricolo, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico;
  - Conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto finalizzati all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste aperte con "matricinature" per gruppi rilasciati su una parte significativa della superficie;
  - Rinaturalizzazione, per via naturale e/o artificiale, di formazioni forestali di origine artificiale;
  - Eliminazione di specie alloctone e invasive

- Altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale (fauna minore)
- 2) Investimenti volti all'offerta di servizi ecosistemici e alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali:
- Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informazione o di osservazione;
  - Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali
  - Potenziamiento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive;
  - Interventi colturali in aree forestali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti forestali non legnosi;
  - Miglioramento della funzione di assorbimento della CO<sub>2</sub> dei popolamenti forestali, incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale;
- 3) Investimenti volti principalmente al perseguimento di impegni di tutela ambientale:
- Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali ad alto valore naturalistico in conformità alle prescrizioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree protette ed altri strumenti di indirizzo forestale regionale;
  - Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale,
  - Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali vigente. Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

L'ammissibilità delle spese inoltre è disciplinata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.

#### **8.2.8.3.5.7. Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura interessa le superfici forestali ma gli interventi potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione", redatto e approvato dall'Ente delegato competente in funzione della tipologia di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti (Reg. forestale regionale) Gli schemi dei "Piani di coltura e conservazione" per le diverse tipologie di realizzazione sono allegati ai bandi.

#### **8.2.8.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente e definiranno nello specifico i criteri di

selezione dei progetti che saranno basati sull'aderenza degli stessi alle tipologie di intervento descritte nella sottomisura, sulla capacità di soddisfare gli obiettivi dei Piani descritti nelle condizioni di ammissibilità, sul soddisfacimento di multi obiettivi contenuti nella sottomisura

Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

1. priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle Aree protette e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale (HNV) e nelle aree di elevato pregio paesaggistico;
2. altre priorità territoriali coerenti con le indicazioni del Piano forestale regionale particolarmente rilevanti per il potenziamento dei servizi ecosistemici, la valorizzazione in termini di pubblica utilità e delle produzioni non legnose delle aree forestali;
3. priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

#### **8.2.8.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

#### **8.2.8.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### ***8.2.8.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure***

##### ***8.2.8.3.5.10.2. Azioni di mitigazione***

##### ***8.2.8.3.5.10.3. Valutazione generale della misura***

#### **8.2.8.3.5.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.8.3.5.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]  
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

### **8.2.8.3.6. 8.6. A – Accrescimento del valore economico delle foreste – approccio singolo**

#### **8.2.8.3.6.1. Sotto-misura:**

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### **8.2.8.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, nell'ambito della Focus area 2.a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

L'operazione risponde direttamente al fabbisogno 5.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri, sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 –2020, che estende le possibilità di utilizzo di questa operazione comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agro forestali in termini di reddito.

L'operazione assume inoltre un aspetto importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio e nel promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, finalizzate ad interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
2. Interventi di realizzazione ed adeguamento innovativo delle dotazioni e strutture necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
3. Interventi di realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture logistiche e al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
4. Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
5. Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi;
6. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico–produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti;

Interventi volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale.

#### **8.2.8.3.6.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti

finanziari.

#### **8.2.8.3.6.4. Collegamento ad altre normative**

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

#### **8.2.8.3.6.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro–forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Limitatamente agli interventi di trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

#### **8.2.8.3.6.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, e industriali ;
- macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione;
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- costituzione, realizzazione di piattaforme logistiche per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volti a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate;
- miglioramento o recupero di castagneti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

#### **8.2.8.3.6.7. Condizioni di ammissibilità**

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia–Romagna, per cui gli investimenti

dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### **8.2.8.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione;
- investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo;
- investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

#### **8.2.8.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.8.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.8.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.8.3.6.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.8.3.6.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.8.3.6.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.8.3.6.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

#### **Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

[Forestazione e imboscamento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboscamento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]

#### **8.2.8.3.7. 8.6. B – Accrescimento del valore economico delle foreste approccio di sistema**

##### **8.2.8.3.7.1. Sotto-misura:**

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### **8.2.8.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, nell'ambito della Focus area 3.a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

L'operazione risponde direttamente ai fabbisogni 5 e 7.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

Analoga considerazione riguarda l'esperienza dei Progetti di filiera, che prevedevano la partecipazione di più soggetti beneficiari e l'utilizzo di più misure.

L'attuale Programmazione, impostata sulla trasversalità delle priorità individuate nel Regolamento (UE) 1305/2013 e sulle rispettive Focus area su cui insistono, offre ulteriori possibilità di accrescere e migliorare questa metodologia in tutte le sue possibili accezioni.

Oltre alla valorizzazione economica delle risorse forestali e all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti ottenibili, l'Operazione proposta fornisce un supporto fondamentale per sviluppare nuovi approcci collettivi, integrati e di cooperazione

Inoltre è importante sottolineare l'aspetto di tutela ambientale e paesaggistica del territorio e quello di promozione e miglioramento della sostenibilità, della competitività e dell'efficienza nell'uso delle risorse

forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, finalizzate ad interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
2. Interventi di realizzazione ed adeguamento innovativo delle dotazioni e strutture necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
3. Interventi di realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture logistiche e al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
4. Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
5. Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi;
6. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico–produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti;
7. Interventi volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale.

#### **8.2.8.3.7.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti finanziari.

#### **8.2.8.3.7.4. Collegamento ad altre normative**

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

#### **8.2.8.3.7.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro–forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Limitatamente agli interventi di trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

#### **8.2.8.3.7.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, e industriali ;
- macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione;
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- costituzione, realizzazione di piattaforme logistiche per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volti a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate;
- miglioramento o recupero di castagneti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

#### **8.2.8.3.7.7. Condizioni di ammissibilità**

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### **8.2.8.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

In funzione dell'utilizzo dell'operazione esclusivamente in approccio collettivo non si individuano specifici principi di selezione.

La valutazione verrà infatti impostata a livello di progetto di sistema, individuando criteri in grado di valutare principalmente le sinergie e le garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base e la concorrenza del progetto stesso a più Focus Area.

#### **8.2.8.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito:

- minimo € 40.000,00 e massimo € 500.000,00 ;

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.8.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.8.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.8.3.7.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.8.3.7.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.8.3.7.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.8.3.7.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

**Definizione della nozione di "strumento equivalente"**

[Forestazione e imboscamento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboscamento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]

#### **8.2.8.3.8. 8.6. C – Utilizzo di sottoprodotti forestali per lo sviluppo di bioenergie**

##### **8.2.8.3.8.1. Sotto-misura:**

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### **8.2.8.3.8.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agro forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla Priorità P.5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, nell'ambito della Focus area 5.c) “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 –2020, che estende le possibilità di utilizzo di queste operazioni, comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ripercussione sui produttori agroforestali in termini di reddito.

La produzione di energia rinnovabile da sottoprodotti di origine forestale costituisce una concreta opportunità per valorizzare le produzioni esistenti, creare nuovi sbocchi di mercato e di lavoro per il settore.

Durante la gestione/sfruttamento delle aree boschive si produce una notevole quantità di cascami – identificabili in ramaglie, cimali, tondame da diradamento – spesso inutilizzati.

L'attuale possibilità di operare con mezzi meccanici specifici rende conveniente il recupero di questa massa legnosa ai fini energetici riducendoli a cippato.

Una altra fonte di approvvigionamento di materia prima consiste nel recupero dei sottoprodotti delle segherie – quantificabili nel 30% del legname in entrata – che possono essere compattati in pellet.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. impianti per la produzione di energia termica;
2. reti di distribuzione dell'energia termica prodotta.

#### **8.2.8.3.8.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti finanziari.

#### **8.2.8.3.8.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione.

#### **8.2.8.3.8.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

#### **8.2.8.3.8.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare necessari alla realizzazione di:

- impianti a caldaia alimentati a cippato/pellet;
- reti di distribuzione del calore.

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui ai punti precedente, quali onorari di professionisti e consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

#### **8.2.8.3.8.7. Condizioni di ammissibilità**

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile;
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- relativi ad impianti di potenza non superiore ai 500 Kw.

I progetti devono essere supportati da un piano di approvvigionamento che attesti la disponibilità di biomassa locale.

L'energia prodotta deve essere destinata prevalentemente (> 50%) all'autoconsumo delle imprese beneficiarie singole o associate.

L'operazione non si sovrappone alla 6.4B che ammette a finanziamento esclusivamente impianti per produrre energia calorica superiori ai consumi aziendali.

L'operazione non si sovrappone alla sottomisura 7.2 che ha per beneficiari soggetti di diritto pubblico.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### **8.2.8.3.8.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- tipologia del sistema tecnologico di combustione adottato, con riferimento alle specifiche tecniche delle caldaie utilizzate;
- qualità del cippato in funzione della tecnologia/tipologia di stoccaggio adottato;
- abbattimento delle emissioni nocive e recupero/rimozione delle ceneri (abbattimento Nox, abbattimento inquinanti solidi, impianti a condensazione, sistemi di rimozione manuali e automatici a coclea e pneumatici).

#### **8.2.8.3.8.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 50.000,00 e massima di € 300.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.8.3.8.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.8.3.8.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.8.3.8.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.8.3.8.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.8.3.8.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.8.3.8.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile

Definizione della nozione di “strumento equivalente”

[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD][DA RD – C(2014)1460]

#### **8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.8.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.8.4.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

Per le operazioni di imboschimento sono concessi aiuti sulla base di quota parte dei costi di impianto e delle spese di manutenzione, nonché dei mancati redditi.

In analogia con quanto sviluppato per gli analoghi interventi del PSR del precedente periodo di programmazione

- i computi dei massimali per i costi di impianto, dei costi semplificati per la categoria “preparazione dei terreni e messa a dimora” e dei costi di manutenzione, sono sviluppati sulla base di analisi di interventi standard applicando i costi unitari dei prezzari regionali;
- i mancati redditi sono correlati ai valori di Beneficio fondiario riportati nella giustificazione della misura 13.

### **8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura**

Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie impiegabili in funzione delle diverse tipologie di imboschimento sono identificate agli allegati di cui alle tabelle dal n. 13 al n. 16.

Al fine di evitare inappropriati interventi di imboschimento sono messi in atto i seguenti accorgimenti:

- In generale
- obbligatorietà della presentazione di un elaborato tecnico a corredo della domanda di aiuto;
- Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti
- oltre agli elenchi di specie di cui alle Linee Guida, riportati nelle allegate tabelle dalla n. 13 alla n. 16, è determinante l'attuazione della L.R. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (vedi anche Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386) a recepimento della Direttiva 1999/105/CE; la certificazione del materiale è condizione di ammissibilità al pagamento e vi è l'intenzione di acquisire a sistema le informazioni sulla provenienza del materiale;
- assoggettamento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per interventi di imboschimento eccedenti determinate estensioni (20 ha);
- assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti per interventi riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette.
- Per la sottomisura 8.1.A
- la sussistenza di un elenco di specie (autoctone) arboree (tabella n. 13) ed arbustive (tabella n. 14) con caratterizzazione dell'ambito territoriale di utilizzo;
- la sussistenza di tipologie di imboschimenti per ambito territoriale di riferimento (tabella n. 14) – le Linee guida attualmente vigenti prescrivono un livello adeguato di utilizzo delle specie caratterizzanti i boschi di riferimento;
- Per la sottomisura 8.1.B
- la generale previsione della realizzazione di impianti “consociati” con moduli e consociazioni che non si differenziano di molto dalle mescolanze di impianti di cui alla sottomisura 8.1, con la sola eccezione per gli impianti di pioppicoltura;
- la previsione di limiti di estensione delle superfici richiedibili nelle singole domande di aiuto e dell'estensione delle singole unità imboschite relative all'unica tipologia di impianto monospecifica (pioppicoltura)
- la previsione dell'assoggettamento alle disposizioni inerenti ai Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di impianto.

Gli interventi di imboschimento sono attesi principalmente nel territorio regionale di pianura caratterizzato da basso tasso di boscosità e da condizioni climatiche che si differenziano fra pianura litoranea e pianura interna.

Nelle zone di collina e montagna sono attesi interventi volti rispondere a bisogni e problematiche puntuali; la prima è costituita all'esigenza di contrastare la perdita di soprassuoli caratterizzati dalla presenza di *Castanea sativa*, la seconda è rappresentata dalla necessità di rafforzare e stimolare l'attenzione delle aziende agricole alla gestione delle superfici forestali anche facendo leva sulla marginale valorizzazione dei prodotti non forestali.

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]  
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.5

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]  
Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.**

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.3

**Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

**Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati**

**Prevenzione e ripristino delle foreste. Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.**

Vedi paragrafo nella sezione sottomisura 8.3.

**Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.2.

**Prevenzione e ripristino delle foreste. Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste**

Vedi paragrafo nella sezione sottomisura 8.3.

**Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]**

I requisiti minimi ambientali sono correlati alle Linee guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e agli elenchi di specie e alle tipologie di boschi di cui alle tabelle dalla n. 13 alla n. 16.

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile**

Per le operazioni della misura interessate dalla condizione della disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti, il limite di estensione delle superfici condotte/gestite soggette a detta condizione è individuato in 100 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5ha ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

Le operazioni per le quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritte nelle sezioni relative alle specifiche sottomisure.

Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

#### ***8.2.8.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

Elenchi delle Specie allegati alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”

DGR 874/2088 e DGR 196/2010

- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 delle Linee Guida)*

I cloni di pioppo ibrido impiegabili nelle specifiche tipologie di intervento dell'operazione 8.1.B sono quelli ammessi dal Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione.

Misura 8 Tabella n. 13 – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arboree (allegato n. 1 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 1						
ELENCO SPECIE ARBOREE						
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C	
3	Ac	Acero campestre ( <i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI
6	Ca	Bagolaro ( <i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO
7	Cb	Carpino bianco ( <i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI
8	Oc	Carpino nero ( <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI
9	Cs	Castagno ( <i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI
11	Pav	Ciliegio ( <i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI
14	Qr	Farnia ( <i>Quercus robur</i> )	X	X	X	SI
15	Fe	Frassino maggiore ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI
16	Fa	Frassino ossifillo ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> Biob.)	X	X		SI
17	Ma	Gelso bianco ( <i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO
17	Mn	Gelso nero ( <i>Morus nigra</i> L.)				NO
18	Qi	Leccio ( <i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI
19	Pr	Magaleppo ( <i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO
20	Ma	Melo selvatico ( <i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune ( <i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre ( <i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI
24	Ag	Ontano nero ( <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI
25	Fo	Orniello ( <i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
26	Py	Pero selvatico ( <i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
27	Ppi	Pino domestico ( <i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
28	Pp	Pino marittimo ( <i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
29	Ps	Pino silvestre ( <i>Pinus sylvestris</i> L.)			X <sup>(1)</sup>	SI
30	Pal	Pioppo bianco ( <i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
31	Pni	Pioppo nero ( <i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
32	Pt	Pioppo tremolo ( <i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
33	Qc	Cerro ( <i>Quercus cerris</i> L.)		(2)	X <sup>(2)</sup>	SI
34	Qpe	Rovere ( <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
35	Qpu	Roverella ( <i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
36	Sa	Salice bianco ( <i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
36	Ssp	Salici ( <i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
37	Ce	Siliquastro ( <i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
38	So	Sorbo domestico ( <i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
39	St	Ciavardello ( <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
42	Tc	Tiglio selvatico ( <i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

(1) Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

(2) Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 14 – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

<b>BOSCHI DI RIFERIMENTO</b>			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	<b>Qi Qr Cb Fo Fa</b>	Pal Um Ppi
B Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	<b>Qr Um Ag</b>	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	<b>Qr Fa Cb</b>	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi riparali	P C	<b>Pal Pni Sa Qr Ag</b>	Um Fa Cb Ssp Qc <sup>(2)</sup>
E Boschi collinari querceti mesofili	C	<b>Qpu Oc</b>	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc <sup>(2)</sup> Ps <sup>(1)</sup>
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	<b>Fo Oc</b>	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc <sup>(2)</sup>

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

<sup>(1)</sup> Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

<sup>(2)</sup> Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 15 – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboscamenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 2					
ELENCO SPECIE ARBUSTIVE					
SPECIE			Ambiti territoriali		
			L	P	C
1	<del>Cr</del>	<del>Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus L.</i>) (1)</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	
2	Bs	Bosso ( <i>Buxus sempervirens L.</i> )	X	X	X
3	Cma	Corniolo ( <i>Cornus mas L.</i> )			X
4	Cor	Emero ( <i>Coronilla emerus L.</i> )			X
5	Fra	Frangola ( <i>Frangula alnus Miller</i> )	X	X	X
6	Euo	Fusaggine ( <i>Euonymus europaeus L.</i> )		X	X
7	Jc	Ginepro ( <i>Juniperus communis L.</i> )			X
8	Sj	Ginestra odorosa ( <i>Spartium junceum L.</i> )		X	X
9	Lig	Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare L.</i> )		X	X
10	La	Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides Medicus</i> )			X
11	Mes	Nespolo ( <i>Mespilus germanica L.</i> )		X	X
12	Cav	Nocciolo ( <i>Corylus avellana L.</i> )	X	X	X
13	Ela	Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifolia L.</i> )	X	X	
14	Hr	Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides L.</i> )		X	X
15	Pal	Paliuro ( <i>Paliurus spina-christi Miller</i> )		X	
16	Vo	Pallone di maggio ( <i>Viburnum opulus L.</i> )		X	
17	Psp	Prugnolo ( <i>Prunus spinosa L.</i> )	X	X	X
18	Sni	Sambuco ( <i>Sambucus nigra L.</i> )	X	X	X
19	Csa	Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea L.</i> )	X	X	X
20	Rha	Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus L.</i> )		X	
21	T	Tamerice ( <i>Tamarix gallica L.</i> )	X	X	X
22	Col	Vescicaria ( <i>Colutea arborescens L.</i> )		X	X
24	Vit	Lentaggine ( <i>Viburnum tinus L.</i> )	X	X	X
25	Vil	Lantana ( <i>Viburnum lantana L.</i> )		X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

(1) Escluso da DGR 196/2010

Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 16 – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboscamenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 3

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio

SPECIE			Ambiti territoriali			Parac adute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno ( <i>Castanea sativa</i> Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio ( <i>Prunus avium</i> L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia ( <i>Quercus robur</i> )	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco ( <i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero ( <i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune ( <i>Juglans regia</i> L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico ( <i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco ( <i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	p	15	SI
31	Pni	Pioppo nero ( <i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	15	SI
34	Qpe	Rovere ( <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico ( <i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello ( <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico ( <i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre ( <i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle  
p Per finalità paracadute

\* Per impianti di arboricoltura da legno monospecifici sono impiegabili unicamente i cloni di Pioppo ibrido ammessi dal “Disciplinare di produzione integrata per il pioppo” (nella stesura approvata dalla Regione al momento della presentazione della domanda di aiuto).

- Tabella – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 delle Linee Guida)

## 8.2.9. M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)

### 8.2.9.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro–climatico ambientali” e considerando 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 8.2.9.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

Dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle superfici agricole atti a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La misura persegue i seguenti obiettivi/fabbisogni emersi a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato:

**F13** “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico.”

**F14** “Espansione di produzioni a minore pressione sull'ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole.”

**F16** “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche.”

**F17** “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.”

**F22** “Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici.”

In particolare la misura, attraverso le operazioni specificate, contribuisce al perseguimento delle Priorità sotto indicate:

**alla Priorità P4** “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e alle seguenti Focus area:

- **P4A** – “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” con le seguenti operazioni:
  - 10.1.E** Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica
  - 10.1.F** Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica
  - 10.1.G** Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva
  - 10.1.I** Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
  - 10.1.L** Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
- **P4B** – “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.”

con le seguenti operazioni:

**10.1.A** Produzione integrata

**10.1.H** Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prodotti fitosanitari

- **P4C** – “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.” con le seguenti operazioni:

**10.1.C** Incremento della sostanza organica

**10.1.D** Agricoltura conservativa

**alla Priorità P5** “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e alla seguente Focus area:

- **P5D** – “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.” con la seguente operazione:

**10.1.B** Gestione degli effluenti

La misura presenta effetti secondari anche sulle priorità di seguito indicate:

**Priorità P5** “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e sulle seguenti Focus area:

- **P5A** – “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.” con le seguenti operazioni:

**10.1.A** Produzione integrata

**10.1.C** Incremento della sostanza organica

**10.1.D** Agricoltura conservativa

- **P5E** – “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.” con le seguenti operazioni:

**10.1.A** Produzione integrata

**10.1.B** Gestione degli effluenti

**10.1.C** Incremento della sostanza organica

**10.1.D** Agricoltura conservativa

**10.1.I** Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

**10.1.L** Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

**Priorità P3** “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” e sulla seguente Focus area:

- **P3A** – “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” con la seguente operazione

**10.1.A** Produzione integrata

La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento delle seguenti priorità trasversali:

**“Ambiente” e “Cambiamenti climatici”** con tutte le operazioni in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici:

**10.1.A** Produzione integrata

**10.1.B** Gestione effluenti

**10.1.C** Incremento della sostanza organica

**10.1.D** Agricoltura conservativa

**10.1.E** Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica

**10.1.F** Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

**10.1.G** Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva

**10.1.H** Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prodotti fitosanitari

**10.1.I** Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

**10.1.L** Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

**“Innovazione”** in campo agricolo con le seguenti operazioni in quanto promuovono la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici:

**10.1.A** Produzione integrata

**10.1.D** Agricoltura conservativa

Con particolare riferimento alle **operazioni 10.1.H e 10.1.I**, ove non diversamente disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici di realizzazione/gestione di elementi caratteristici del paesaggio agrario o le superfici a seminativo oggetto di ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali – Misure agro–ambientali del Regolamento (CEE) n. 2078/92, del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misure agro–ambientali e Misura investimenti non produttivi del Regolamento (CE) 1698/05 e Pagamenti agro–climatico–ambientali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – possono ritornare, al termine dell’impegno, ad essere pienamente disponibili e, pertanto, possono riacquisire lo stato di origine, inclusa la messa a coltura che le caratterizzava prima dell’adesione agli impegni stessi.

**8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

#### **8.2.9.3.1. 10.1.A – Produzione integrata**

##### **8.2.9.3.1.1. Sotto–misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### **8.2.9.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione persegue prevalentemente il soddisfacimento del fabbisogno F16 all'interno della Focus area P4B, secondo quanto emerso a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato. Contribuisce inoltre alle focus area P4A, P4C, P4D e P4E.

L'operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura integrata; sono previsti aiuti diversificati per:

- introduzione: primi 5 anni di adesione alla produzione integrata

- mantenimento: per aziende aderenti alla Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di adesione, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE n. 1308/2013).

Le aziende aderenti all’Azione devono adottare sull’intera SAU aziendale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura”), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della *L. 4 del 3 febbraio 2011 (DM istitutivo in fase di approvazione)*.

L’impegno quinquennale riguarda l’intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E’ prevista la possibilità di adesione all’impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure superiore a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

Le norme di produzione integrata contenute nei DPI riguardano i seguenti aspetti:

#### A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione che prevede nei cinque anni la presenza di almeno tre diverse colture. Il ristoppio della stessa coltura non è ammesso fatto salvo per alcune colture indicate nei DPI. Ulteriori indicazioni specifiche su intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture sono indicate nei DPI.

#### B) Fertilizzazione

Le disposizioni inerenti la fertilizzazione contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) sono basate sui seguenti principi, fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle “Norme generali” e “Norme di coltura” dei DPI;
- definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell’andamento climatico;
- impiego razionale degli effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell’assorbimento degli elementi nutritivi

#### C) Irrigazione

I DPI (nelle “Norme generali” e “Norme di coltura”) indicano l’impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono l’epoca e il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l’obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali.

#### D) Gestione del suolo

I DPI (nelle “Norme generali” e “Norme di coltura”) riportano l’impegno delle aziende a rispettare alcuni vincoli relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l’obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti.

#### E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di

“Norme generali” e di specifiche tabelle riportate nelle “Norme di coltura” . La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l’uomo e l’ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza, così come previsto dal punto A.7.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale della Direttiva 128/09/UE) pubblicato con Decreto 22/01/2014.

Inoltre le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a regolazione, presso centri autorizzati, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; la regolazione dovrà essere eseguita ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti. Si opererà quindi in conformità ai punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale della Direttiva 128/09/UE) pubblicato con Decreto 22/01/2014.

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con la operazione produzione integrata possono essere adottati eventuali impegni accessori volontari aggiuntivi (descritti analiticamente all'interno dei DPI) che migliorano le performance ambientali della Operazione produzione integrata quali ad esempio:

- impiego di tecniche di difesa integrata avanzate (impiego della confusione sessuale, di preparati biologici, solarizzazione in sostituzione di prodotti chimici)
- eliminazione dell'impiego di fitoregolatori
- impiego teli pacciamanti biodegradabili
- impiego cover crop
- impiego del sistema Irrinet per la il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione

E' poi consentita sempre sulle medesime superfici anche la adozione di ulteriori operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali quali:

- operazione 10.1 C Incremento sostanza organica
- operazione 10.1 B Gestione degli effluenti

Infine possono essere previste su diverse superfici aziendali altre operazioni della misura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Agricoltura conservativa (Operazione 10.1.D), Conservazione degli spazi naturali (Operazione 10.1.I) e di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (Operazione 10.1.L).

La adozione di tali tecniche comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base di seguito definiti come riportato in “Importi e aliquote di sostegno”.

La adesione agli impegni accessori volontari aggiuntivi e/o alle operazioni della sottomisura 10.1 sopra indicate assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

#### **8.2.9.3.1.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

#### **8.2.9.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.9.3.1.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.9.3.1.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto della presente operazione erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione.

#### **8.2.9.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

#### **8.2.9.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari:

- è assegnata priorità alle Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e alle aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; in subordine alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e alle aree della Rete Natura 2000, le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla operazione Produzione integrata;
- adozione della certificazione da parte di enti terzi;
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sotto-misure o operazioni ACA (adesione o presentazione domanda aiuto);
- adesione alla sottomisura 16.5 Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso (adesione o presentazione domanda aiuto).

#### **8.2.9.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

*Introduzione Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:*

- *Foraggere 90*
- *Seminativi 120*
- *Bietola, riso e proteaginose 255*
- *Ortive e altre ann. 310*
- *Olivo e Castagno 340*
- *Vite e frutti-feri minori 450*
- *Arboree principali 530*

*Mantenimento Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:*

- *Foraggere 68*
- *Seminativi 90*
- *Bietola, riso e proteaginose 191*
- *Ortive e altre ann. 233*
- *Olivo e Castagno 255*
- *Vite e frutti-feri minori 338*
- *Arboree principali 398*

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori aggiuntivi verranno concessi su base annuale, sulle

superfici direttamente interessate, i seguenti aiuti:

- impiego di tecniche di difesa integrata avanzate: 30–450 Euro/ha (in funzione della tipologia/coltura)
- eliminazione dell'impiego di fitoregolatori: 120 Euro/ha
- impiego teli pacciamanti biodegradabili: 260 Euro/ha
- impiego cover crop: 170 Euro/ha
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi o di ulteriori operazioni della sottomisura 10.1 i massimali previsti nell'Allegato II del Reg. 1305/2013.

#### **8.2.9.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.1.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.1.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.A** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); recepimenti regionali: Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE Art. 30 del TITOLO III delle “MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA” di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, ”Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.”; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e

relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, Supplemento ordinario n. 190) e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; recepimento regionale: Deliberazione della Giunta regionale n. 2045 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell’istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.”;

- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche;
- Standard 2.2 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – avvicendamento delle colture;
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa)

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari elencati nello specifico box di misura.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i

seguenti:

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari;
- Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti.

Nella tabella 1 – **Operazione 10.1.A** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 1 – Operazione 10.1.A "Baseline" prima parte

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:		Impegno agro-climatico-ambientale
<b>Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti</b>	<b>Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo</b>	
<b>Atto B9 - CGO 10</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 - prima e seconda frase.	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) che prevede solo la registrazione degli interventi fitosanitari	Registrazione degli interventi fitosanitari, e dei relativi parametri di giustificazione (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole)
<b>Atto B9 - CGO 10</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 - prima e seconda frase.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievo dei parametri di giustificazione dei trattamenti (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole)</li> <li>- Uso dei soli prodotti fitosanitari selezionati in base a Decisione CE 96/3864 del 30/12/96 previa giustificazione e con le ulteriori restrizioni in termini di nr. trattamenti come indicato nella scheda di azione</li> </ul>
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN	Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione preventivo e vincolante, per ciascuna coltura e area omogenea aziendale, con registrazione delle utilizzazioni
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Ai fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede in terreni a seminativo -l'inerbimento delle aree limitrofe ai corpi idrici vietate alla distribuzione degli effluenti; -nei seminativi, la distribuzione di effluenti su residui colturali.	Mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 30 settembre di ciascun anno d'impegno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un erbaio intercalare di colture graminacee;</li> <li>- oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie;</li> <li>- oppure di una coltura da sovescio.</li> </ul>
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni	Non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la concimazione azotata chimica o organica con liquami;</li> <li>- il pascolo;</li> <li>- i trattamenti fitosanitari;</li> <li>- i diserbanti chimici, fatta eccezione per l'impiego di glyphosate, glufosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva.</li> </ul>

Tabella 1 – Operazione 10.1.A "Baseline" seconda p arte

<b>Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:</b>		<b>Impegno agro-climatico-ambientale</b>
<b>Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti</b>	<b>Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo</b>	
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti) che prevede l'uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni.	Ai fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede norme unicamente su seminativi	Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a: - mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo; - non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico.
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</b> Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: vedi punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con Decreto 22/1/2014.	Fino al 26/11/2014 - per le irroratrici dei contoterzisti - e fino al 26/11/2016 - per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti eseguito da officine accreditate
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni	Campionamento e analisi chimico-fisiche per determinare le dotazioni in elementi nutritivi del terreno, secondo la metodologia individuata nei DPI (Disciplinari di Produzione Integrata)
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti</b> Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006	Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione	
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- Le modalità di impiego di fosforo e potassio non sono contemplate. - Sono individuati gradi di efficienza relativi ai periodi di distribuzione per coltura o gruppi colturali	Modalità di impiego dei fertilizzanti: - divieto di distribuire P e K in copertura, N solo in presenza della coltura e con dosi massime di 100 kg/ha (60 kg/ha per le arboree) per intervento; - per gli ammendanti organici e gli effluenti zootecnici sono ammesse distribuzioni soltanto a media e alta efficienza nell'assorbimento dell'azoto
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti</b> Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006: Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari	Le "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" individuano i gradi di efficienza attinenti al territorio regionale	

### **8.2.9.3.2. 10.1.B – Gestione degli effluenti**

#### **8.2.9.3.2.1. Sotto–misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### **8.2.9.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione promuove la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, che sono apportate in ambito agricolo principalmente dai suoli e secondariamente dalle fermentazioni enteriche e dalla gestione delle deiezioni, applicando modalità di utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato da impianti di digestione anaerobica, che prevedono tecniche volte al contenimento dell'emissione di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) in atmosfera, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P5D** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F22**.

Il maggior contenimento dei rilasci dell'azoto ammoniacale in forma gassosa si ha con l'utilizzo di attrezzature che effettuano l'iniezione dell'effluente fluido nel terreno ed in minor misura anche con distribuzioni senza interrimento, ma effettuate raso suolo a pressione atmosferica.

Le buone tecniche di spandimento da promuovere e che l'azienda s'impegna ad adottare sono quelle indicate dal DM 7 aprile 2006 e più precisamente:

- spandimento raso;
- a pressione atmosferica;
- interrimento immediato.

Le distribuzioni e il relativo percorso effettuato dalle macchine dovrà avvalersi anche del tracciato GPS o, in alternativa all'uso del GPS, una comunicazione preventiva all'ADG di almeno 3 giorni in cui vengono indicati il luogo e il tipo di distribuzione da eseguire.

L'impegno di durata quinquennale riguarda la SAU aziendale che, almeno una volta all'anno, è soggetta allo spandimento dei liquami.

L'operazione è compatibile con altri interventi agro-climatici-ambientali quali: Produzione integrata (**10.1.A**), Incremento della sostanza organica (**10.1.C**) ed Agricoltura conservativa (**10.1.D**).

#### **8.2.9.3.2.3. Tipo di sostegno**

Pagamento per unità di superficie interessata dalla distribuzione con tecniche a bassa emissione.

#### **8.2.9.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

Regolamento Regione Emilia–Romagna 28 ottobre 2011, n.1;

Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro–alimentari”;

Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento

#### **8.2.9.3.2.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.9.3.2.6. Costi ammissibili**

Si riconoscono i maggiori oneri derivanti dall'adozione delle tecniche di distribuzione a bassa emissione rispetto allo spandimento tradizionale col carro botte munito di piatto deviatore o di gettone e all'uso del GPS.

#### **8.2.9.3.2.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto:

- le superfici collocate sul territorio regionale;
- i soggetti che sulla base di quanto riportato nella “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica”, presentata ai sensi del Reg. n. 1 del 28 ottobre 2011, sono autorizzati ad effettuare l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti su superfici del territorio regionale.

#### **8.2.9.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali o approcci collettivi che, avendo una ricaduta più ampia e concentrata, risultano più efficaci;
- maggiore estensione della superficie impegnata.

#### **8.2.9.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il contributo previsto è di 100 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione con tecniche a basso impatto.

In caso di adozione congiunta con altre operazioni agro climatiche ambientali l'aiuto verrà ridotto del 35%.

#### **8.2.9.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.2.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.2.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.9.3.2.10.4. Impegni agro-climatico-ambientali**

##### **8.2.9.3.2.10.4.1.1. Verifica dei metodi di impegno**

#### **8.2.9.3.2.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento**

**europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.B** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);

- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine;

Nella tabella 2 – **Operazione 10.1.B** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 2 – Operazione 10.1.B

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Tecniche di distribuzione	Obbligo di adottare tecniche di distribuzione a bassa emissione e di utilizzare quindi attrezzature specifiche; Obbligo di tracciare tramite GPS le distribuzioni o, in alternativa all'uso del GPS, una comunicazione preventiva all'AdG di almeno 3 giorni in cui vengono indicati il luogo e il tipo di distribuzione da eseguire.
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Tecniche di distribuzione	Uso di macchine per la distribuzione degli effluenti con bassa capacità di lavoro; maggiori difficoltà nella gestione delle operazioni di campo.

### 10.1.C – Incremento sostanza organica

#### 8.2.9.3.2.12. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.9.3.2.13. Descrizione del tipo di operazione

I contenuti in sostanza organica nei suoli regionali permangono medio-bassi, in particolare nella pianura romagnola, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici, delle asportazioni dei residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti. L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4C** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F17**.

E' stata considerata anche la necessità di modificare, nelle zone ad alta intensità zootecnica, l'attuale distribuzione disomogenea tra fertilizzazione organica e minerale, favorendo l'utilizzo di materiali palabili (provenienti da allevamenti che impiegano lettiera o da trattamenti di separazione del solido) nelle aziende ad indirizzo vegetale.

L'operazione prevede quindi due modalità d'intervento :

- Intervento 1: apporto di ammendanti commerciali da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75;
- Intervento 2: Introduzione di effluenti palabili di allevamento nelle pratiche di fertilizzazione dei terreni aziendali.

#### Intervento 1

La quantità di ammendante distribuita al suolo nell'arco di 5 anni deve essere uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro.

L'apporto complessivo sulle superfici oggetto d'impegno può essere opportunamente frazionato negli anni. A livello aziendale, sulle superfici oggetto d'impegno, il beneficiario dovrà apportare al terreno, per ogni anno, una quantità media di sostanza secca/ettaro di ammendante organico non inferiore a 2,5 tonnellate.

Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi stabiliti dai disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di materia organica del suolo.

Il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo d'impegno:

- le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti;
- i certificati di analisi del terreno, per i casi previsti ed in alternativa il dato ricavato dalla consultazione del Catalogo dei suoli.

#### Intervento 2

Sono utilizzabili gli effluenti palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami) ed i materiali a questi assimilati così come definiti dal Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011.

Il terreno oggetto d'impegno devono essere identificati nella Comunicazione presentata alla Provincia ai sensi del Regolamento sopra citato.

Con l'impiego dei concimi minerali non si deve coprire più del 60% del fabbisogno colturale in azoto definito prendendo a riferimento i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Regolamento regionale n. 1 del 28/10/2011.

In entrambi gli interventi:

- non è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione come definiti dal D.lgs. 99/92 ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici;
- è obbligatorio compilare la scheda di registrazione delle fertilizzazioni, come previsto dai Disciplinari di Produzione Integrata;
- l'impegno ha durata quinquennale.

L'operazione è abbinabile all'operazione Produzione integrata (**10.1.A**) e nel primo anno d'adesione anche all'operazione Agricoltura conservativa (**10.4.D**).

#### **8.2.9.3.2.14. Tipo di sostegno**

Pagamento per unità di superficie interessata dalla distribuzione di matrice organica.

#### **8.2.9.3.2.15. Collegamento ad altre normative**

Regolamento Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2011, n.1; Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari".

#### **8.2.9.3.2.16. Beneficiari**

I beneficiari sono gli Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.9.3.2.17. Costi ammissibili**

Si riconoscono i maggiori costi rispetto all'impiego dei fertilizzanti di sintesi che comporta l'acquisto e la distribuzione degli ammendanti e dei materiali palabili di origine zootecnica.

#### **8.2.9.3.2.18. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto:

- superfici collocate sul territorio regionale.
- per l'intervento 1, le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione Integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per km<sup>2</sup>, riportati nel Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.
- per l'intervento 2, le aziende agricole con OTE vegetale.

#### **8.2.9.3.2.19. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata e agricoltura conservativa);
- maggiore estensione della superficie impegnata.

#### **8.2.9.3.2.20. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il contributo previsto è di 180 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrice organica.

In caso di adozione congiunta con altre operazioni agro climatiche ambientali l'aiuto verrà ridotto del 35%.

#### **8.2.9.3.2.21. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.2.21.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.2.21.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.2.21.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.2.22. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.C** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 2.2 – avvicendamento delle colture;
- Standard 3.1 – Uso adeguato delle macchine;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine.

Nella tabella 3 – **Operazione 10.1.C** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 3 – Operazione 10.1.C

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Incremento S.O. intervento 1 (ammendanti commerciali)	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo ammendanti, come da all. 2 D.Lgs. 75/2010); Acquisizione dati terreno (analisi o consultazione catalogo); Registrazione di tutte le distribuzioni di fertilizzanti.
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Incremento S.O. intervento 2 (effluenti palabili)	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo letami ed assimilati, come da Reg. Regionale n.1 2011); Certificazione dell'origine e delle caratteristiche chimico-fisiche del fertilizzante; Registrazione di tutte le distribuzioni di fertilizzanti.
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Incremento S.O. interventi 1 e 2	Uso di macchine per la distribuzione degli effluenti con bassa capacità di lavoro; maggiori difficoltà nella gestione delle operazioni di campo.

### 8.2.9.3.3. 10.1.D – Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

#### 8.2.9.3.3.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.9.3.3.2. Descrizione del tipo di operazione

La riduzione del contenuto in sostanza organica del suolo (SOM) è una minaccia per il mantenimento della fertilità e della produttività agricola. Le lavorazioni, particolarmente quelle che determinano il rivoltamento degli strati del terreno, come l'aratura, espongono la porzione sottosuperficiale del suolo agli agenti atmosferici, favorendo la mineralizzazione della SOM. Al contrario i suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna, opportunamente gestiti, hanno la possibilità di sequestrare in media fino a 14 t SOM/ha, riducendo così il C emesso in atmosfera e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'operazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4C** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F17**. In particolare, i beneficiari dell'operazione si impegnano ad applicare impegni per un **periodo di sei anni**, ai quali possono scegliere di aggiungere impegni aggiuntivi volti a potenziare i risultati ottenibili con l'impegno base.

Si distinguono pertanto due livelli di attuazione dell'operazione: un livello base, comune a tutti gli aderenti all'operazione, e tre azioni volontarie aggiuntive.

#### **Livello base di attuazione dell'operazione**

Il livello base di attuazione dell'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni :

- introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali e foraggere a ciclo annuale;
- le modalità di lavorazione consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till);
- i residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati;
- la superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale;
- su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia il divieto di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi;
- nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi che comunque evitino l'inversione dello strato superficiale di terreno;
- le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, a posizionare opportunamente il seme nel solco di semina, più eventuali altri prodotti, e a richiuderlo senza rivoltamento del terreno;
- le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.

#### **Azioni aggiuntive volontarie:**

##### **1. Copertura vegetale per la protezione del suolo.**

La semina di colture di copertura può prevenire l'erosione idrica nelle aree acclivi, contenere l'inquinamento delle acque dovuto ai nutrienti, mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, prevenendo la compattazione, con effetti positivi sulla qualità del suolo.

L'azione si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione,

al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive.

La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. La coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, ma devitalizzata in prossimità della semina della coltura principale successiva, mediante disseccamento o altre tecniche che non prevedano la lavorazione del terreno.

## **2. Distribuzione a ridotta emissione di ammoniaca di effluenti zootecnici/digestati.**

L'ammoniaca è un gas che determina acidificazione delle piogge e formazione di particolato atmosferico. I concimi ammoniacali non incorporati nel terreno possono disperdere grandi quantitativi di ammoniaca in atmosfera, fino ad un terzo del quantitativo di azoto distribuito. In caso di distribuzione di concimi organici su colture condotte con tecniche conservative è opportuno avvalersi di modalità di distribuzione che riducano le perdite di azoto ammoniacale in forma gassosa e aumentino l'efficienza del concime, ma che non comportano il rivoltamento del terreno.

L'azione consiste nella distribuzione dei concimi organici fluidi, come liquami zootecnici o digestati, mediante utilizzo di attrezzature con modalità "a raso" ovvero per iniezione nei centimetri superficiali del terreno ovvero con impianti microirrigui a bassa pressione interrati o meno.

## **3. Incremento sostanza organica del suolo con distribuzione di ammendanti.**

La distribuzione di sostanza organica stabilizzata, sotto forma di ammendante (letame, compost, frazioni solide stabilizzate da liquame o digestato) può bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, oltre che rendere disponibili nutrienti in maniera graduale. Per ottenere tali positivi effetti è necessario provvedere a incorporare l'ammendante nel terreno, esclusivamente e per una sola volta all'avvio del periodo di impegno.

L'azione consiste nella distribuzione di sostanza organica sotto forma di ammendante (letame, compost, digestato compostato) antecedentemente all'applicazione delle tecniche di agricoltura conservativa.

In particolare, deve essere distribuito ed interrato un quantitativo minimo di 12,5 t/ha in sostanza secca di ammendante. L'intervento di fertilizzazione deve effettuarsi prima della semina della coltura principale prevista in avvio della conversione all'agricoltura conservativa, ottimizzando, così, l'effetto della non lavorazione.

Ammendanti ammessi: letame, digestato compostato e ammendanti commerciali, compreso il compost di qualità, come definiti nell'all.2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche.

Non è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

### **8.2.9.3.3.3. Tipo di sostegno**

La tipologia di aiuto previsto sono pagamenti per superficie così come derivanti dalla giustificazione degli aiuti; essi sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni di gestione assunti mediante l'adesione all'operazione in oggetto.

### **8.2.9.3.3.4. Collegamento ad altre normative**

### **8.2.9.3.3.5. Beneficiari**

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.9.3.3.6. Costi ammissibili**

Gli aiuti sono a supporto dei maggiori oneri e minori redditi conseguenti all'introduzione dell'agricoltura conservativa, rispetto a quella convenzionale.

#### **8.2.9.3.3.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

L'azione non si applica ai terreni ricadenti nelle zone montane.

La superficie minima di adesione all'agricoltura conservativa è di 4 ettari, fino ad un massimo di 20 ettari.

#### **8.2.9.3.3.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si individuano i seguenti principi di selezione:

- principi territoriali: collocazione in collina e, in subordine, nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla Direttiva 91/676/CEE
- principi tecnici: maggiori benefici ambientali determinati sulla base della superficie sotto impegno.

#### **8.2.9.3.3.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il valore massimo di sostegno finanziario per l'applicazione degli impegni base e delle azioni aggiuntive volontarie sulle superfici oggetto di impegno è **280 Euro/ha/anno**.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno prevista di sei anni.

#### **8.2.9.3.3.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.3.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.3.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.3.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.3.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.D** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Standard 1.2 – BCAA 4 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – copertura minima del suolo. In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. In assenza di provvedimenti delle

Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;

- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 2.2 – avvicendamento delle colture;
- Standard 3.1 – non presente nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 – uso adeguato delle macchine;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati.

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Standard 1.2 – BCAA 4 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – copertura minima del suolo;
- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 3.1 – non presente nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 – uso adeguato delle macchine;

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Nella tabella 4 – **Operazione 10.1.D** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 4 – Operazione 10.1.D

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
1.2 - BCAA 4	Copertura minima del suolo (solo terreni che manifestano fenomeni erosivi)	assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 1 Copertura vegetale (su tutte le superfici oggetto di impegno)	Semina su sodo di specie vegetali intercalari (cover crops) e successiva devitalizzazione prima della semina della coltura in successione
1.2 - BCAA 4	Copertura minima del suolo (solo terreni che manifestano fenomeni erosivi)	tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Ag. conservativa - impegno base (su tutte le superfici oggetto di impegno)	Eliminazione delle lavorazioni del terreno (minore produzione), divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali
Standard 2.1 - BCAA 6	Gestione delle stoppie	vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie	Ag. conservativa - impegno base	Divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Ag. conservativa - impegno base	Eliminazione delle lavorazioni del terreno (minore produzione).
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 2 Distribuzione effluenti a ridotta emissione	Distribuzione di concimi organici fluidi (reflui) solo con tecniche a bassa emissione (distribuzione a raso, iniezione, microirrigazione, interrata o no)
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali)	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 3 Incremento SO con distribuzione ammendanti	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo ammendanti, come da all. 2 D.Lgs. 75/2010). Certificazione di origine e caratteristiche chimico-fisiche del fertilizzante.

#### **8.2.9.3.4. 10.1.E – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica**

##### **8.2.9.3.4.1. Sotto-misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### **8.2.9.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione**

La biodiversità rappresenta un capitale che in questi anni sta conquistando il giusto riconoscimento, quale fonte di salvaguardia e di sviluppo della “qualità” delle produzioni e il recupero del legame con il territorio.

Tutelare le razze autoctone non significa rinunciare alla competitività, ma aggiungere un elemento di valorizzazione delle produzioni tradizionali, che possa essere riconosciuto e remunerato dal mercato.

L'operazione è finalizzata alla salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali minacciate di erosione genetica e favorire il rientro nel regime di produzione zootecnica di un'agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale per prodotti di elevata qualità, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F14**.

Inoltre questo sostegno alla zootecnia, in particolari zone marginali di collina e di montagna è in grado di favorire il mantenimento di un tessuto socio-economico e la tutela ambientale di aree in via di spopolamento, rappresentando una forma di integrazione al reddito in aziende multifunzionali, coinvolgendo in particolare i giovani imprenditori e gli operatori del settore.

Mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie ed a un minore impatto sulle risorse ambientali.

La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono, i beneficiari della presente operazione si impegnano a:

- mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.

##### **8.2.9.3.4.3. Tipo di sostegno**

Il tipo di aiuto consta nel pagamento a UBA.

La conversione delle UBA viene effettuata in conformità all'Allegato del regolamento di esecuzione del 1305/2013.

##### **8.2.9.3.4.4. Collegamento ad altre normative**

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 11 maggio 1981 (Razza ovina appenninica e razza ovina Massese).

Decreto del Ministero politiche agricole e forestali n. 20461 del 16 febbraio 2006 (Cavallo Delta).

Decreto del Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 15944 del 14 luglio 2010 (Cavallo Appenninico).

#### **8.2.9.3.4.5. Beneficiari**

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri soggetti gestori del territorio così come definito dal comma 2 dell'articolo 28 del Reg. CE 1305/2013.

#### **8.2.9.3.4.6. Costi ammissibili**

Maggiori costi sostenuti ed eventuali mancati redditi dovuti all' allevamento e mantenimento degli animali appartenenti alle razze ammissibili a sostegno.

#### **8.2.9.3.4.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto gli allevatori del territorio regionale che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie o riconosciute da appositi Decreti Nazionali e che rispettino le seguenti condizioni:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o registri anagrafici Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

La Regione Emilia–Romagna si riserva di modificare l'elenco delle razze ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie o all'istituzione di nuovi Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o di Libri genealogici o in base a ulteriori Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

#### **8.2.9.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si stabilisce la priorità all'allevamento delle razze in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- iscrizione al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie;
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque

approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;

- adesione ad altri impegni previsti dal PSR (stessa Focus area/Priorità).

#### **8.2.9.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il sostegno è pari a 200 euro/UBA.

#### **8.2.9.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.4.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.4.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.4.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.4.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

#### **Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica**

Bovini: Bovino Reggiano, Bovino Romagnolo, Bovino Modenese, Bovino Ottonese–varzese, Bovino Pontremolese, Bovino Garfagnino.

Ovini: Ovino Cornigliese, Ovino Cornella bianca, Ovino “Appenninica”, Ovino “Massese”.

Equini: Cavallo del Ventasso, Cavallo Bardigiano, Cavallo Agricolo Italiano T.P.R., Cavallo Delta, Cavallo Appenninico.

Suini: Suino “Mora Romagnola”.

Asini: Asino Romagnolo.

Avicoli: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze "standard" e con razze locali.

#### **8.2.9.3.5. 10.1.F – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica**

##### **8.2.9.3.5.1. Sotto-misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### **8.2.9.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione**

Per contrastare l'abbandono di numerose cultivar sia orticole che frutticole che tradizionalmente venivano coltivate in Emilia Romagna, l'operazione è finalizzata a mantenere e incentivare la produzione derivante da queste antiche varietà autoctone, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F14**.

Le loro caratteristiche organolettiche, di resistenza alle avversità e di adattamento all'ambiente costituiscono un importante patrimonio da preservare e da considerare anche per la eventuale selezione di nuove cultivar anche in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto.

L'utilizzo delle varietà autoctone è complementare all'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima quali quelle relative alla produzione biologica e alla produzione integrata.

Sulle superfici oggetto di impegno con specie erbacee per almeno 5 anni devono essere rispettate le rotazioni utilizzando esclusivamente varietà a rischio di erosione genetica.

Con l'operazione proposta si sostiene la coltivazione ed il mantenimento in azienda delle varietà iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie della regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Legge regionale 1/2008.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.

I beneficiari della presente operazione si impegnano a:

- conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni gli impianti;
- per le colture erbacee impegno a mantenere per almeno 5 anni la rotazione di tali varietà a rischio di erosione genetica adottando sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale;
- adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite per l'operazione 10.1.A e le sottomisure 11.1 e 11.2;
- adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche per

- l'operazione 10.1.A e le sottomisure 11.1 e 11.2;
- nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato.

#### **8.2.9.3.5.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno dell'operazione consta nel pagamento a superficie, calcolato ad ettaro sulla base del tipo di coltura (arborea, erbacea).

#### **8.2.9.3.5.4. Collegamento ad altre normative**

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

#### **8.2.9.3.5.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri soggetti gestori del territorio così come definito dal comma 2 dell'articolo 28 del Reg. CE 1305/2013.

#### **8.2.9.3.5.6. Costi ammissibili**

Maggiori costi sostenuti ed eventuali mancati redditi per la conservazione ed il mantenimento in produzione delle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008.

#### **8.2.9.3.5.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008 e le cui superfici siano collocate sul territorio regionale. Per le varietà di vite non iscritte al Registro nazionale e non autorizzate per la coltivazione, sono ammissibili impianti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati.

#### **8.2.9.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si stabilisce la priorità alla conservazione delle cultivar in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- maggiore superficie oggetto di impegno;
- collocazione in aree di origine delle cultivar;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- adesione ad altri impegni previsti dal PSR (stessa Focus area/Priorità).

#### **8.2.9.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il sostegno è di:

600 euro/ha per le colture annuali

900 euro/ha per le colture perenni

#### **8.2.9.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.5.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.5.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.9.3.5.11.**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

#### **Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica**

VITE: Albana nera, Alionza, Angela, Belzamino, Bertinora, Bervedino, Biondello, Bsolla, Canina nera, Centesimino, Cornacchia, Famoso, Fogarina, Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco di Fiorano, Lambrusco Oliva, Lanzesa, Maligia, Malvasia aromatica di Parma, Melara, Negretto, Pelagos, Ruggine, Santa Maria, Scarsafoglia, Sgavetta, Spergola, Termarina, Trebbianina, Uva del Fantini, Uva del Tundè, Uva Tosca, Verdea, Vernaccina, Veruccese.

MELO: Abbondanza, Campanino, Durello, Durello di Ferrara, Durello di Forlì, Lavina, Musa, Musona, Poppina.

PERO: Angelica, Cocomerina d'inverno, Cocomerina precoce, Covate, Giugno, Mora di Faenza, Pero di S.Giovanni, Rampino, Scipiona, Virgolosa, Volpina.

CILIEGIO DOLCE: Corniola, Mora di Vignola.

ALBICOCCO: Reale di Imola, Tonda di Tossignano.

SUSINO: Zucchella.

PESCO: Bella di Cesena, Carota, Sanguigna, S. Anna Balducci.

CASTAGNO: Biancherina, Carrarese, Ceppa, Loiola, Marrone di Campora, Mascherina, Molana, Pastinese, Pistolese, Raggiolana, Rossola, Salvano.

OLIVO: Capolga di Romagna, Carbuoncion di Carpineta, Colombina, Cortigiana, Ghiacciolo, Grappuda, Orfana, Quarantoleto, Rossina, Selvatico.

ORTICOLE: Carciofo Moretto.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da coltivazione con varietà "standard" e con varietà locali.

#### **8.2.9.3.6. 10.1.G – Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva**

##### **8.2.9.3.6.1. Sotto-misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### **8.2.9.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione, di durata quinquennale, si articola in due tipi di intervento

Intervento a) Conservazione di corridoi ecologici per il potenziamento dei collegamenti tra aree ad elevata naturalità in aree agricole

L'intervento a) promuove la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il miglioramento dell'efficienza delle connessioni ecologiche di aree agricole pubbliche caratterizzate dalla presenza degli ambienti di cui alle operazioni **10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali** che devono essere gestiti secondo le prescrizioni riportate nelle suddette operazioni **10.1.I e 10.1.L**. Inoltre è previsto: lo sfalcio di prati stabili e argini con tempi e modalità di cui all'intervento b) della presente operazione e comunque atti a salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica. In tal modo l'intervento contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**.

L'Intervento a) si applica in aree demaniali, poste lungo le aste fluviali e dei principali corsi idrici dove più accentuata è stata la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali.

In particolare, dove gli agroecosistemi sono più presenti si dovranno mantenere i corridoi ecologici presenti e favorendo nuovi collegamenti tra gli habitat attraverso la manutenzione di "infrastrutture ecologiche" di riqualificazione ambientale finalizzata al ripristino delle connessioni ecologiche.

Oltre a costituire degli elementi di diversificazione e riqualificazione del paesaggio, infatti, esse

intervengono nel miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale in quanto rappresentano importanti aree di rifugio e di nutrimento, nonché siti riproduttivi per la fauna selvatica.

Lo sviluppo delle formazioni vegetali, infine, contribuirà a migliorare la capacità di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica e la sua fissazione nella biomassa arborea e nel suolo.

E' da considerare, inoltre, l'effetto positivo che la ricostruzione di aree di collegamento ecologico costituite da vegetazione arborea ripariale può avere per migliorare la qualità dei corpi idrici.

Intervento b) Gestione sostenibile della praticoltura estensiva

Per le aziende agricole, sempre a fini di tutela della biodiversità, l'operazione prevede un ulteriore intervento, per le superfici di pianura e collina, ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo dell'operazione 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone affette da vincoli naturali specifici", caratterizzate dalla presenza di praticoltura estensiva contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**. Tale Intervento b) è applicato sulle superfici agricole che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 con priorità per la tipologia di applicazione B2C "Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione". I beneficiari sono tenuti a rispettare i seguenti impegni

- non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;
- non spandere digestati;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate;
- obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;
- mantenere in efficienza la rete scolante;
- a tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, una apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

#### **8.2.9.3.6.3. Tipo di sostegno**

Il contributo, concesso in seguito alla presentazione di domanda di adesione su base volontaria, è rappresentato da un importo annuale, per ettaro di superficie agricola interessata.

#### **8.2.9.3.6.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.*

#### **8.2.9.3.6.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- per l'intervento a): Enti pubblici gestori di superfici agricole e forestali quali Enti di gestione per i parchi e la biodiversità, Parchi nazionali, Parco interregionale, Comuni, Consorzi di Bonifica);
- per l'intervento b): Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri gestori (consorzi di bonifica).

#### **8.2.9.3.6.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno le spese riferite alle seguenti tipologie di intervento di manutenzione e gestione del territorio:

- sfalcio di prati stabili e argini con tempi e modalità atti a salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica così come stabiliti per l'intervento b della presente operazione;
- manutenzione secondo le prescrizioni riportate nelle suddette operazioni 10.1.I e 10.1.L degli stessi ambienti previsti dalle medesime operazioni.

#### **8.2.9.3.6.7. Condizioni di ammissibilità**

L'operazione è applicabile:

- per l'intervento a) su superfici agricole ricadenti nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna; possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici agricole di proprietà pubblica ricadenti all'esterno della Rete Natura 2000 (appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, Consorzi di bonifica ecc.);
- per l'intervento b) esclusivamente nelle aree di pianura e di collina ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo dell'operazione 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone affette da vincoli naturali specifici", per superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013.

#### **8.2.9.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

La presente operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione:

per l'intervento a)

Superfici prioritarie: collegamenti ecologici in aree di pianura

per l'intervento b)

- Superfici prioritarie: superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C "Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione" dell'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;
- Maggiore superficie oggetto di intervento.

#### **8.2.9.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Per l'intervento a):

- maggiori costi per la gestione sostenibile di prati stabili: 150 euro/ettaro/anno
- manutenzione di ambienti: 700 euro/ettaro per gli ambienti di cui di cui alle operazioni **10.1.I**

## **Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.**

Per l'intervento b): 150 euro/ettaro/anno

### **8.2.9.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

#### **8.2.9.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

#### **8.2.9.3.6.10.2. Azioni di mitigazione**

#### **8.2.9.3.6.10.3. Valutazione generale della misura**

### **8.2.9.3.6.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.G** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal DM n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Emilia-Romagna dalla DGR n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; D.M. n. 184 del 17/10/2007 e DPR 357/97;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; D.M. n. 184 del 17/10/2007 e DPR 357/97;

recepimenti regionali Atti A1 e A5: DGR n. 1419 del 7/10/2013 che approva le Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) in recepimento DM N.184/07 ; DGR n. 893 del 2/07/2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28/03/2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; L.r. n. 7 del 14/04/2004 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9); DGR n. 1191 del 30/07/2007 recante l'approvazione dei criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS e delle Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04;

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7/04/2006; elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Dir. 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle “Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica” di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21/12/2005; R.r. n.1 del 28/10/2011 che approva le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23/04/2001; D. Lgs., n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; DGR n. 2045 del 23/12/2013 “Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle DGR n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.”;
- Standard 4.1 – (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Protezione del pascolo permanente;
- Standard 4.2 – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”);

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Standard 4.1 – (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Protezione del pascolo permanente;
- Standard 4.2 – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche.

Nella tabella 5 – **Operazione 10.1.G** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 5 – Operazione 10.1.G

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (DGR n.1419/2013)</p> <p>CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DGR n.1419/2013).</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone che nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietata "l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate".</p>	<p><b>Intervento a) Conservazione di corridoi ecologici per il potenziamento dei collegamenti tra aree ad elevata naturalità in aree agricole.</b>  Impegni di gestione secondo le prescrizioni riportate nelle operazioni 10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.</p>
<p>Atto B9 - CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 - prima e seconda frase</p>	<p>Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato</p>	<p><b>Intervento b) Gestione sostenibile della praticoltura estensiva:</b>  - non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;</p>
<p>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</p>	<p>Impegno a) La realizzazione di solchi acuari temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.  Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbiti o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p>	<p>- mantenere in efficienza la rete scolante</p>
<p>Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepito dal Regolamento regionale n. 1/2011</p>	<p>Il Regolamento regionale n. 1/2011 definisce in Regione le quantità massime di azoto apportabile alle superfici dentro e fuori le zone vulnerabili, e definisce nell'allegato 1 anche il carico animale massimo ammissibile per le superfici agricole della Regione. Nelle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha, corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro. Al di fuori delle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 4 UBA/Ha, corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro.</p>	<p>- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;</p>
<p>Standard 4.1 - (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Protezione del pascolo permanente che prevede anche l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque, oltre il "divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente".</p>	<p>Non è fatto obbligo di nessuna operazione finalizzata alla gestione attiva (sfalcio, trinciatura, pascolo) della copertura vegetale.</p>	<p>- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate,  - obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio.</p>

### **8.2.9.3.7. 10.1.H – Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prod fitosanitari**

#### **8.2.9.3.7.1. Sotto–misura:**

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### **8.2.9.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione è finalizzata principalmente ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, ma anche a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti tramite l'applicazione di tecniche di gestione aziendale e territoriali di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di fasce vegetate antideriva per i prodotti fitosanitari, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4B** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F16**.

#### **Fasce tampone di contrasto ai nitrati e bacini di fitodepurazione**

La gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di bacini di fitodepurazione in Emilia–Romagna persegue l'obiettivo di tutela delle acque dai **nutrienti azotati**, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque delineati dalla Direttiva CE 2000/60. Con il termine fascia tampone si identificano le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva fraposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua che intercettano i deflussi superficiali e sub–superficiali delle acque direzionate dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro sugli inquinanti veicolati dalle acque.

#### **Fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari**

Un ulteriore obiettivo dell'operazione è il miglioramento e la protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari così come previsti dal “Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” in attuazione della Direttiva 2009/128/CEE.

Dal momento che le fasce vegetate e non trattate costituiscono elementi utili per minimizzare l'entità della deriva nell'atmosfera su superfici non bersaglio e il ruscellamento dei prodotti fitosanitari, l'operazione prevede la loro gestione, qualora situate lungo i corsi d'acqua del territorio regionale (ad esclusione di scoline, adduttori per l'irrigazione e pensili).

Il periodo di impegno di tale operazione è di cinque anni ed è attuata attraverso l'applicazione dei seguenti impegni che sono differenziati sulla base della tipologia di fascia tampone di 5 metri lineari, che salvaguardano la stabilità del ciglio e nel rispetto delle norme vigenti a tal fine.

L'efficacia di rimozione dell'azoto/funzione antideriva delle fasce tampone è variabile in funzione della tipologia prescelta e, in particolare, varia in funzione della sua complessità e pertanto della loro efficacia. Di seguito si elencano in ordine di efficacia le tipologie di fascia tampone:

- a) fascia tampone erbacea;
- b) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo senza scolina di carico;
- c) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con scolina di carico.

#### **a) Fascia tampone erbacea**

Si tratta di un sistema semplice che consiste nella gestione sostenibile di una fascia erbacea.

L'operazione prevede la semina della fascia erbacea con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%) e la sua successiva gestione tramite l'esecuzione di operazioni propedeutiche alla capacità filtrante della fascia; a tal proposito il beneficiario si impegna a effettuare almeno 2 sfalci all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto

di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. In particolare il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese di giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre.

**Nel caso delle fasce tampone antideriva** per i prodotti fitosanitari di tipo erbaceo e non trattate è obbligatoria la semina di un miscuglio a maggiore complessità con semi di piante nettariifere a fioritura scalare. In tal caso il beneficiario si impegna a effettuare almeno 1 sfalcio all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. Lo sfalcio deve essere effettuato entro il mese di giugno.

**b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con o senza scolina di carico**

La gestione di queste tipologie di fasce tampone prevede:

- per la fascia erbacea, i medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a);
- per la componente arborea/arbustiva, il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo e la sostituzione delle fallanze;
- per determinate specie arboree/arbustive, un intervento di ceduzione con taglio a raso a partire dal 4° anno di impegno, con obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione. Per altre specie potrà essere effettuata la ceduzione con turnazione dopo la scadenza dell'impegno. **Nel caso delle fasce tampone antideriva** per i prodotti fitosanitari devono essere effettuati interventi di potatura laterale (finalizzati a tenere la fascia erbacea sgombra da rami laterali bassi) del filare arboreo (al 3° e al 5° anno) con obbligo di asportazione dei prodotti della potatura.
- nel caso di fasce tampone con scolina di carico, l'effettuazione di interventi di risezionamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno durante stagione invernale.

Per quanto concerne i **bacini di fitodepurazione** il beneficiario si impegna per 5 anni a rispettare le seguenti condizioni:

- conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;
- mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;
- la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;
- l'eventuale controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio e comunque nel rispetto dei periodi consentiti dalle norme vigenti.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative ai bacini per la fitodepurazione conservati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Per tutti gli interventi previsti dall'operazione sono vietati: l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e l'uso di concimi, liquami zootecnici e digestati, fitofarmaci e diserbanti, anche nelle fasce di rispetto dei bacini di fitodepurazione. Inoltre, sono obbligatorie: la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione delle fasce tampone e dei bacini di fitodepurazione; la tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

#### **8.2.9.3.7.3. Tipo di sostegno**

Pagamenti per superficie così come derivanti dalla giustificazione degli aiuti; essi sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni di gestione assunti mediante l'adesione all'operazione in oggetto.

#### **8.2.9.3.7.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e relativo recepimento regionale: Regolamento Regionale n. 1 del 28 ottobre 2011 ”, recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati.

#### **8.2.9.3.7.5. Beneficiari**

I beneficiari sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri gestori (consorzi di bonifica).

È prevista la modalità di adesione singola oppure quella associativa con particolare riferimento ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio (consorzi di bonifica).

#### **8.2.9.3.7.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di gestione della presente operazione derivanti dalla giustificazione degli aiuti ed erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni di gestione assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione.

Per le associazioni di agricoltori o le associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, è previsto il riconoscimento dei costi di transazione fino a un valore massimo pari al 30% del premio pagato per gli impegni agroambientali.

#### **8.2.9.3.7.7. Condizioni di ammissibilità**

L'operazione è applicabile a superfici collocate sul territorio regionale.

L'operazione riguarda la gestione delle fasce tampone e dei bacini di fitodepurazione realizzate tramite l'operazione **4.4.C** e **4.4.D** o le medesime tipologie di nuova realizzazione non costituite nell'ambito delle suddette operazioni.

Le fasce tampone devono avere una lunghezza minima di 100 metri.

Altre condizioni di ammissibilità sono distinte in base all'intervento come di seguito riportate:

##### **fasce tampone di contrasto ai nitrati:**

- applicazione unicamente nelle aree di pianura, come definite dal P.T.P.R. Regionale;
- superficie di localizzazione dell'intervento ricadente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e lungo il reticolo idrografico minore. È comunque esclusa l'applicazione dell'operazione lungo le scoline e lungo i corsi d'acqua individuati per il campo applicativo dell'impegno “b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” del DM n. 30125/2009 e smi (Decreto condizionalità) così come recepito a livello regionale – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013);

##### **fasce vegetate antideriva per i prodotti fitosanitari:**

- superficie di localizzazione: lungo i corsi d'acqua del territorio regionale, ad esclusione di scoline, adduttori per l'irrigazione e pensili;

##### **bacini di fitodepurazione:**

- applicazione unicamente nelle aree di pianura, come definite dal P.T.P.R. Regionale;
- superficie di localizzazione dell'intervento ricadente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- sono ammissibili al mantenimento unicamente i bacini di fitodepurazione che interessano una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno l'1% della SAU, non superiore al 5% e comunque non inferiore a 1000 mq.

#### **8.2.9.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Per rispondere agli obiettivi della Focus area **P4B** si individuano i seguenti principi di selezione:

##### **fasce tampone di contrasto ai nitrati e bacini di fitodepurazione:**

- Principi territoriali: l'applicazione dell'operazione è prioritaria nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE. Inoltre l'operazione è prioritaria, in subordine alle aree della Rete Natura 2000, nelle eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela idrologica, tutela naturalistica, a prevalente tutela aree paesaggistica;
- Principi tecnici che operano in subordine ai principi territoriali: maggior vantaggio ambientale relativo, determinato dalla tipologia di fascia tampone prescelta, anche in base alla maggior efficienza di rimozione dell'azoto; a parità del maggior vantaggio ambientale di cui sopra, si considera la maggiore superficie aziendale impegnata;

##### **fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari:**

- la realizzazione è prioritaria in prossimità di superfici agricole investite con colture frutticole;
- Principi territoriali: l'applicazione dell'operazione è prioritaria nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e, in subordine, nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE. Inoltre l'operazione è prioritaria, in subordine alle aree della Rete Natura 2000, nelle eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela idrologica, tutela naturalistica, a prevalente tutela aree paesaggistica;
- Principi tecnici che operano in subordine ai principi territoriali: adesione ad altri impegni correlati previsti dal PSR e la maggiore superficie aziendale impegnata.

#### **8.2.9.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente occupata da

- fasce tampone, nella misura minima di 0,025 €/mq e massima di 0,08 €/mq, in funzione della tipologia di fascia tampone gestita e del correlato vantaggio ambientale generato;
- bacini di fitodepurazione, nella misura di 0,08 euro/mq.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno.

#### **8.2.9.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

#### **8.2.9.3.7.10.2. Azioni di mitigazione**

#### **8.2.9.3.7.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.7.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.H** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; recepimento regionale: DGR n. 2045 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle DGR n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.";
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al

termine del periodo di validità della direttiva stessa);

- requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari elencati nello specifico box di misura.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); Regolamento regionale n. 1/2011;
- Standard 4.2 – BCAA 7 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Nella tabella 6 – Operazione 10.1.H è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 6 – Operazione 10.1.H

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); Regolamento regionale n. 1/2011.	A. obblighi amministrativi; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).	Per tutti gli interventi previsti dall'operazione sono vietati: l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e l'uso di concimi, liquami zootecnici e digestati, fitofarmaci e diserbanti, anche nelle fasce di rispetto dei bacini di fitodepurazione.
<b>Standard 4.2</b> - evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;	<b>a) Fascia tampone erbacea:</b> semina della fascia erbacea con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%) e la sua successiva gestione tramite l'esecuzione di operazioni propedeutiche alla capacità filtrante della fascia; a tal proposito il beneficiario si impegna a effettuare almeno 2 sfalci all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. In particolare il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre. <b>Nel caso delle fasce tampone antideriva</b> per i prodotti fitosanitari di tipo erbaceo e non trattate è obbligatoria la semina di un miscuglio a maggiore complessità con semi di piante nettarifere a fioritura scalare. In tal caso il beneficiario si impegna a effettuare almeno 1 sfalcio all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. Lo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno. <b>b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo con o senza scolina di carico</b> La gestione di queste tipologie di fasce tampone prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la fascia erbacea, i medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a);</li> <li>• per la componente arborea/arbustiva, il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo e la sostituzione delle fallanze;</li> <li>• per determinate specie arboree/arbustive, un intervento di ceduzione con taglio a raso a partire dal 4° anno di impegno, con obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione. Per altre specie potrà essere effettuata la ceduzione con turmazione dopo la scadenza dell'impegno. <b>Nel caso delle fasce tampone antideriva</b> per i prodotti fitosanitari devono essere effettuati interventi di potatura laterale (finalizzati a tenere la fascia erbacea sgombra da rami laterali bassi) del filare arboreo (al 3° e al 5° anno) con obbligo di asportazione dei prodotti della potatura.</li> <li>• nel caso di fasce tampone con scolina di carico, l'effettuazione di interventi di risonamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno durante stagione invernale.</li> </ul>
<b>Standard 5.2</b> - BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;	a) Divieti di fertilizzazioni. b) Costituzione/ non eliminazione di fascia inerbita.	

### 8.2.9.3.8. 10.1.1 – Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

#### 8.2.9.3.8.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.9.3.8.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione promuove la biodiversità in pianura che maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali tramite il mantenimento e la gestione sostenibile degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio. In tal modo contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**.

L'operazione è attuata attraverso i seguenti interventi: A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare. B) Conservazione di siepi e/o boschetti; C) Conservazione di stagni, laghetti; D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. A tali interventi, sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05.

La Durata degli interventi è di 10 anni.

Gli interventi devono corrispondere alle caratteristiche strutturali di cui alla tabella a).

Gli interventi A) e B), devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. Nel caso delle "siepi", possono essere oggetto di intervento le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1. I "boschetti" devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di separazione di terreno inerbito, sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali. Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.

Nelle "siepi e nei boschetti" già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 devono essere eseguite nei mesi da ottobre a marzo, entro il secondo anno di impegno, potature rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri e almeno fino a 2 metri dal suolo, delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio e le ramaglie di maggiori dimensioni derivanti dalle potature devono essere rimosse entro il 31 maggio. Nei boschetti di pianura, qualora non contigui a zone umide e qualora includano spazi con assenza di piante arboree/arbustive (a causa di mortalità naturale o di provvedimenti fitosanitari debitamente giustificati), occorre realizzare almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.

Per gli interventi C) ed E): deve essere mantenuto un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore che, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell'evento all'Ufficio competente per l'istruttoria), ad eccezione dei "fontanili e risorgive" poiché necessariamente correlato a risalite idriche naturali (es. falda); deve essere mantenuta una fascia di rispetto, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili; deve essere effettuato il controllo continuativo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e di ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde dove sono state individuate tane ipogee; devono essere rimosse, da maceri, stagni, laghetti, risorgive e fontanili (secondo le indicazioni degli Uffici competenti), specie alloctone qualora presenti, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse, mediante prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre; non devono essere introdotte e comunque devono essere rimosse, qualora presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche; non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

La fascia di rispetto di ogni tipo di intervento è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante:

l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee; il controllo manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) della vegetazione erbacea che deve essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 31 gennaio e nelle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Su tutta la S.I.I.: divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti, di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza; divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame; divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e obbligo di rimozione se presenti; in particolare per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno. Nel caso di piantate, lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo-luglio e sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

E' vietato immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere su tutte le superfici oggetto di intervento, dove è anche obbligatoria la rimozione di rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutti gli interventi è obbligatorio: conservare esclusivamente le specie arboree e/o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati, di cui all'elenco in tabella b). Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b, sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuato il controllo della vitalba; la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto; la tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Tipo di intervento	Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
<b>A) Piantate</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
<b>A) Alberi isolati o in filare</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Plurifila: si Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
<b>B) Boschetti</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Superfici oggetto di intervento non contigue a zone umide con assenza di piante: almeno uno stagno per ogni boschetto, profondo al massimo 50 cm e con una estensione di almeno 20 mq (**).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive.
<b>B) Siepi</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*).	No
<b>C) Stagni e laghetti</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: - profondità minima: pari o superiore a 50 cm - profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. - profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
<b>D) Macerì,</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
<b>D) Risorgive e fontanili.</b>	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa minima pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto.	No

(\*) requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05.

(\*\*) requisiti che si applicano esclusivamente a quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05.

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arboree ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europaeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“\*” Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arbustive ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

#### 8.2.9.3.8.3. Tipo di sostegno

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 10% della SAU aziendale, per superfici:

- non già oggetto dei suindicati interventi;
- occupate dai suindicati interventi, precedentemente oggetto delle misure agroambientali di cui al

Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05. Sono equiparate a tali superfici, gli incrementi derivanti da fasce di rispetto corrispondenti allo sviluppo delle chiome e pertanto più estese rispetto a quelle precedentemente impegnate. Le superfici precedentemente oggetto delle misure agroambientali e quelle e quelle equiparate potranno essere anche superiori al 10% della SAU aziendale.

Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/99, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/05 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella b); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Le superfici oggetto di una specifica domanda di aiuto iniziale:

- non possono essere incrementate durante il periodo di impegno;
- occupate con interventi precedentemente già oggetto delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 e da superfici equiparate, non possono essere ammesse al pagamento se nella medesima domanda sono nel contempo incluse particelle e/o superfici oggetto per la prima volta di richiesta di aiuto.

#### **8.2.9.3.8.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art 2 , comma 5.

D. Lgs. 227/2001, modificato dal D. L. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 5. – Articolo 2 “Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”, comma 6.

#### **8.2.9.3.8.5. Beneficiari**

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive

#### **8.2.9.3.8.6. Costi ammissibili**

I costi ammissibili sono di seguito elencati:

- Costo per mancato reddito annuale o di Mancato margine lordo medio;
- Costi aggiuntivi per le manutenzioni annuali;
- Costi aggiuntivi annuali di gestione;
- Costi di transazione.

#### **8.2.9.3.8.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Sono ammesse all'applicazione dei suddetti interventi esclusivamente quelli ricadenti in superfici di pianura e che corrispondono alle caratteristiche strutturali di cui in tabella a); tale condizione di elegibilità non si applica ed è da considerarsi quale esclusiva condizione di ammissibilità al pagamento nel caso di superfici che non hanno mai aderito agli interventi, oggetto di una domanda iniziale.

Sono comunque escluse le superfici occupate da specie anche autoctone di noce e ciliegio in impianto specializzato.

Le superfici con interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 sono ammesse anche qualora ricadenti in aree di collina. Per essere ammessi al tipo di operazione, la superficie minima aziendale che può comprendere anche le tare, oggetto di uno o più dei tipi di intervento A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili, deve essere pari ad almeno il 5% della SAU aziendale. Tale superficie minima non è condizione di ammissibilità o di esclusione dai pagamenti nel caso di interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05.

Non sono ammesse al tipo di operazione le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" di cui all'allegato II, recante "Regole di condizionalità di cui all'art 93" del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

È prevista la possibilità di adesione al presente tipo di operazione per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie minima del 5% e della superficie massima del 10% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

#### **8.2.9.3.8.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Principi Territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

Principi tecnici: interventi della presente operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriale sono da correlare alla Focus area P4A. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in base a criteri definiti dalle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione

degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi dell'operazione siano più estese.

#### **8.2.9.3.8.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura e collina

#### **8.2.9.3.8.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.8.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.8.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.8.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.8.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.I** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28 marzo 2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; DGR n. 145 del 1° febbraio 2010 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna dell'Alta Valmarecchia ed approvazione dell'elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” ; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione

Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;

- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”). Normativa di recepimento nazionale: D.M. 17 ottobre 2007 e DPR 357/97; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale””; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo I, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”.
- Standard 4.4 – BCAA 7 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva

habitat”);

Delibera di Giunta numero 1419 del 7 ottobre 2013 – dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

Nella tabella 7 – **Operazione 10.1.I** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 7 – Operazione 10.1.I

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione dei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegno di conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare</li> <li>- Impegno di conservazione di siepi e/o boschetti</li> <li>- Impegno di conservazione di stagni, laghetti</li> <li>- Impegno di conservazione di maceri, risorgive e fontanili.</li> <li>- Impegno a mantenere i "boschetti" separati da altre superfici a bosco da una fascia di separazione di terreno</li> <li>- Impegno a non rimuovere o utilizzare gli esemplari arborei/arbustivi oggetto di conservazione</li> <li>- Impegno a conservare esclusivamente le specie arboree e/o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati, di cui all'elenco in tabella b) Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b, sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.</li> <li>- Impegno a mantenere un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore)</li> <li>- Impegno a mantenere una fascia di rispetto, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili</li> <li>- Su tutta la superficie interessata dall'intervento: divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti, di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza; divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame; divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e obbligo di rimozione se presenti; in particolare per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.</li> <li>- Impegno a conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani e degli alberi da frutto con eccezione per le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1</li> <li>- Impegno di gestione delle fasce di rispetto/separazione con il controllo della vegetazione erbacea manuale e/o meccanica;</li> <li>- Impegno ad effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e di ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde dove sono state individuate tane ipogee;</li> <li>- Impegno a rimuovere da maceri, stagni, laghetti, risorgive e fontanili (secondo le indicazioni degli Uffici competenti), specie alloctone qualora presenti, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse, mediante prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre;</li> <li>- Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche</li> <li>- Impegno a non praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva.</li> </ul>



### 8.2.9.3.9. 10.1.L – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali.

#### 8.2.9.3.9.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.9.3.9.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione promuove la biodiversità in pianura che risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, in particolare di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali tramite il mantenimento degli habitat, in particolare quelli già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**. *Tale operazione è di durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per tre tipi di interventi: **Intervento F1**– Ambienti per la fauna e la flora selvatiche; **Intervento F2**– Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico; **Intervento F3**– Ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici. L'**Intervento F1** si articola nelle seguenti tipologie ambientali: **Prati umidi**. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino ad un al 30% della S.I.I. Nelle aree che rimangono sommerse da marzo a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I. Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°. Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli. Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione è da effettuare nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici con vegetazione erbacea non soggette a sommersione almeno una volta all'anno. E' ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, quale S.I.I., la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma. Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi e in particolare quelli che prevedano la sommersione anche parziale, è obbligatoria la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio da allegare alla domanda di aiuto. Le superfici ritirate dalla produzione con la tipologia ambientale "zone umide" già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 (di seguito "già oggetto di misure agroambientali"), possono essere oggetto del presente tipo di intervento transitando nella tipologia ambientale "Prati Umidi". **Complessi macchia-radura**. Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita congiuntamente: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b). Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da effettuarsi la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. È obbligatoria il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno. Nelle superfici di pianura, qualora non contigui a zone umide, occorre mantenere almeno uno stagno, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I. L'**Intervento F2** è costituito da ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti. Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno che può essere eseguito in ogni periodo dell'anno. L'**Intervento F3** è costituito da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato. È obbligatoria il controllo della vegetazione del prato permanente almeno una volta all'anno. **Per tutti gli interventi sulla S.I.I. è obbligatoria: non utilizzare fitofarmaci e diserbanti; non***

*spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale; non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame; non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva; non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.; il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto – 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato); effettuare il controllo continuativo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee; rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibiae, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse; non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche; mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); non immettere e rimuovere se presenti, inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere; rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali". Il richiedente deve: corredare la domanda di un elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati le S.I.I.. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed il "piano ventennale di gestione e di conservazione" degli ambienti; tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno; comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.*

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arboree ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europaeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“\*” Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arbustive ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

#### 8.2.9.3.9.3. Tipo di sostegno

Possono essere oggetto di pagamento le superfici che adottano gli interventi:

- per la prima volta. In tal caso sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura;

- già oggetto degli stessi interventi, a conclusione del periodo di impegno, con il Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05. In tal caso sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Sono escluse dal pagamento le superfici occupate: da piante non appartenenti alla flora autoctona o storicamente presenti nei territori interessati di cui all'allegato b; da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva. L'estensione delle *le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi, nel caso in cui le stesse superfici adottano gli interventi per la prima volta*, è calcolata nel rispetto delle caratteristiche strutturali contenute in tabella c).

Per le superfici occupate da altri elementi quali stagni o laghetti, si calcola in ogni caso la superficie effettivamente occupata.

#### **8.2.9.3.9.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art 2 , comma 5.

#### **8.2.9.3.9.5. Beneficiari**

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.9.3.9.6. Costi ammissibili**

Sono corrisposti aiuti per superficie oggetto di intervento a copertura dei seguenti costi:

- Costo annuale di mancato margine lordo medio
- Costi per le manutenzioni annuali
- Costi annuali di gestione
- Costi di transazione

#### **8.2.9.3.9.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Sono ammesse all'applicazione dei suddetti interventi esclusivamente le superfici di pianura allo stato di seminativo. *L'Intervento F3* è ammesso *esclusivamente nelle aree di pianura delle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.17 del P.T.P.R.* Nel caso di interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05, le condizioni di ammissibilità, con riferimento all'ammissibilità delle sole superfici di pianura, non si applicano.

Per essere ammessi al tipo di operazione, la superficie oggetto di intervento deve corrispondere ai criteri di cui alla tabella c); tale condizione di elegibilità non si applica ed è da considerarsi quale esclusiva condizione di ammissibilità al pagamento nel caso di superfici che non hanno mai aderito agli interventi, oggetto di una domanda iniziale.

Tabella c) Operazione 10.1.L "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Tipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti gli interventi F1), F2), F3)	<b>Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.</b>		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> ✓ presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).	<u>Isolotti/dossi</u> ✓ isolotti/dossi di almeno 100 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)  <u>Sponde</u> ✓ sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).	<u>Piante arboree/arbustive</u> ✓ presenza ammessa (non obbligatoria) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata.
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> ✓ formazioni vegetali arboree/arbustive su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più tasche monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.	<u>Radura:</u> ✓ prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento. ✓ <i>Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatoria) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, saggina, sorgo, miglio, girasole, mais.</i>	<u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura non contigue a zone umide (cioè distanti più di 200 mt.) presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della S.I.I. (non costituisce criterio di ammissibilità).
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> ✓ estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Altri elementi:</u> ✓ presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; c) stagni e/o laghetti (l'elemento c) non costituisce requisito di ammissibilità).	L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla S.I.I.
F3) aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del P.T.P.R.	<u>Prato permanente</u> ✓ estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Piante arboree/arbustive e/o stagni e/o laghetti</u> ✓ presenza (non obbligatoria) ammessa al massimo sul 50% della superficie oggetto di intervento.	

#### **8.2.9.3.9.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Principi territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;

Principi tecnici: interventi della presente operazione già oggetto delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriali sono da correlare al Focus area **P4A**. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in attuazione delle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi dell'operazione siano più estese.

#### **8.2.9.3.9.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

È concesso un aiuto per ettaro così differenziato:

- superfici di pianura 700
- superfici di collina e montagna 500

#### **8.2.9.3.9.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.9.3.9.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.9.3.9.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.9.3.9.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.9.3.9.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.L** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia–Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per

l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca–dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28 marzo 2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia–Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; DGR n. 145 del 1° febbraio 2010 “Aggiornamento dell’elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia–Romagna dell’Alta Valmarecchia ed approvazione dell’elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia–Romagna”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” ; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”). Normativa di recepimento nazionale: D.M. 17 ottobre 2007 e DPR 357/97; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale””; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca–dati di Rete Natura 2000.”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo I, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del**

**regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”);

Delibera di Giunta numero 1419 del 7 ottobre 2013 – dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

Nella tabella 8 – **Operazione 10.1.L** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>– CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>– CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione.</li> <li>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.</li> <li>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 30% della S.I.I. nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.</li> <li>– Impegno di mantenimento di un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..</li> <li>– Impegno al mantenimento delle arginature perimetrali, degli isolotti e/o dossi con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°.</li> <li>– Impegno ad evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non incorrere nella distruzione di uova e nidi di uccelli</li> <li>– Impegno a controllare la vegetazione nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici non soggette a sommersione, almeno una volta all'anno</li> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Complessi macchia-radura" sul seminativo ritirato dalla produzione.</li> <li>– Impegno di mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive tra quelle previste in tabella b)</li> <li>– Impegno di mantenimento del cotico erboso delle aree a prato</li> <li>– Impegno al mantenimento nelle superfici di pianura, qualora non contigue a zone umide, di almeno uno stagno, per una superficie complessiva non superiore al 10 % della S.I.I.</li> </ul>
<p>– Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</p>	<p>a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno,</p> <p>b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;</p> <p>c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti</li> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici costituiti da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato.</li> <li>– Impegno a non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva nelle aree sommerse</li> <li>– Impegno a non commercializzare le produzioni ottenute dalla S.I.I.</li> <li>– Impegno a effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee</li> <li>– Impegno a rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibie</li> <li>– Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche</li> </ul>

#### 8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

##### 8.2.9.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

#### 8.2.9.4.2. Azioni di mitigazione

#### 8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

##### *8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura*

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi di baseline individuati per la misura 10 e le relative operazioni possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013). L'applicazione della condizionalità trova una sostanziale continuità rispetto alla fase di programmazione precedente, in quanto il Reg. (UE) n. 1306/2013 introduce sostanzialmente una riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, andando a rivedere i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi. In attesa dell'emanazione degli atti nazionali applicativi della disciplina di condizionalità, aventi come obiettivo quello di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme sul territorio nazionale, si considerano per l'identificazione degli elementi di baseline gli atti e gli standard contenuti nel Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e successive modifiche e integrazioni. Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 3 marzo 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori elencati e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.
- mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013). A tal proposito si sottolinea che le Regioni sono ancora in attesa dell'individuazione da parte dello Stato Membro Italia dei criteri e delle attività minime sopra esposte, che andranno a costituire una parte degli elementi di baseline e che risultano necessari all'identificazione degli impegni aggiuntivi (e dei relativi premi) della misura in oggetto e delle relative operazioni per il periodo di programmazione 2014-2020.
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Tali requisiti sono dettagliati all'interno del programma nei box specifici.

Il Programma adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

**Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone**

**vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale**

### **Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari**

#### Obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti

Il DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) stabilisce che “...le Autorità regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari, adottate dalle stesse Regioni o Province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2012.” Le novità introdotte dal PAN entreranno quindi in vigore dopo il 26 novembre 2014 ; nel corso della presente annualità si confermano pertanto gli obblighi precedentemente definiti dal DPR n. 290/01 in merito al possesso della specifica autorizzazione (patentino) per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), Tossici (T) e nocivi (Xn).

L'acquisto e l'impiego prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).

#### Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti il patentino viene rilasciato o rinnovato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.

#### Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme :

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari; la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio);
- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (es. aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
  - entro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc...;
  - chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perchè facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie. Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

Dal 1 gennaio 2015 le disposizioni in merito allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari saranno quelle riportate al punto VI.1 dell'allegato VI DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

#### Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le disposizioni in merito alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari sono riportate al punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. Fino al 26/11/2014 – per le irroratrici dei conterzisti – e fino al 26/11/2016 per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.

#### Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

### **Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti**

#### **1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo**

##### *Riferimenti normativi:*

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Dir. 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto, soppresso e reintrodotta nel Titolo III parte II del D.lgs.152/06, con D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128
- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

##### *Delimitazione Zone Vulnerabili ai Nitrati*

- Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.40 del 21/12/2005: Titolo III,
- Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica, Art.30. Delimitazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati.
  - a) LR 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Capo III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro–alimentari"(pubblicata sul BUR ER 6 febbraio 2007, n.30);
  - b) RR 28 ottobre 2011, n° 1 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n° 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro–alimentari”;
  - c) DGR n° 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
  - d) Det. n° 10805 del 05/09/2013 della DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa “Individuazione ai sensi dell’art. 44 comma 4 del RR n.1/2011, delle Aziende che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale;
  - e) Det. n° 1192 del 04/02/2014 della DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa “Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari – Regolamento di Giunta regionale 28 ottobre, n° 1”.

##### *Disposizioni relative agli apporti di fosforo*

La quantità di fosforo, espresso come P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, che è possibile distribuire non può superare i 250 kg/ha anno.

Nel caso d'impiego di fertilizzanti organici che contengono sia azoto che fosforo, l'elemento guida che determina la quantità massima di fertilizzante apportabile è l'azoto.

##### *Verifica degli impieghi*

Le distribuzioni dei fertilizzanti devono essere registrate in un apposito registro entro 15 giorni dall'impiego.

#### **2. Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.**

*Riferimenti normativi:*

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.

– DGR 30 dicembre 2004, n.2773: "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".

– DGR del 7 novembre 2005: "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

### **3. Norme inerenti l'Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari**

*Riferimenti normativi:*

– Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

– D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;

– DM MIPAAF del 6 luglio 2005.

DGR 9 ottobre 2006, n 1395: D.Lgs. 152/2006, art. 112. Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

In *Tabella 1 – Misura 10* è illustrato il rapporto tra gli impegni contenuti nelle diverse operazioni della misura 10 e gli elementi rilevanti di baseline che sono pertinenti agli impegni utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuto agli impegni assunti.

Tabella 1 – Misura 10

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>– CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>– CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale <b>"Prati umidi"</b> sul seminativo ritirato dalla produzione.</li> <li>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.</li> <li>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 30% della S.I.I. nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.</li> <li>– Impegno di mantenimento di un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..</li> <li>– Impegno al mantenimento delle arginature perimetrali, degli isolotti e/o dossi con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°.</li> <li>– Impegno ad evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non incorrere nella distruzione di uova e nidi di uccelli</li> <li>– Impegno a controllare la vegetazione nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici non soggette a sommersione, almeno una volta all'anno</li> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale <b>"Complessi macchia-radura"</b> sul seminativo ritirato dalla produzione.</li> <li>– Impegno di mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive tra quelle previste in tabella b)</li> <li>– Impegno di mantenimento del cotico erboso delle aree a prato</li> <li>– Impegno al mantenimento nelle superfici di pianura, qualora non contigue a zone umide, di almeno uno stagno, per una superficie complessiva non superiore al 10 % della S.I.I.</li> </ul>
<p>– Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</p>	<p>a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;</p> <p>b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;</p> <p>c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti.</li> <li>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici costituiti da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato.</li> <li>– Impegno a non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici ritirate</li> <li>– Impegno a non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva nelle aree sommerse</li> <li>– Impegno a non commercializzare le produzioni ottenute dalla S.I.I.</li> <li>– Impegno a effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee</li> <li>– Impegno a rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibe</li> <li>– Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche</li> </ul>

**8.2.9.6. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura**

## 8.2.10. M11 – Agricoltura biologica (art 29)

### 8.2.10.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 29 “Agricoltura biologica” e considerando 23 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 8.2.10.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

Come le misure agro-clima-ambientali anche la agricoltura biologica incide in modo completo tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio). Questo modello di agricoltura rappresenta il più classico e completo dei metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permette di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'insieme di questi obiettivi e la possibilità di valorizzazione delle produzioni ottenute con il metodo di produzione biologica, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La misura persegue i seguenti obiettivi/fabbisogni emersi a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato:

**F16** “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche.”

**F17** “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.”

In particolare la misura, attraverso le sottomisure specificate, contribuisce al perseguimento della Priorità **P4** “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e alla Focus area **P4B** – “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.” con entrambe le sottomisure di Conversione a pratiche e metodi biologici (11.1) e di Mantenimento pratiche e metodi biologici (11.2)

La misura contribuisce indirettamente anche alle focus area:

- **P4A** – “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”
- **P4C** – “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.”

La misura presenta effetti secondari anche sulle priorità di seguito indicate:

**Priorità P5** “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e alla seguenti Focus area:

- **P5D** – “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.”
- **P5A** “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.”
- **P5E** “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.”

**Priorità P3** “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” .

La misura partecipa infine al perseguimento delle seguenti priorità trasversali:

“**Ambiente**” e “**Cambiamenti climatici**” in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici.

“**Innovazione**” in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e

zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

**8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

#### **8.2.10.3.1. 11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici**

##### **8.2.10.3.1.1. Sotto-misura:**

- 11.1 – pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

##### **8.2.10.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione alla produzione biologica.

Le aziende aderenti all'sottomisura devono aderire al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare la sottomisura per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presenteranno la domanda di adesione al regime di aiuto.

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E' prevista la possibilità di adesione parziale all'impegno, su corpi separati aziendali, per le sole aziende con SAU Totalee superiore a 50 ha, oppure a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. Per quanto riguarda gli allevamenti sono assoggettati a impegno quelli indicati nella domanda di aiuto; l'eventuale ampliamento o riduzione verrà equiparata all'aggiornamento colturale annuale.

Oltre alle norme tecniche e di gestione aziendale previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni secondo quanto disposto all'interno dei disciplinari di produzione integrata (sottomisura Pagamenti Agro-climatico-ambientali – operazione 10.1. A) in termini di scadenze e tipologie di irroratrici .

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con la operazione produzione integrata possono essere adottati eventuali impegni accessori volontari aggiuntivi (descritti analiticamente all'interno di specifici disciplinari all'interno degli avvisi pubblici) che migliorano le performance ambientali della operazione quali:

- impiego delle cover crop
- impiego del sistema Irrinet per il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica

Infine possono essere previsti su altre superfici aziendali altre operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Agricoltura conservativa (Operazione 10.1.D), Conservazione degli spazi naturali (Operazione 10.1.I) e di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (Operazione 10.1.L).

La adozione di tali tecniche comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base di seguito definiti come riportato in "Importi e aliquote di sostegno".

La adesione agli impegni accessori volontari aggiuntivi e/o alle Operazioni della Misura 10.1 sopra indicate

assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

#### **8.2.10.3.1.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

#### **8.2.10.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.10.3.1.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.10.3.1.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1305/2013.

#### **8.2.10.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare degli aiuti le superfici collocate sul territorio regionale, di aziende assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

L'aiuto maggiorato per le foraggere connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in altre regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

#### **8.2.10.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I principi di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari saranno riferiti a collocazione aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sotto-misure o operazioni ACA. (adesione o presentazione domanda aiuto);
- adesione alla operazione 16.05 (Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso) (adesione o presentazione domanda aiuto).

Applicando questi principi di selezione attraverso l'attribuzione di punteggi di priorità, si intende favorire la applicazione della agricoltura biologica nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Per dare maggiore efficacia viene poi data priorità a figure aree svantaggiate. Viene infine premiata l'eventuale sinergia con altri interventi del PSR.

#### **8.2.10.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

*Conversione Produzione Biologica – Euro/Ha/anno*

## *TIPOLOGIA COLTURALE Sostegno*

- Foraggere 126
- Seminativi 168
- Bietola, riso e proteaginose 357
- Ortive e altre annuali 434
- Olivo e castagno 476
- Vite e fruttiferi minori 630
- Arboree principali 742

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 425 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 370 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e del DM 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto:

- è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.
- è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
  - superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
  - consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e dal D.M. 18354/2009 e successive modificazioni e integrazioni

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche.

In caso di adozione degli impegni accessori aggiuntivi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti:

- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica: 100 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi i massimali

previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

#### **8.2.10.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.10.3.1.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure***

##### **8.2.10.3.1.10.2. *Azioni di mitigazione***

##### **8.2.10.3.1.10.3. *Valutazione generale della misura***

#### **8.2.10.3.1.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.**

### **8.2.10.3.2. 11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici**

#### **8.2.10.3.2.1. Sotto–misura:**

- 11.2 – pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

#### **8.2.10.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 5 anni di adesione.

Le aziende aderenti alla sottomisura devono aderire al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare la sottomisura per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presenteranno la domanda di adesione al regime di aiuto.

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E' prevista la possibilità di adesione parziale all'impegno, su corpi separati aziendali, per le sole aziende con SAU Totalee superiore a 50 ha, oppure a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda gli allevamenti sono assoggettati a impegno quelli indicati nella domanda di aiuto; l'eventuale ampliamento o riduzione verrà equiparata all'aggiornamento colturale annuale.

Oltre alle norme tecniche e di gestione aziendale previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni secondo quanto disposto all'interno dei disciplinari di produzione integrata (sottomisura Pagamenti Agro-climatico-ambientali – operazione 10.1. A) in termini di scadenze e tipologie di irroratrici .

Oltre agli impegni sopra definiti sulle superfici oggetto di impegno (in parte o in toto) possono essere adottati eventuali impegni accessori aggiuntivi che migliorano le performance ambientali della operazione quali:

- impiego delle cover crop
- impiego del sistema Irrinet per la il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica

Infine possono essere previsti su diverse superfici aziendali altre operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Conservazione degli spazi naturali (operazione 10.1.I) o di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (operazione 10.1.L).

La adesione alle Operazioni della sottomisura 10.1 assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale ma riceve premi maggiorati nelle aree Rete 2000.

#### **8.2.10.3.2.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto previsto è il pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

#### **8.2.10.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.10.3.2.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

#### **8.2.10.3.2.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1305/2013.

#### **8.2.10.3.2.7. Condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare degli aiuti le superfici collocate sul territorio regionale, di aziende assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

L'aiuto maggiorato per le foraggere connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in altre regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

#### **8.2.10.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I principi di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari saranno riferiti a collocazione aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sottomisure o operazioni ACA. (adesione o presentazione domanda aiuto)
- adesione alla operazione 16.05 (Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso) (adesione o presentazione domanda aiuto).

Applicando questi principi di selezione attraverso l'attribuzione di punteggi di priorità, si intende favorire la applicazione della agricoltura biologica nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Per dare maggiore efficacia viene poi data priorità a figure aree svantaggiate. Viene infine premiata l'eventuale sinergia con altri interventi del PSR.

#### **8.2.10.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

*Mantenimento Produzione Biologica – Euro/Ha/anno*

*TIPOLOGIA COLTURALE Sostegno*

- Foraggere 113

- Seminativi 151
- Bietola, riso e proteaginose 321
- Ortive e altre annuali 391
- Olivo e castagno 428
- Vite e fruttiferi minori 567
- Arboree principali 668

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 383 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 333 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e del DM 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto:

- è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.
- è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
  - superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
  - consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e dal D.M. 18354/2009 e successive modificazioni e integrazioni

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche.

In caso di adozione degli impegni accessori aggiuntivi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti:

- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica: 100 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi i massimali previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

#### **8.2.10.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.10.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.10.3.2.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.10.3.2.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.10.3.2.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.**

#### ***8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni***

##### **8.2.10.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.10.4.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura**

#### ***8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura***

**Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Gli elementi rilevanti di baseline derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); recepimenti regionali: Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE Art. 30 del TITOLO III delle "MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, Supplemento ordinario n. 190) e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; recepimento regionale: Deliberazione della Giunta regionale n. 2045 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.";
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche;
- Standard 2.2 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – avvicendamento delle colture;
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa)

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i

seguenti:

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari;
- Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti.

Nella tabella 1 – **Misura 11** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno correlato.

Tabella 1 – Misura 11 "Baseline"

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:		Impegno della Misura 11
<b>Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti</b>	<b>Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo</b>	
<b>Atto B9 - CGO 10</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 - prima e seconda frase.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CE 889/2008
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CE 889/2008
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</b> Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: vedi punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con Decreto 22/1/2014.	Fino al 26/11/2014 - per le irroratrici dei contenzisti - e fino al 26/11/2016 per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contenzisti eseguito da officine accreditate
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN	Registrazione delle operazioni colturali eseguite (inclusi interventi fitosanitari ed agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95 e successive modifiche
<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti</b> Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MIPAAF 7 aprile 2006	Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione	
<b>Atto B11 - CGO 4</b> Regg. CE 178/02 e 183/05	-	Impiego di foraggi e alimenti certificati come biologici ai sensi del Reg. CEE 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche
<b>Altra normativa:</b> Legge n. 281/63	Per alcuni aspetti non coperti da Reg. 183/05	
<b>Altra normativa:</b> Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	-	Interventi di profilassi e cura veterinaria conformi al Reg CEE 834/2007
<b>Atto B11 - CGO 4</b> Regg. CE 178/02 e 183/05	Punto 1.d delle delibere regionali (DGR n. 275/2014 per l'anno 2014)	Registrazione degli interventi di cura veterinaria, alimentazione, acquisti, vendite oltre registrazione specifiche per il settore zootecnico biologico ai sensi del Dlgs 220/95 e DM 4/8/2000 e successive modifiche
<b>Altra normativa:</b> Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	-	
<b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti per il carico zootecnico.	Densità massima di allevamento limitatamente alle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati conformi al Reg CEE 834/2007 modificato dal Reg. CE 1804/99 e della Del GR n.794/03

***8.2.10.6. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## 8.2.11. M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua (art 30)

### 8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 art. 30
- Misure Generali e Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000.

### 8.2.11.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell’intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

La Misura ha la finalità di garantire nelle aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

Le indennità previste devono derivare dai vincoli specifici approvati in applicazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che per questo motivo hanno previsto l’istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Nella Regione Emilia–Romagna sono stati istituiti 158 siti Natura 2000 costituiti da 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 87 Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui 68 coincidenti tra loro (SIC/ZPS); circa la metà di essi, inoltre, coincide con Aree protette: Parchi regionali, interregionali o nazionali e Riserve naturali.

Nel complesso, la rete Natura 2000 regionale ricopre quasi 270.000 ettari, corrispondenti al 12% del territorio regionale.

Con la Delibera della Giunta Regionale 1419/13, la Regione ha approvato le Misure Generali di Conservazione valide per tutti i siti della Rete Natura 2000 regionale, mentre i singoli Enti gestori dei siti (Parchi e Province) hanno successivamente adottato le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) e i Piani di Gestione (PdG) per i Siti di propria competenza.

Ad oggi tutti i Siti Natura 2000 regionali hanno proprie MSC e circa la metà di essi hanno anche il PdG che prevedono anche vincoli e azioni cogenti che, nelle aree agricole, possono costituire un onere e rappresentare impegni aggiuntivi per gli imprenditori agricoli che operano all’interno di essi.

Con questa Misura, pertanto, si riconosce un sostegno economico alle aziende agricole localizzate all’interno dei Siti Natura 2000 regionali per compensare il mancato reddito e/o i maggiori costi sostenuti per rispettare i vincoli ambientali prescritti dagli Enti gestori dei siti con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione derivanti dal recepimento delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Con la presente Misura si cerca, quindi, di rendere compatibili due obiettivi: da una parte la conservazione e la tutela della biodiversità attraverso la riduzione della pressione antropica nei siti Natura 2000 e, dall’altra, la garanzia di una sostenibilità economica per gli agricoltori che operano all’interno dei siti, qualora interessati da vincoli.

La misura da risposte ai seguenti fabbisogni:

- F13 “*Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*”;
- F15 “*Contenimento impatti delle specie invasive e sostegno ruolo attivo dell’agricoltura per la conservazione della biodiversità*”.

La presente misura contribuisce al raggiungimento della priorità di intervento P4 “*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura*”, nell’ambito della Focus area P4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone*

*soggetti a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".*

**8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

#### **8.2.11.3.1. 12.1 – Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree agricole dei siti Natura 2000**

##### **8.2.11.3.1.1. Sotto-misura:**

- 12.1 – compensation payment for Natura 2000 agricultural areas

##### **8.2.11.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

La presente sottomisura mira a concedere un'indennità Natura 2000 annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), al fine di compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dal rispetto di vincoli, quali obblighi, divieti e limitazioni gestionali, qualora previsti nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione del sito ricadente nella rete Natura 2000 quali:

- Divieto o regolamentazione delle seguenti attività agricole:
- lavorazione del terreno,
- messa a coltura,
- utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti,
- sfalcio, trinciatura e pascolamento.
- Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici del paesaggio rurale con particolare riferimento alle aree di pianura.

##### **8.2.11.3.1.3. Tipo di sostegno**

Il contributo, concesso in seguito alla presentazione di domanda di adesione su base volontaria, è rappresentato da un importo annuale, per ettaro di superficie interessata, previsto per compensare i costi aggiuntivi e/o il mancato reddito dell'azienda agricola o di altri Enti gestori del territorio, derivanti dal rispetto dei vincoli imposti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" in applicazione dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

##### **8.2.11.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei*

*Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*

Deliberazione regionale n. 1419/13 *"Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)"*

Atti di approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione da parte dei singoli Enti Gestori dei siti Natura 2000: Province e Parchi nazionali, interregionali e regionali.

#### **8.2.11.3.1.5. Beneficiari**

I beneficiari sono:

- gli Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative,
- Altri Enti gestori del territorio.

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole.

#### **8.2.11.3.1.6. Costi ammissibili**

Possono essere oggetto di finanziamento il mancato guadagno e/o il costo aggiuntivo derivanti dai vincoli ambientali previsti dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione del sito Natura 2000 in cui le aziende interessate o gli enti gestori del territorio ricadono.

L'indennità verrà riconosciuta annualmente, per ettaro di SAU, per un importo derivante dalla metodologia di calcolo della perdita di reddito e di costi aggiuntivi di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

#### **8.2.11.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Sono ammissibili a sostegno solo le superfici agricole (SAU) pubbliche e private che possiedono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- aree ubicate all'interno dei siti Natura 2000 sottoposte a vincoli ambientali previsti dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e/o dai Piani di Gestione del Sito Natura 2000 interessato e cartografate; le cartografie dovranno essere inserite in una specifica banca-dati dall'Ente gestore del sito Natura 2000 e depositate in copia anche presso la Regione Emilia-Romagna.

#### **8.2.11.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

La selezione delle domande di aiuto avverrà in seguito alla formazione di una graduatoria redatta sulla base dei seguenti principi tecnici:

- Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici del paesaggio rurale con particolare riferimento alle aree di pianura,
- Divieto o regolamentazione delle seguenti attività agricole:
  - lavorazione del terreno,
  - messa a coltura,
  - utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti,
  - sfalcio, trinciatura e pascolamento.
- Maggiore superficie oggetto di compensazione.

#### **8.2.11.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'indennità Natura 2000 è pari a un contributo medio di € 450/ettaro/anno.

L'importo del contributo è variabile in relazione alle diverse tipologie di vincolo ambientale che l'azienda ha l'obbligo di rispettare in quanto ubicata all'interno di un Sito Natura 2000 e, quindi, gli importi potranno variare sia in aumento che in diminuzione rispetto al valore medio indicato, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1305/2013.

#### **8.2.11.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.11.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.11.3.1.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.11.3.1.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.11.3.1.11. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi includono le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Gli elementi di baseline individuati per la **sottomisura 12.1** possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013). L'applicazione della condizionalità trova una sostanziale continuità rispetto alla fase di programmazione precedente, in quanto il Reg. (UE) n. 1306/2013 introduce sostanzialmente una riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, andando a rivedere i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi. In attesa dell'emanazione degli atti nazionali applicativi della disciplina di condizionalità, aventi come obiettivo quello di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme sul territorio nazionale, si considerano per l'identificazione degli elementi di baseline contenuti nel DM n. 30125 del 22.12.2009 e successive modifiche e integrazioni. Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, con la DGR n. 275 del 3 marzo 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto. Per la sottomisura **12.1** si considerano in particolare i seguenti elementi:
- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF del 7/04/2006; Regolamento regionale n. 1/2011
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;

- tutti gli Standard delle BCAA.
- mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013). A tal proposito si sottolinea che le Regioni sono ancora in attesa dell'individuazione da parte dello Stato Membro Italia dei criteri e delle attività minime sopra esposte, che andranno a costituire una parte degli elementi di baseline.

Il programma adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti della sottomisura e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

### **Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie**

**Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali**

**Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento.**

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000; DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 – dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013;

- tutti gli standard delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Nella tabella 1 – **Sottomisura 12.1** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline e i vincoli derivanti dai Piani di Gestione e dalle norme di conservazione dei Siti Rete Natura 2000.

Tabella 1 – Sottomisura 12.1

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Indennità per la Rete Natura 2000 – vincoli derivanti dai Piani di Gestione e dalle norme di conservazione in attuazione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”
Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>– <b>CGO 2 - Atto A1</b> DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>– <b>CGO 3 - Atto A5</b> DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione dei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, macen, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<p>Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici del paesaggio rurale con particolare riferimento alle aree di pianura.</p>
<p><b>Atto A4 - CGO 1</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); Regolamento regionale n. 1/2011.</p>	<p>A. obblighi amministrativi, C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).</p>	<p>Tipologie di divieti e/o regolamentazioni delle seguenti attività agricole: – utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti.</p>
<p><b>Atto B9 - CGO 10</b> (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase</p>	<p>Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato</p>	
<p>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Standard 1.2: Copertura minima del suolo Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti Standard 2.1: Gestione delle stoppie Standard 2.2: Avvicendamento delle colture Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento</p>		<p>– lavorazione del terreno, – messa a coltura, – sfalcio, trinciatura e pascolamento.</p>

#### 8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

##### 8.2.11.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

##### 8.2.11.4.2. Azioni di mitigazione

#### **8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura**

##### ***8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura***

**Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie**

**Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi includono le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013**

**Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento.**

**Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali**

##### ***8.2.11.6. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## 8.2.12. M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)

### 8.2.12.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 31 e 32.

### 8.2.12.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle altre zone soggette a svantaggi significativi sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Nelle zone montane e svantaggiate è infatti rilevante l'esigenza di prevenire e contrastare le dinamiche di "abbandono". Il proseguimento delle attività agricole nelle zone in questione, è quindi condizione imprescindibile per garantire una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale

La misura dà risposte al fabbisogno F13 Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico e, in minor misura al fabbisogno F17 Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.

La misura, attraverso le sottomisure, contribuisce in particolare al perseguimento della **Priorità 4** "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della **Focus area 4.a** "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi trasversali ambiente e clima e contribuisce indirettamente alla prevenzione dell'erosione dei suoli e allo stoccaggio di Carbonio.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono *agricoltori in attività* ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ai sensi degli articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/13, ai beneficiari che richiedono le indennità di cui alla presente misura si applicano le "regole di condizionalità" di cui al Titolo VI del medesimo Regolamento.

Le indennità sono decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie come di seguito definito nella descrizione delle sottomisure.

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni la misura si applica alle seguenti zone:

- Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par 3 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.1);
- Territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2).

Nell'eventualità di approvazione di nuove delimitazioni nel corso del periodo di riferimento del presente Programma, ci si riferirà alle previsioni di cui all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (UE) 1305/13.

L'importo unitario delle indennità come definito in dettaglio nella descrizione delle sottomisure è direttamente correlato alla stima dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi ottenuti dalla comparazione fra lo svolgimento delle attività agricole in ambito montano e svantaggiato e lo svolgimento delle stesse in territori

non svantaggiati.

**8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

#### **8.2.12.3.1. 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane**

##### **8.2.12.3.1.1. Sotto-misura:**

- 13.1 – pagamento compensativo per le zone montane

##### **8.2.12.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (art. 31 Reg (UE) 1305/13).

Le zone montane sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione la sottomisura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Le zone montane sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione a motivo delle limitazioni connesse all'altitudine o connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni.

Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone, nel periodo 2014–2020, l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità della presente sottomisura è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno almeno per la durata del periodo corrispondente al pagamento dell'indennità.

##### **8.2.12.3.1.3. Tipo di sostegno**

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto e pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno. La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. E' infatti prevista una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 che per la sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in entrambe le aree eleggibili.

##### **8.2.12.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

La normativa a cui riferirsi è la Direttiva 75/268/CEE

##### **8.2.12.3.1.5. Beneficiari**

Possono beneficiare delle indennità previste dalla presente sottomisura gli *agricoltori in attività* di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 1307/13 che conducono terreni agricoli nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13.

Consorzi, proprietà collettive, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se equiparati agli *agricoltori in attività* e a condizione che svolgano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità, e che tale titolo sia presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.

#### **8.2.12.3.1.6. Costi ammissibili**

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e i costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali.

#### **8.2.12.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata (nel periodo di riferimento dell'indennità la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari).

I sopracitati requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento dell'indennità.

#### **8.2.12.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una specifica eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di una procedura selettiva trasparente e adeguatamente documentata.

#### **8.2.12.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'importo massimo delle indennità che possono essere corrisposte per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e pagamento, come di seguito riportato.

- Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali – sostegno massimo (€/ha) 120
- Ulivo, Castagno da frutto, Vite – sostegno massimo (€/ha) 100
- Praticoltura avvicendata e pascolo prato permanente con attività zootecnica praticata direttamente dall'Azienda richiedente le indennità – sostegno massimo (€/ha) 250
- Seminativi – sostegno massimo (€/ha) 120
- Praticoltura avvicendata e pascolo prato permanente – sostegno massimo (€/ha) 150

(\*) La concessione del sostegno al livello “con attività zootecnica praticata direttamente dall'Azienda richiedente le indennità” è condizionata alla sussistenza di un rapporto UBA/superficie foraggera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais). Le superfici foraggere eccedenti verranno pagate al livello previsto per i gruppi “senza attività zootecnica”.

Le superfici qualificate pascolo devono essere effettivamente pascolate.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la consistenza zootecnica delle sole specie Bovina, Ovina e Caprina dell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda di pagamento, come risulta dalle banche dati ufficiali (BDN).

I “Pascoli con tara” possono essere ammessi a pagamento esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga effettivamente praticata attività di pascolamento. Sarà riconosciuto il premio per “attività zootecnica praticata direttamente dall'azienda”, sulle superfici rientranti nell'indice UBA/SAU

foraggera (0,5) e nessun premio per le superfici a pascolo con tara eccedenti.

**8.2.12.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

**8.2.12.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

**8.2.12.3.1.10.2. Azioni di mitigazione**

**8.2.12.3.1.10.3. Valutazione generale della misura**

**8.2.12.3.1.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

**8.2.12.3.1.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità**

Vedi analogo campo inerente alla misura.

**[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level applied for the designation of the areas.**

**[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.**

## **8.2.12.3.2. 13.2 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi**

### **8.2.12.3.2.1. Sotto-misura:**

- 13.2 – pagamento compensativo per alter zone soggette a vincoli naturali significativi

### **8.2.12.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

Le indennità a favore degli agricoltori delle altre zone soggette a vincoli naturali significativi sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (art. 31 Reg (UE) 1305/13).

Le zone affette da vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione la Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione a motivo delle limitazioni connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni.

Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone nel periodo 2014–2020 l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità della presente sottomisura è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

### **8.2.12.3.2.3. Tipo di sostegno**

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali significativi sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto e pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. E' infatti prevista una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 che per la sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in entrambe le aree eleggibili.

### **8.2.12.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

La normativa a cui riferirsi è la Direttiva 75/268/CEE

### **8.2.12.3.2.5. Beneficiari**

Possono beneficiare delle indennità previste dalla presente sottomisura gli *agricoltori in attività* di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 1307/13 che conducono terreni agricoli nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13.

Consorzi, proprietà collettive, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se equiparati agli *agricoltori in attività* e a condizione che svolgano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità e che tale titolo sia presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.

#### **8.2.12.3.2.6. Costi ammissibili**

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e i costi correlati allo svantaggio naturale comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali.

#### **8.2.12.3.2.7. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata (nel periodo di riferimento dell'indennità la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari).

I sopracitati requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento dell'indennità

#### **8.2.12.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una specifica eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di una procedura selettiva trasparente e adeguatamente documentata

#### **8.2.12.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'importo massimo delle indennità che possono essere corrisposte per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e pagamento, come di seguito riportato.

- Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali – sostegno massimo (€/ha) 120
- Ulivo, Castagno da frutto, Vite – sostegno massimo (€/ha) 100
- Praticoltura avvicendata e pascolo prato permanente con attività zootecnica praticata direttamente dall'Azienda richiedente le indennità – sostegno massimo (€/ha) 180
- Seminativi – sostegno massimo (€/ha) 120
- Praticoltura avvicendata e pascolo prato permanente – sostegno massimo (€/ha) 150

(\* ) La concessione del sostegno al livello “con attività zootecnica praticata direttamente dall'Azienda richiedente le indennità” è condizionata alla sussistenza di un rapporto UBA/superficie foraggera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais). Le superfici foraggere eccedenti verranno pagate al livello previsto per i gruppi “senza attività zootecnica”.

Le superfici qualificate pascolo devono essere effettivamente pascolate.

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la consistenza zootecnica delle sole specie Bovina, Ovina e Caprina dell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda di pagamento, come risulta dalle banche dati ufficiali (BDN).

I “Pascoli con tara” possono essere ammessi a pagamento esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga effettivamente praticata attività di pascolamento. Sarà riconosciuto il premio per “attività zootecnica praticata direttamente dall'azienda”, sulle superfici rientranti nell'indice UBA/SAU foraggera (0,5) e nessun premio per le superfici a pascolo con tara eccedenti.

#### **8.2.12.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.12.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

Vedi analogo campo inerente la misura.

#### **8.2.12.3.2.10.2. Azioni di mitigazione**

#### **8.2.12.3.2.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.12.3.2.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.12.3.2.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of payments

Vedi analogo campo inerente la misura.

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici]. Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone**

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane**

#### **8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.12.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.12.4.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

In analogia con la precedente programmazione, data la natura dell'impegno si ritiene di poter calcolare il sostegno massimo ammissibile sulla base della differenza fra il beneficio fondiario nelle aree svantaggiate e quello nelle aree non svantaggiate. Non essendo disponibili dati a livello di disaggregazione, il risultato può essere approssimato in base alla differenza fra beneficio fondiario di pianura e di collina-montagna.

#### **8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura**

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici]. Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone**

**[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i**

## **risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane**

La modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del sostegno massimo/ha di SAU previsto, in rapporto alle disponibilità finanziarie;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno massimo/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha, è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto di un ulteriore 10%.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (sottomisura 13.2), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (sottomisura 13.1).

Le modalità di attribuzione della degressività nell'ambito di ciascun gruppo di coltura verranno definite nelle disposizioni attuative regionali per la misura.

In tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

### **Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità**

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni la misura si applica alle seguenti zone:

- Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par 3 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.1);
- Territorio regionale collinare classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE (sottomisura 13.2).

#### ***8.2.12.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## **8.2.13. M14 – Benessere degli animali (art 33)**

### **8.2.13.1. Base giuridica**

### **8.2.13.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali**

La misura è attivata per la definizione della sola linea finanziaria necessaria a effettuare i pagamenti degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013. Con la programmazione 2014 -2020 non saranno attivati bandi per l'assunzione di nuovi impegni

## **8.2.14. M16 – Cooperazione (art 35)**

### **8.2.14.1. Base giuridica**

Articolo 35 e considerando 29) del Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

### **8.2.14.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali**

La misura rafforza un orientamento della Regione Emilia-Romagna, già anticipato nella precedente programmazione, di favorire non solo 'integrazione tra i soggetti beneficiari ma anche tra le diverse misure, per rispondere in modo più ampio alle esigenze del territorio.

La misura si articola in numerose sottomisure e operazioni che presentano le specificità necessarie a svolgere la funzione di supporto e di aggregazione rispetto ai diversi obiettivi delle numerose focus area richiamate.

L'elemento comune a tutte è rappresentato dallo sviluppo di forme di cooperazione: tra imprese agricole, tra queste e gli altri soggetti della filiera agroalimentare, con ricercatori e divulgatori, in alcuni casi è promossa anche una cooperazione pubblico-privato (es. con soggetti gestori del territorio) per tematiche particolari. In generale si prevede di favorire la nascita di forme di cooperazione che consentano a più entità di lavorare insieme, la misura cooperazione può supportare anche gruppi esistenti a intraprendere un nuovo progetto comune. Conseguentemente i beneficiari possono essere una vasta gamma di soggetti.

In generale l'impostazione data è quella di utilizzare la misura per favorire una maggior efficacia nel raggiungimento degli obiettivi delle priorità e focus area, inserendo tra i principi di selezione una priorità per l'uso integrato di più misure e per le dimensioni dell'aggregazione. Le diverse misure /operazioni possono riconoscere sia costi derivati dalle attività di organizzazione e coordinamento, sia costi derivati dalla realizzazione del progetto: ciascuna scheda illustra nello specifico le scelte effettuate.

La misura contribuisce a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare e si applica, in generale, su tutto il territorio regionale

In particolare l'applicazione dell'operazione 16.9 A si limita alle aree periurbane così definite: territori delle aree urbane e periurbane – zona A - e dei comuni con più di 50.000 abitanti; per il solo territorio del comune di Bologna per aree periurbane devono intendersi anche le superfici agricole e forestali dei comuni limitrofi. Le aziende agricole nelle aree periurbane svolgono infatti funzioni non solo produttive ma di contenimento dell'espansione urbanistica, di cintura verde con capacità ecosistemiche, di opportunità per la ricreazione, di contesti relazionali favorevoli alla socialità e all'integrazione tra rurale e urbano.

La misura ha un carattere trasversale per cui impatta su tutte le 6 priorità. A seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto con il partenariato, risponde alle seguenti focus area e ai relativi fabbisogni emersi sul territorio regionale. In particolare la misura, attraverso le sottomisure e/o le operazioni specificate, contribuisce al perseguimento delle priorità sotto indicate:

*P1- promuovere il trasferimento della conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*

P1B rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, corrisponde ai fabbisogni F1, F2,

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota
- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

*P2 - potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste,*

P2A per migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere ai fabbisogni F5, F6, F27.

Sottomisura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Operazioni:

- 16.3 A Cooperazione fra piccoli operatori
- 16.3 B Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale – associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche
- Sottomisura 16.4 supporto per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Operazioni:

- 16.4 A Cooperazione filiere corte
- 16.4 B Promozione delle filiere corte

Sottomisura 16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta da comunità e l'educazione ambientale ed alimentare

Operazione 16.9 A Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici

P2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale, per corrispondere ai fabbisogni F4;

• Sottomisura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

- Operazione 16.3 A Cooperazione fra piccoli operatori

*P3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo,*

P3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, per corrispondere ai fabbisogni F5, F7, F8, F9, F10.

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota
- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura 16.4 supporto per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

• Operazioni:

- 16.4 A Cooperazione Filiere corte
- 16.4 B Promozione delle filiere corte

Sottomisura 16.0 altro

Operazione 16.0 A Progetti integrati di supporto per lo sviluppo delle filiere produttive

*P4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura P4A salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, per corrispondere ai fabbisogni F13, F15.*

P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazione: 16.2 A - Progetti Pilota

Sottomisura 16.5 supporto per approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso

Operazione 16.5 A Salvaguardia della biodiversità regionale

P4B migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi per corrisponde al fabbisogno F16;

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota
- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura 16.5 supporto per approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso

Operazione : 16.5 C approcci collettivi alle pratiche sostenibili in corso

P4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi che corrisponde al fabbisogno F 17;

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota
- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore

agroalimentare e forestale

*P5- incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*

P5A rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura per corrispondere al fabbisogno F18

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota

- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

P5B rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare per corrispondere al fabbisogno F19

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazione: 16.2 A - Progetti Pilota

P5C favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia per corrispondere al fabbisogno F21;

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota

- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura 16.6 Approcci collettivi allo sviluppo di energie rinnovabili

P5D ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura per corrispondere ai fabbisogni F16, F22;

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale

Operazioni:

- 16.2 A - Progetti Pilota

- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura 16.5 supporto per approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso

Operazione : 16.5 B Approcci collettivi riduzione Gas effetto serra in zootecnia

P5E promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale per corrispondere ai fabbisogni F17, F23.

Sottomisura 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

- Operazione 16.1 A Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura

- Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore

agroalimentare e in quello forestale

- Operazioni:
- 16.2 A - Progetti Pilota
- 16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura 16.8 Elaborazione di piani di gestione forestale

*P6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali*

P6A favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione, per corrispondere ai fabbisogni F25, F27:

- Sottomisura 16.2 Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale
- Operazione: 16.2 A - Progetti Pilota
- Sottomisura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale
- Operazione: 16.3 C - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale – Itinerari turistici

P6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali per corrispondere ai fabbisogni F24, F26;

- Sottomisura 16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta da comunità e l'educazione ambientale ed alimentare
- Operazione 16.9 B Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità

***8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione***

8.2.14.3.1. 16.0 – Progetti integrati di supporto per lo sviluppo di filiere produttive

**8.2.14.3.1.1. Sotto-misura:**

- 16.0 – altro

**8.2.14.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione incentiva forme di cooperazione per lo sviluppo organizzato di servizi a supporto alle filiere dei prodotti agroalimentari e agroindustriali, finanziando progetti per il miglioramento della competitività del sistema complessivo, della qualità dei prodotti e dei processi produttivi (compresi i sistemi di qualità regolamentata), e della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'intera filiera. Tali progetti mettono in campo servizi che favoriscono un maggior equilibrio tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari, anche nell'interesse del consumatore finale.

Gli obiettivi che si perseguono sono la miglior valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso una maggior integrazione di diversi componenti della filiera, operando pienamente nella focus area P3A “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali” all'interno della priorità P3, e rispondendo in particolare ai fabbisogni F7, F8 e F9.

I progetti integrati di supporto, il cui contenuto saliente è l'elaborazione di servizi ai soci e alla filiera nel suo complesso, definiscono azioni orientate alle seguenti categorie di attività:

1) creazione e sviluppo di strumenti per favorire la conoscenza e la trasparenza del settore (ad esempio raccolta dati/informazioni e loro elaborazione in merito a previsione del potenziale produttivo, costi di produzione, volumi di prodotto, fattori di produzione, andamenti di mercato, analisi economiche e di mercato) ;

2) creazione e sviluppo di supporti alla valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti per favorire l'accesso a nuovi mercati (ad esempio coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, anche tramite pianificazione o riorganizzazione logistica, modalità di programmazione, redazione di contratti tipo, sviluppo di metodi e strumenti per migliorare la qualità di prodotti e processi produttivi, supporti informativi e informatici per gli operatori, sistemi di autocontrollo in rete, comprese specifiche attrezzature) ;

3) animazione delle relazioni tra i componenti della filiera e attività informative ( esempio: allargamento delle adesioni ai progetti, definizione di regole condivise, ecc);

4) creazione e sviluppo di supporti per attività di educazione ambientale, educazione alimentare e sostenibilità sociale.

I progetti hanno una durata massima di 36 mesi.

**Il progetto può prevedere una prima fase di manifestazione d'interesse per favorire la più ampia adesione e partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati o per favorire il confluire di diversi progetti riguardanti lo stesso prodotto/settore**

#### **8.2.14.3.1.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

Reg (UE) 1305/2013 considerando 29 e art.35

Reg (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, art 157

Reg (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari

LR 24/2000 Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari

#### **8.2.14.3.1.5. Beneficiari**

Forme di cooperazione che coinvolgono almeno due componenti della filiera produttiva (produzione agricola, trasformazione e commercio/distribuzione) tra cui la componente agricola sia obbligatoriamente presente. La cooperazione può assumere le seguenti forme:

- Forme associate dotate di personalità giuridica,
- Reti d'impresa,
- Gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS,
- Organizzazioni Interprofessionali riconosciute ai sensi ai sensi del Reg (CE) 1234/2007, ora sostituito del Reg (UE) 1308/2013 art 157,
- Consorzi di tutela o gruppi di cui all'Art. 2 del Reg (UE) 1151/2012.

#### **8.2.14.3.1.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili i seguenti elementi di costo inerenti alle attività previste dall'operazione :

- a) costo degli studi sul settore d'interesse (studi di fattibilità, economici, di mercato, sondaggi, ricerche) ed altre attività inerenti;
- b) costo dell'animazione tra i soggetti operanti nel settore d'interesse al fine di ampliare il bacino di adesione al progetto, promuovere il coinvolgimento di altri operatori che non aderiscono alla cooperazione, mantenere una relazione tra gli aderenti al progetto;
- c) costi diretti per la realizzazione del progetto (es: acquisizione di hardware e software, azioni di informazione e aggiornamento dei soci mirate ai temi del progetto, strumentazioni funzionali all'autocontrollo, costi legati ad azioni di educazione al consumo, azioni di benchmarking, avvio di processi per l'ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e altre in forma collettiva, ecc );
- d) costi di esercizio della cooperazione:
  - personale dedicato alle attività di coordinamento del progetto o dei servizi previsti,
  - spese relative a riunioni ed incontri (es. affitto locali, inviti ecc)
  - spese relative alla realizzazione di azioni di informazione e comunicazione relative al progetto e al consolidamento della cooperazione (organizzazione di eventi, seminari tecnici, elaborazione e creazione di siti web, bollettini, newsletter);
- e) spese generali per la realizzazione del progetto in un limite % sulla spesa ammissibile del progetto di cooperazione.;

Le spese di animazione saranno definite in un limite massimo % sulla spesa Totalee del progetto; la % sarà precisata nei bandi.

Qualora siano previste attività di consulenza o formazione rivolte ai soggetti aderenti al progetto, queste dovranno essere attivate con le modalità delle Misure 1 e 2.

#### **8.2.14.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Qualora il soggetto che presenta il progetto di supporto comprendesse anche imprese non appartenenti al territorio dell'Emilia–Romagna, l'aiuto regionale sarà proporzionato alla partecipazione delle imprese regionali nel progetto. I progetti fanno riferimento ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato UE. L'operazione finanzia un solo progetto per prodotto/settore.

#### **8.2.14.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Possono costituire criteri di selezione la scelta, esplicitata nel bando, di specifici settori produttivi di particolare importanza economica o di tematiche di importanza ambientale, tali da renderli di rilevante interesse strategico per il mantenimento di uno sviluppo economico equilibrato nel territorio regionale.

Possono inoltre essere utilizzati come principi di selezione:

- il grado di rappresentatività della cooperazione per il settore (in termini economici o di volume di prodotto),
- la presenza nel progetto di soggetti che operano su almeno 3 fasi della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione organizzata),
- lo sviluppo di attività finalizzate alla sostenibilità ambientale o sociale,
- la rispondenza delle iniziative proposte agli obiettivi previsti da specifici bandi e dalle priorità e focus area del PSR
- l'utilizzo abbinato di altre misure del PSR

#### **8.2.14.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

E' previsto un contributo pari al 70% della spesa ammissibile. La dimensione dei progetti sarà ricompresa tra un importo min. di 50.000 € a un max di 200.000 € , elevabile a 300.000 € in condizioni particolari stabilite dai bandi, legate alla dimensione del progetto e della cooperazione che lo presenta.

#### **8.2.14.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.1.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.1.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.1.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.1.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.2. 16.1. Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura**

##### **8.2.14.3.2.1. Sotto-misura:**

- 16.1 – sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

##### **8.2.14.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (**PEI**) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate dai gruppi operativi (**GO**), costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

La sottomisura promuove la costituzione di **GO** finalizzati alla redazione e realizzazione di un **Piano** che persegue la messa a punto e l'introduzione nel sistema agroalimentare regionale di una innovazione coerente alle finalità del PEI mirata ad affrontare problematiche concrete negli ambiti individuati , nella Smart Specialisation Strategy regionale e nel Programma Poliennale dei Servizi di Sviluppo al Sistema agro-alimentare 2014–2020.

A seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato, la sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni: F1, F2 ed F3:

I **GO** saranno selezionati tramite **avvisi pubblici regionali**. Gli avvisi potranno prevedere anche l'utilizzo congiunto degli altri fondi europei (**bandi congiunti**); fisseranno le tematiche specifiche, la durata (fino a 7 anni), l'intensità del sostegno e la modalità di sostegno (tramite sovvenzione globale o tramite abbinamento di diverse misure).

L'intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei **GO**, e, nel caso venga effettuato tramite sovvenzione globale, il sostegno

delle spese di realizzazione del Piano previsto al paragrafo “Condizioni di ammissibilità” , le cui azioni saranno attivate con le modalità delle Misure 1 e/o 2 e/o della Sottomisura 16.02 .

I GO possono agire anche a livello **interregionale** e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione, con modalità mutuata da altri modelli di governance già attuate a livello comunitario (es. Eranet) o specificatamente stabilite per l'attivazione di avvisi pubblici per la costituzione di **GO regionali su tematiche di interesse comune** delle AG. Entro tali accordi dovranno essere definiti: i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance specifiche, necessarie al perseguimento degli obiettivi comuni attraverso idonee forme di coordinamento (es. costituzione Comitato di progetto, individuazione comune dei principi di selezione ecc.). Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

La sottomisura opera nell'ambito della Priorità P1 ed in particolare in riferimento alle Focus Area P1A, P1B e P1C e concorre al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area P2A, P2B, P3A, P4A, P4B, P4C, P5A, P5B, P5E, P5D, P5E

#### **8.2.14.3.2.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante, anche riferito agli eventuali diversi stralci in cui può articolarsi il piano.

#### **8.2.14.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

Legge Regionale 28/98

#### **8.2.14.3.2.5. Beneficiari**

Il beneficiario del sostegno è il GO (vedi “condizioni di ammissibilità”).

Qualora il Piano del GO preveda anche l'attivazione di altre Misure, il soggetto beneficiario componente del GO deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura.

#### **8.2.14.3.2.6. Costi ammissibili**

La sovvenzione potrà essere concessa per il sostegno dei costi di costituzione, funzionamento e gestione del GO, compresi l'animazione, la divulgazione dei risultati, la partecipazione alle attività della rete PEI, e, nel caso venga sostenuto tramite sovvenzione globale, dei costi di realizzazione del Piano previsto al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”. Più precisamente:

- Costi per la costituzione/definizione, funzionamento e gestione del GO (esclusi i costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo)
- Costi per la realizzazione del piano
- Costi di animazione, divulgazione dei risultati e implementazione del PEI
- Costi per le attività di primo trasferimento
- costi di esercizio della cooperazione

Qualora il GO comprendesse anche **imprese non appartenenti al territorio dell'Emilia-Romagna** l'aiuto regionale sarà proporzionato alla partecipazione delle imprese regionali nel progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del Piano, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione

o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime potranno essere eventualmente sostenute nell'ambito di un Piano integrato con l'attivazione della Misura 4.

#### 8.2.14.3.2.7. Condizioni di ammissibilità

Il Gruppo Operativo deve:

- essere formato da almeno tre soggetti, appartenenti rispettivamente alle categorie “ impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazioni” (con sede in RER), “organismi di ricerca”, “attori del sistema della conoscenza, consulenti e formatori accreditati”. Il GO si costituisce in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore. Per le Organizzazioni Interprofessionali a cui aderiscano anche soggetti qualificati come “organismi di ricerca” e “attori del sistema della conoscenza, consulenti e formatori accreditati”, e per gli E.O.R. riconosciuti dalla L. R. 28/98 che associno imprese del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazioni, tale requisito è considerato soddisfatto.
- avere **imprese agricole di base con sede operativa in regione** che partecipano al cofinanziamento del Piano. Le imprese agricole possono essere rappresentate da loro forme associate (OP, cooperative ecc) che siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle imprese agricole e la ricaduta dell'innovazione sulle stesse. L'attività del GO deve coinvolgere le imprese agricole operanti sul territorio regionale e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria.
- dotarsi di un **regolamento interno** che evidenzii ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. Il GO assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi;
- presentare un **Piano** che contenga: la descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere; la descrizione del progetto innovativo; la descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI; la lista dei soggetti partecipanti al GO; le tempistiche di svolgimento del piano; la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO; la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner; la descrizione delle attività di divulgazione dei risultati, che sono obbligatorie e l'indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del Piano.

La realizzazione del Piano deve avvenire attraverso l'utilizzo in abbinamento della sottomisura 16.2 , ed eventualmente di altre Misure, e deve prevedere attività di trasferimento della conoscenza rivolte alle imprese del settore agricolo, agroalimentare o forestale che partecipano al GO e che andranno realizzate con l'utilizzo abbinato di sottomisure tra quelle previste dalle Misure 1 e/o 2.

#### 8.2.14.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

La selezione dei GO e dei relativi Piani avviene mediante avviso pubblico. I principi che orienteranno la selezione sono:

- Rispondenza alle focus area e agli obiettivi dei bandi;
- Composizione del GO in relazione:
- alla capacità organizzativa e gestionale dei componenti;
- al grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale del partenariato privato coinvolto;
- al livello di integrazione verticale di filiera;

- Validità tecnico–scientifica del Piano di attività;
- Efficienza, impatto socio–economico del Piano e ampiezza della proposta;
- Entità del cofinanziamento da parte delle imprese agricole, anche se associate in soggetti che fanno parte del GO;

Utilizzo in abbinamento di altre Misure (aggiuntive a quelle obbligatorie 16.2 e 1 o 2).

#### **8.2.14.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

La spesa minima e massima ammissibile per la costituzione e gestione del GO e per la realizzazione del Piano viene stabilita con gli avvisi pubblici di selezione dei GO: sarà comunque compresa tra 500.000 Euro e 4.000.000 Euro e potrà essere relazionata alla dimensione del GO e alla tematica; l'importo a valere sulla presente sottomisura 16.1 per le attività ammissibili non potrà superare il **10%** del valore Totalee dell'intero Piano.

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili è pari al 70 % e può arrivare al 90 % esclusivamente nel caso di GO, anche interregionali e comunitari, i cui Piani prevedano di affrontare tematiche innovative comuni a tutte le imprese del settore o a più settori produttivi (es sviluppo fonti proteiche), o siano finalizzati a contribuire all'innovazione su temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e/o consentano/facilitino l'adeguamento a norme in corso di emanazione di valore cogente, senza prevedere vantaggi competitivi diretti per le imprese.

#### **8.2.14.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.2.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.2.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.2.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.2.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.3. 16.2. A – Progetti Pilota**

##### **8.2.14.3.3.1. Sotto–misura:**

- 16.2 – sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

##### **8.2.14.3.3.2. Descrizione del tipo di operazione**

In coerenza con gli obiettivi generali della Politica agricola comune la sottomisura vuole dare risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e l'adattamento delle nuove tecnologie e dei nuovi processi produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione, in coerenza con gli obiettivi della focus area 1b) “stimolare la verifica dell'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della

base di conoscenze nelle zone rurali” (priorità 1) e rispondendo agli specifici fabbisogni 1 e 2.

Questo consente di introdurre e verificare negli ambienti emiliano-romagnoli innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto in sede di ricerca, ma che devono essere contestualizzate in diverse realtà produttive o diversi ambienti pedoclimatici.

L'operazione concede un sostegno in funzione della definizione di forme di cooperazione che prevedano una collaborazione tra i differenti soggetti e siano finalizzate alla sperimentazione e verifica di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale.

Gli obiettivi sono riconducibili a quelli indicati nei seguenti documenti:

- Documento strategico verso il PSR 2014–2020 (Focus Aree)
- Smart specialisation strategy
- Piano poliennale dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare

Il progetto di cooperazione deve essere supportato da una adeguata analisi di contesto ed essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti azioni:

adattamento dei processi logistici ed organizzativi, orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, economica e sociale

sperimentazione e verifica di novità vegetali o mezzi produttivi agricoli,

sperimentazione e verifica di innovativi processi produttivi in campo zootecnico e vegetale anche in funzione dell'agricoltura integrata e biologica, nonché dei tradizionali prodotti dei circuiti a qualità regolamentata;

la caratterizzazione delle produzioni dal punto di vista qualitativo e tecnologico per fornire produzioni idonee al mercato, alla trasformazione, al gusto e alle esigenze del consumatore, anche riguardo alla salubrità;

sperimentazione e verifica in relazione alle problematiche fitosanitarie e al benessere animale,

sperimentazione e verifica di procedimenti innovativi legati a nuove tecnologie e sistemi di lavoro in funzione dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici,

sperimentazione e verifica di processi e tecnologie funzionali al miglioramento qualitativo della risorsa idrica ed al suo razionale utilizzo;

sperimentazione e verifica nel campo delle energie rinnovabili.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

#### **8.2.14.3.3.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

L'aiuto potrà essere concesso anche attraverso l'attivazione di bandi che prevedano la collaborazione con altri fondi europei.

#### **8.2.14.3.3.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.3.5. Beneficiari**

I soggetti beneficiari dell'aiuto possono essere:

- soggetti promotori di progetti di cooperazione che devono interessare più soggetti impegnati nei vari segmenti della filiera agroalimentare e coinvolgere obbligatoriamente la fase della produzione agricola di base e soggetti pubblici o privati impegnati nella sperimentazione e verifica dell'innovazione, nonché nella divulgazione dei risultati. Le imprese coinvolte nella cooperazione

devono svolgere attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato.

- GO previsti e definiti nella sottomisura 16.01

#### **8.2.14.3.3.6. Costi ammissibili**

Per quanto riguarda il progetto di cooperazione le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) costi di stipula di contratti per la sperimentazione e verifica del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'azienda;
- b) costi relativi all'analisi di contesto della problematica oggetto dell'intervento finalizzata alla sperimentazione e verifica dell'innovazione;
- c) costi di progettazione per la sperimentazione e verifica di nuovi prodotti e/o processi
- d) costi relativi ad analisi di laboratorio e analisi gustative tipo panel test;
- f) acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
- g) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
- h) costi inerenti la verifica di prototipi nel processo produttivo;
- i) costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati (qualora il beneficiario non sia un GO);
- l) costi indiretti.

#### **8.2.14.3.3.7. Condizioni di ammissibilità**

Il progetto deve essere presentato nei tempi e secondo le modalità indicate nel bando.

Qualora siano previste attività di consulenza o formazione rivolte alle aziende agricole di base, queste dovranno essere attivate con le modalità delle Misure 1 e 2.

Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni di sperimentazione e verifica dell'innovazione che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante iniziative di ricerca.

La durata massima dei progetti è di 24 mesi

#### **8.2.14.3.3.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Gli obiettivi del progetto devono essere coerenti con gli obiettivi delle priorità del PSR in cui si è attivata l'operazione.

Facendo riferimento ad un criterio di eccellenza, il progetto verrà valutato in base alla sua validità tecnica e sperimentale ed in base al rapporto costi e benefici.

Possono inoltre essere considerati principi prioritari nella selezione dei progetti:

- l'utilizzo in abbinamento con altre misure, sottomisure, operazioni
- la dimensione della cooperazione fra i soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto
- qualora i progetti siano "organizzati" ai sensi della L.R. 28/98 e le attività si svolgano in prevalenza con la collaborazione di aziende sperimentali e laboratori accreditati ai sensi della L.R. 28/98.

I principi sopra indicati possono essere utilizzati e/o associati in maniera differenziata a seconda delle finalità dei singoli bandi e dei soggetti proponenti (GOI o di altri soggetti).

#### **8.2.14.3.3.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

I progetti possono avere una dimensione economica da 50.000 a 350.000 €.

L'intensità massima dell'aiuto è:

- 60% della spesa ammissibile nel caso di progetti presentati da soggetti promotori di progetti di cooperazione.
- 70% della spesa ammissibile nel caso di progetti inseriti all'interno dei Piani dei Gruppi Operativi.

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili può arrivare al 90% in caso di progetti che prevedano di affrontare tematiche innovative comuni a tutte le imprese del settore o a più settori produttivi (es sviluppo fonti proteiche), o siano finalizzati a contribuire all'innovazione su temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e/o consentano/facilitino l'adeguamento a norme in corso di emanazione di valore cogente, senza prevedere vantaggi competitivi diretti per le imprese.

#### **8.2.14.3.3.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.3.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.3.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.3.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.3.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.3.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.4. 16.2. B – Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale**

##### **8.2.14.3.4.1. Sotto-misura:**

- 16.2 – sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

##### **8.2.14.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione**

In coerenza con gli obiettivi generali della Politica agricola comune la sottomisura vuole dare risposte concrete alle imprese promuovendone la competitività attraverso il sostegno alla capacità di introdurre innovazioni in termini di prodotto e di processo, alla conquista di nuovi mercati, ai processi di adeguamento strutturale in un'ottica di miglioramento quali-quantitativo delle produzioni abbinato alla riduzione dei costi di produzione e ad una maggiore rispondenza alle problematiche della sostenibilità ambientale, in coerenza con gli obiettivi delle focus area 1a) “stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” e 1b) “stimolare la verifica dell'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” (priorità 1) e rispondendo agli specifici fabbisogni 1 e 2.

L'operazione concede un sostegno in funzione della definizione di forme di cooperazione che prevedano una collaborazione tra i differenti soggetti e siano finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale.

Gli obiettivi sono riconducibili a quelli indicati nei seguenti documenti:

Documento strategico verso il PSR 2014–2020 (Focus Aree)

Smart specialisation strategy

Piano poliennale dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare

Il progetto di cooperazione deve essere supportato da una adeguata analisi organizzativa ed essere finalizzato alla realizzazione di una o più delle seguenti azioni:

- miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, economica e sociale
- la progettazione di nuovi prodotti/processi;
- miglioramento quali–quantitativo delle produzioni
- creazione di nuovi sbocchi di mercato e definizione o riorganizzazione di canali commerciali rivolti al mercato interno
- miglioramento della concentrazione del prodotto e della sua programmazione al fine di meglio rispondere alle richieste di mercato
- miglioramento della performance ambientale dei processi produttivi
- riduzione di gas ad effetto serra e adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici
- promozione dei processi e delle tecnologie funzionali alla sostituzione dei combustibili fossili
- promozione dei processi e tecnologie funzionali al miglioramento qualitativo della risorsa idrica ed al suo razionale utilizzo)
- processi innovativi a favore della sostenibilità ambientale.

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

#### **8.2.14.3.4.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

L'aiuto potrà essere concesso anche attraverso l'attivazione di bandi che prevedano la collaborazione con altri fondi europei.

#### **8.2.14.3.4.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.4.5. Beneficiari**

I soggetti beneficiari dell'aiuto possono essere:

- soggetti promotori di progetti di cooperazione che devono interessare più imprese impegnate nei vari segmenti della filiera agroalimentare e coinvolgere obbligatoriamente la fase della produzione agricola di base e soggetti pubblici o privati impegnati nel campo della ricerca pre–competitiva. Le imprese coinvolte nella cooperazione devono svolgere attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato.
- Gruppi Operativi per l'innovazione previsti e definiti nella sottomisura 16.01

#### **8.2.14.3.4.6. Costi ammissibili**

Per quanto riguarda il progetto di cooperazione le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) costi di stipula di contratti per lo sviluppo del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'azienda in fase pre–competitiva;
- b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di beni e

- informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica;
- c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi
  - d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
  - e) acquisto brevetti e licenze;
  - f) acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
  - g) test e prove, compresi costi di materiali a perdere;
  - h) costi inerenti la costruzione prototipi;
  - i) costi di divulgazione e trasferimento dei risultati (qualora il beneficiario non sia un GO);
  - l) costi indiretti;
  - m) costi del personale interno qualificato fino ad un massimo del 10% del valore del progetto.

#### **8.2.14.3.4.7. Condizioni di ammissibilità**

Il progetto deve essere presentato nei tempi e secondo le modalità indicate nel bando.

Qualora siano previste attività di consulenza o formazione rivolte alle aziende agricole di base, queste dovranno essere attivate con le modalità delle Misure 1 e 2.

Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni di sperimentazione e verifica dell'innovazione che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante iniziative di ricerca.

La durata massima dei progetti è di 36 mesi

#### **8.2.14.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Gli obiettivi del progetto devono essere coerenti con gli obiettivi delle priorità del PSR in cui si è attivata l'operazione.

Facendo riferimento ad un criterio di eccellenza, il progetto verrà valutato in base alla sua validità tecnica e sperimentale ed in base al rapporto costi e benefici.

Possono inoltre essere considerati principi prioritari nella selezione dei progetti:

- l'utilizzo in abbinamento con altre misure, sottomisure, operazioni
- la dimensione della cooperazione fra i soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto

I principi sopra indicati possono essere utilizzati e/o associati in maniera differenziata a seconda delle finalità dei singoli bandi e dei soggetti proponenti (GOI o di altri soggetti).

#### **8.2.14.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

I progetti possono avere una dimensione economica da 50.000 a 400.000 €.

L'intensità massima dell'aiuto è:

- 60% della spesa ammissibile nel caso di progetti presentati da soggetti promotori di progetti di cooperazione.
- 70% della spesa ammissibile nel caso di progetti inseriti all'interno dei Piani dei Gruppi operativi.

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili può arrivare al 90 % esclusivamente nel caso di GO, anche interregionali e comunitari, i cui Piani prevedano di affrontare tematiche innovative comuni a tutte le imprese del settore o a più settori produttivi (es sviluppo fonti proteiche), o siano finalizzati a contribuire all'innovazione su temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e/o consentano/facilitino l'adeguamento a norme in corso di emanazione di valore cogente, senza prevedere vantaggi competitivi diretti per le imprese.

#### **8.2.14.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.4.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.4.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.4.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.4.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.4.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

##### **Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.5. 16.3. A – Cooperazione fra piccoli operatori**

##### **8.2.14.3.5.1. Sotto-misura:**

- 16.3 – cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

##### **8.2.14.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo alla cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo nell'organizzazione del sistema agro forestale regionale

In questo ambito è fondamentale incentivare la cooperazione orizzontale fra imprenditori agricoli e forestali, in quanto un approccio collettivo è indispensabile per accrescere e rafforzare la competitività dei singoli, intesa in tutte le sue accezioni.

Questo approccio assume particolare peso nel processo di sostegno ed avvio dell'imprenditoria agricola giovanile che rappresenta il futuro dell'agricoltura regionale.

L'Operazione si colloca nella Priorità P.2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, nell'ambito:

- della Focus area 2.a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”, in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 5, 6, 10, 27;
- della Focus area 2.b) “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale” in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 4 e 10.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- attività finalizzate a condividere impianti e processi di lavoro ivi comprese le attività inerenti l'organizzazione logistica e la fase di commercializzazione;
- attività finalizzate ad individuare e condividere nuovi o più appropriati strumento di accesso al credito;
- attività finalizzate ad individuare e condividere forme di diversificazione dell'attività, anche con

funzioni sociali e culturali;

- attività finalizzate a condividere processi e strumenti idonei al miglioramento della performance ambientale delle produzioni

#### **8.2.14.3.5.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.5.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.5.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agricole e agro-forestali associate

La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa e/o associazioni che non rivestono carattere di soggetto giuridico.

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Nel caso di associazioni che non rivestono carattere di soggetto giuridico tutti gli aderenti devono rispettare il suddetto requisito.

Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

#### **8.2.14.3.5.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali riconducibili alle attività sovvenzionabili.

#### **8.2.14.3.5.7. Condizioni di ammissibilità**

Le attività devono avere una tangibile ricaduta sul sistema agricolo della Regione Emilia-Romagna.

Le attività devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con le focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento di uno o più fabbisogni specifici.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

L'operazione deve essere attuata in abbinamento ad altre operazioni che si collocano nella stessa priorità, focus area e che mirano a soddisfare i medesimi fabbisogni

#### **8.2.14.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- attività con prevalente ricaduta in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;
- attività che si ricollegano a Contatti Quadro;
- forme associative che raggruppano anche giovani imprenditori;
- forme associative con maggior numero di aderenti;
- Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale vigente.

#### **8.2.14.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 70% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito:

- minimo € 10.000,00 e massimo € 30.000,00.

E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.14.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.5.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.5.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.5.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.5.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.6. 16.3. B – Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale – associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche**

##### **8.2.14.3.6.1. Sotto-misura:**

- 16.3 – cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

##### **8.2.14.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'aggregazione delle imprese per fare rete è un obiettivo difficilmente raggiungibile senza un'incentivazione pubblica.

La presente operazione sostiene l'attività per lo sviluppo di associazioni di operatori agrituristici o di fattorie didattiche finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

La cooperazione tra operatori nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione/commercializzazione è utile per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

##### **8.2.14.3.6.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno dell'operazione è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

#### **8.2.14.3.6.4. Collegamento ad altre normative**

LR 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell' agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

#### **8.2.14.3.6.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono le Associazioni costituite da almeno dieci operatori agrituristici o di fattorie didattiche iscritti agli elenchi di operatori di cui alla LR 4/2009.

#### **8.2.14.3.6.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili i costi relativi a:

- Progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collettivi dell'associazione;
- Produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dell' associazione (cartaceo, digitale, cartellonistica, per la rete internet, etc.);
- Organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e televisivi (comprese le spese logistiche, affitti spazi, noleggio attrezzature, interpretariato, traduzioni);
- Azioni di marketing.

#### **8.2.14.3.6.7. Condizioni di ammissibilità**

Si rende necessario presentare un progetto di promozione e commercializzazione poliennale delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali e turistiche regionali.

L'associazione deve essere costituita da soci che per dimensione devono rientrare nella definizione di micro e piccola impresa.

#### **8.2.14.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Saranno considerati prioritari nella selezione:

- le associazioni formalmente riconosciute dalla Regione in base alla LR 4/2009;
- il numero di soci aderenti all'associazione;
- i progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica.

#### **8.2.14.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il singolo progetto presentato deve avere costi ammessi a finanziamento di almeno euro 20.000 euro e non superare euro 65.000. Il limite massimo di euro 65.000 raddoppia se nel programma di promozione e commercializzazione poliennale almeno il 50% della spesa ammissibile è relativo all'organizzazione di eventi fieristici, sagre, eventi radiofonici e televisivi, nonché azioni di marketing realizzati in paesi stranieri. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei detti limiti massimi di spesa.

Contributo pubblico pari all' 80% della spesa massima ammessa a contributo;

Contributo concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

#### **8.2.14.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

#### **8.2.14.3.6.10.2. Azioni di mitigazione**

#### **8.2.14.3.6.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.6.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.6.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.7. 16.3. C – Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale – Itinerari turistici**

##### **8.2.14.3.7.1. Sotto-misura:**

- 16.3 – cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

##### **8.2.14.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione**

Gli itinerari turistici enogastronomici hanno lo scopo di far cooperare soggetti di settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria.

Le attività di cooperazione tra operatori richiedono comunque un sostegno pubblico finalizzato a rendere sostenibili operazioni promozionali e di commercializzazione che hanno più una valenza collettiva che a favore delle singole imprese.

I diversi territori richiedono campagne di valorizzazione che mettono in risalto specifiche potenzialità.

La presente operazione sostiene attività finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio turistico in ambito del turismo rurale offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

##### **8.2.14.3.7.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno previsto dall'operazione è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario può richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

##### **8.2.14.3.7.4. Collegamento ad altre normative**

LR 23/2000 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell' Emilia-Romagna”

##### **8.2.14.3.7.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici composti da almeno 25 soggetti in rappresentanza equilibrata come indicato nell'art. 6 comma 1 della LR 23/2000 (Strade dei vini e dei sapori, reti di imprese di produttori agricoli), o loro aggregazioni costituite in ATI, ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

#### **8.2.14.3.7.6. Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- costi di progettazione e realizzazione di disciplinari e logos collettivi dell'associazione;
- costi per la produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dell'associazione, materiale cartaceo, digitale, cartellonistica e loro traduzioni, per la rete internet, app per smartphone, etc.);
- costi per organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e televisivi (comprese le spese logistiche, animazione, affitti spazi, noleggio attrezzature, interpretariato, traduzioni);
- costi per azioni di marketing;
- costi per azioni di accoglienza e promozione rivolte al mercato turistico estero.

#### **8.2.14.3.7.7. Condizioni di ammissibilità**

Si rende necessario presentare un progetto di promozione e commercializzazione poliennale delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali e turistiche regionali;

L'associazione deve essere costituita da soci privati che per dimensione devono rientrare prevalentemente nella definizione di micro e piccola impresa.

#### **8.2.14.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I progetti saranno selezionati utilizzando i seguenti principi:

- progetti presentati da Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici formalmente riconosciuti dalla Regione in base alla LR 23/2000.
- progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica.
- numero di soci aderenti all'associazione.

#### **8.2.14.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il singolo progetto presentato deve avere costi ammessi a finanziamento compresi tra euro 20.000 ed euro 200.000; è facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

Contributo pubblico pari all'80% della spesa massima ammessa a contributo.

Contributo concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Regolamento (UE) N. 1407/201 quando il beneficiario non è un ente pubblico.

#### **8.2.14.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.7.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.7.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.7.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.7.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.8. 16.4. A – Cooperazione sviluppo filiere corte**

##### **8.2.14.3.8.1. Sotto-misura:**

- 16.4 – sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

##### **8.2.14.3.8.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo nell'organizzazione del sistema agricolo regionale

In questo ambito è indispensabile sostenere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, a carattere locale, per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali.

La misura è riservata a forme organizzate di filiera corta, secondo quanto definito dal reg 1305/13 e dai documenti applicativi.

Migliorare le forme di “vendita” rappresenta infatti un aspetto fondamentale per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricola.

L'Operazione si colloca nella Priorità P.2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, nell'ambito della Focus area 2.a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”, in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 5, 6, 10, 27.

L'operazione è inoltre riconducibile alla Priorità P3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, nell'ambito della focus area 3.a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”, in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 5, 7, 8, 9, 10.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare;
- attività finalizzate ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;
- attività finalizzate allo sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata;
- attività finalizzate a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione;
- attività finalizzate alla creazione di modelli organizzativi e formule commerciali innovative.

#### **8.2.14.3.8.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su un massimale di spesa ammissibile.

#### **8.2.14.3.8.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.8.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le forme di cooperazione tra imprese agricole associate, agroforestali e altri soggetti della filiera.

La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa.

Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

#### **8.2.14.3.8.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali riconducibili alle attività sovvenzionabili, in particolare:

- studi di fattibilità e piani aziendali,
- costi di animazione,
- costi di cooperazione
- costi di realizzazione del progetto

#### **8.2.14.3.8.7. Condizioni di ammissibilità**

Le attività devono essere svolte nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto deve dimostrare un miglioramento economico e organizzativo per i soggetti coinvolti nella cooperazione.

Le attività devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con le focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento di uno o più fabbisogni specifici.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

E' esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo.

Nel caso di forme associative che prevedano accordi con catene distributive o imprese del segmento Ho.re.ca. e altre forme sono inclusi anche i Punti vendita/Ristoranti/Hotels affiliati, purchè identificati nell'accordo di cooperazione.

#### **8.2.14.3.8.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- attività con prevalente ricaduta in aree rurali con problemi di sviluppo;
- attività che si ricollegano a Contratti Quadro;
- forme associative con maggior numero di aderenti;
- Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale vigente.
- abbinamento ad altre operazioni che si collocano nelle stesse priorità, focus area e che mirano a soddisfare i medesimi fabbisogni

#### **8.2.14.3.8.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 70% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 30.000,00 e massima di € 50.000,00.

E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.14.3.8.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.8.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.8.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.8.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.8.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.8.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.9. 16.4. B – Promozione delle filiere corte**

##### **8.2.14.3.9.1. Sotto-misura:**

- 16.4 – sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

##### **8.2.14.3.9.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo nell'organizzazione del sistema agro forestale regionale

In questo ambito è indispensabile sostenere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, a carattere locale per valorizzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali.

La misura è riservata a forme organizzate di filiera corta, secondo quanto definito dal reg 1305/13 e dai documenti applicativi.

Promuovere le forme di “vendita” rappresenta infatti un aspetto fondamentale per accrescere e rafforzare la fase di commercializzazione e conseguentemente la competitività dell'impresa agricola.

L'Operazione si colloca nella Priorità P.2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, nell'ambito della Focus area 2.a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”, in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 5, 6, 10, 27.

L'operazione è inoltre riconducibile alla Priorità P3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione

dei rischi nel settore agricolo”, nell'ambito della focus area 3.a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”, in cui concorre direttamente a rispondere ai fabbisogni 5, 7, 8, 9, 10.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- attività finalizzate a valorizzare l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare;
- attività finalizzate a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive;
- attività finalizzate a valorizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi.

#### **8.2.14.3.9.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su un massimale di spesa ammissibile.

#### **8.2.14.3.9.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.9.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le forme di cooperazione tra imprese agricole associate, agroforestali e altri soggetti della filiera.

La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa.

Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

#### **8.2.14.3.9.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali riconducibili alle attività sovvenzionabili, in particolare:

- progetti di informazione e comunicazione
- costi di animazione,
- costi di cooperazione
- costi di divulgazione del progetto

#### **8.2.14.3.9.7. Condizioni di ammissibilità**

Le attività devono essere svolte nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.

Le attività devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con le focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento di uno o più fabbisogni specifici.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

L'operazione deve essere attuata in abbinamento all'operazione 16.4 – A.

E' esclusa ogni forma di promozione a marchi d'impresa.

#### **8.2.14.3.9.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- attività con prevalente ricaduta in aree rurali con problemi di sviluppo;
- attività che si ricollegano a Contratti Quadro;
- attività che comportano una ricaduta su un maggior numero di imprese agricole di base;
- attività promosse da Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale vigente.

#### **8.2.14.3.9.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 70% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 15.000,00 e massima di € 25.000,00.

E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.14.3.9.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.9.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.9.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.9.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.9.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.9.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.10. 16.5. A – Salvaguardia della biodiversità regionale**

##### **8.2.14.3.10.1. Sotto-misura:**

- 16.5 – sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

##### **8.2.14.3.10.2. Descrizione del tipo di operazione**

Con l'attivazione di questa operazione si intende conferire sinergia e incisività d'applicazione ad alcuni interventi mirati sul territorio regionale, su terreni pubblici e per le superfici agricole anche su terreni di proprietà privata, che per loro natura necessitano di azioni coordinate, realizzate da beneficiari diversi per la tutela della biodiversità presente sul territorio regionale, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A e in particolare rispondono direttamente al Fabbisogno F13 *Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*”.

Il ricorso alla modalità cooperazione consente di realizzare obiettivi specifici che migliorano le performance ambientali connesse alla tutela della biodiversità, non perseguibili con interventi singoli, su specifiche aree problema localizzate nel sistema delle aree ecologiche presenti in Regione Emilia–Romagna. Tale modalità è attuata attraverso:

- l'avviamento di fasi di animazione concertative;
- il coinvolgimento del maggior numero di beneficiari;
- un accordo di cooperazione locale, nel quale siano condivisi gli obiettivi e gli interventi da realizzare da parte dei vari beneficiari;
- un progetto ambientale locale che da attuazione all'accordo di cooperazione con particolare riferimento alle tempificazioni ed alle attività in capo ad ogni partecipante per il raggiungimento degli obiettivi. Qualora in corso di vigenza del Progetto uno o più beneficiari sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a perseguire le attività previste, il progetto rimane valido con le seguenti condizioni:
  1. devono rimanere almeno due tipologie di beneficiari, di cui almeno uno deve essere costituito da aziende agricole ed il secondo deve assicurare il proseguimento delle attività di animazione concertativa e valorizzazione del progetto;
  2. gli eventuali premi a superficie e gli investimenti non produttivi se superiori ai corrispondenti valori previste dalla Misura 10 ed all'operazione 4.4.A sono equiparati ai medesimi;
  3. il Progetto decade se rimane una sola tipologia di soggetti beneficiari; in tal caso cessano tutte le erogazioni per le attività previste dal Progetto fatte salvo quanto già stipulato attraverso contratti in attuazione del Progetto.

Considerato l'articolato sistema delle aree regionali da tutelare ai fini della biodiversità e tenuto conto dei conflitti sull'uso della terra e la tutela della biodiversità, va prestata una particolare attenzione ai siti della Rete Natura 2000 ed alle esternalità positive – in termini di sostenibilità e durabilità – indotte dal Progetto di cooperazione, aggiuntive agli interventi previsti dal medesimo.

#### **8.2.14.3.10.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a progetto.

La presente operazione è gestita dalla Regione Emilia-Romagna.

#### **8.2.14.3.10.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva *Habitat*92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli*2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*

#### **8.2.14.3.10.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari: agricoltori, associazioni di agricoltori, gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste, Enti pubblici, Proprietà collettive.

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole.

#### **8.2.14.3.10.6. Costi ammissibili**

I costi ammissibili sono:

- costi di cooperazione (animazione, definizione dell'accordo di cooperazione e progettazione),
- costi di realizzazione del progetto riferiti alle seguenti tipologie di spesa ammissibili: costi per investimenti non produttivi, costi di gestione di superfici, costi per servizi resi da aziende agricole sul territorio oggetto di intervento per una durata massima di 5 anni, costi di promozione e valorizzazione del Progetto e del territorio oggetto di intervento.

#### **8.2.14.3.10.7. Condizioni di ammissibilità**

Sono ammissibili al presente tipo di operazione esclusivamente gli interventi ed i beneficiari previsti nell'accordo di cooperazione.

Sono, comunque, esclusi dall'applicazione accordi di cooperazione che non prevedono almeno due tipologie tra i soggetti di seguito indicati: agricoltori; Enti Pubblici; altri soggetti gestori del territori incluso ONLUS ambientaliste.

L'accordo di cooperazione può prevedere la partecipazione di altri soggetti in aggiunta ai beneficiari della presente operazione.

Possono essere oggetto di finanziamento le superfici di proprietà pubblica e le superfici agricole anche di proprietà privata di imprese agricole.

#### **8.2.14.3.10.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

La presente operazione si applica secondo i seguenti principi di selezione:

1. aree Rete Natura 2000;
2. habitat e specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE.
3. il maggior vantaggio economico per le aziende agricole determinato dalle esternalità del Progetto nel Sito/Area oggetto d'intervento;
4. numero di aziende agricole ricomprese nell'accordo di cooperazione.

In subordine potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori principi di selezione, riferiti ad habitat e specie, diversi da quelli indicati al precedente punto 2:

1. aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. 6/05;
2. aree naturali protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico);
3. aree di pianura;

per ciascuna delle quali vanno applicati i precedenti criteri 3 e 4).

Nell'ambito dei principi di selezione sopra enunciati si assegna priorità agli accordi di cooperazione riferiti al ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, di habitat naturali/seminaturali e in subordine l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle zone ad Alto Valore Naturale (AVN).

La Regione potrà assegnare ulteriori priorità alle componenti progettuali.

#### **8.2.14.3.10.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

La dimensione dei costi del progetto di cooperazione è fissata in un minimo di 40.000 euro e un massimo di

200.000 euro, così ripartito:

- massimo del 5% per i costi di cooperazione,
- massimo 95% per i costi di realizzazione dei progetti.

Il contributo sarà il 100% sia per i beneficiari pubblici, sia per i beneficiari privati.

#### **8.2.14.3.10.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.10.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.10.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.10.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.14.3.10.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

##### **8.2.14.3.10.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.11. 16.5. B – Approcci collettivi riduzione gas serra e ammoniaca in zootecnia**

##### **8.2.14.3.11.1. Sotto-misura:**

- 16.5 – sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

##### **8.2.14.3.11.2. Descrizione del tipo di operazione**

Con l'attivazione di questa operazione si intende conferire una elevata incisività territoriale all'applicazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei gas effetto serra e di ammoniaca, con particolare riferimento ai sistemi zootecnici regionali. La riduzione delle emissioni di ciascun allevamento comporta l'individuazione e l'applicazione di specifiche soluzioni, che possono riguardare singole fasi (l'alimentazione degli animali, il sistema di evacuazione degli effluenti dai ricoveri, lo stoccaggio, le modalità di trattamento e distribuzione in campo), ma il più delle volte comporta l'adozione di una combinazione di soluzioni relative a più fasi interdipendenti. Questi interventi combinati, realizzati con il contributo di competenze e professionalità diverse, possono determinare esiti complessivamente positivi per la collettività.

L'operazione può essere abbinata a investimenti che vedono coinvolti più soggetti, e può avere un collegamento anche con le misure della conoscenza e di specifici pagamenti agro-clima- ambientali.

Il ricorso alla modalità cooperazione, rispetto all'attuazione dell'intervento singolo, si giustifica pertanto in quanto consente di:

- contribuire a ridurre un inquinamento territoriale, risolvendo specifiche problematiche aziendali;
- coinvolgere un maggior numero di beneficiari (es. agricoltori) e quindi rendere più significativo l'effetto rispetto al bersaglio che si intende perseguire.

L'operazione si inserisce nella priorità P5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e in particolare nella focus area 5d) “ridurre le emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca prodotte

dall'agricoltura”, rispondendo ai fabbisogni F16 e F22.

#### **8.2.14.3.11.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.11.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Delibera di Giunta regionale 8/07/2013, n. 949, “Approvazione del Documento Preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria di cui al D.lgs.155/2010;

Accordo di Programma del Bacino Padano "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano" – Firmato il 19/12/2013.

Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1 , RR: ai sensi dell'art.8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4, disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.

#### **8.2.14.3.11.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono le imprese agricole singole e associate, imprese del settore agroindustriale, reti d'impresa, Organizzazioni di produttori, Organizzazioni Interprofessionali, collegati da uno specifico accordo di cooperazione.

L'accordo di cooperazione può coinvolgere anche soggetti non beneficiari, ma utili al raggiungimento degli obiettivi

#### **8.2.14.3.11.6. Costi ammissibili**

I costi ammessi dall'operazione sono i:

- costi di elaborazione del progetto (studio della problematica e sviluppo delle soluzioni, anche organizzative, elaborazione di piani di trasferimento delle conoscenze in materia di alimentazione animale e gestione degli effluenti, piani consortili di trattamento degli effluenti e utilizzazione agronomica ecc)
- costi di realizzazione del progetto (es applicazione delle procedure previste dal progetto, verifiche e autocontrollo, spese di software e gestionali per la programmazione dell'utilizzo, ecc)
- costi di animazione per la raccolta di adesioni al progetto e per l'informazione sui risultati del progetto (incontri, seminari, materiale informativo ecc)

Le spese di animazione potranno avere una limitazione % sulle spese Totali di progetto, precisate nei bandi.

#### **8.2.14.3.11.7. Condizioni di ammissibilità**

Presenza di accordi di cooperazione che definiscano la partecipazione delle imprese agricole e degli eventuali altri soggetti, i reciproci impegni sia operativi che finanziari

Possono essere definiti nei bandi dimensioni minime dei progetti in relazione alle diverse aree problematiche e/o ai diversi settori coinvolti

L'intervento riguarda tutto il territorio regionale, ma può essere attivato anche per aree specifiche, per favorire la soluzione di problematiche ambientali puntuali.

#### **8.2.14.3.11.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Possono essere utilizzati i seguenti principi per la definizione di criteri di priorità:

- N° imprese agricole coinvolte
- superficie coinvolta dall'intervento
- attività con prevalente ricaduta in aree rurali con problemi di sviluppo
- collegamento con altre misure (in particolare investimenti inseriti nella misura 4, misure 1 e 2, con particolare riferimento a interventi di formazione e consulenza in materia di alimentazione animale, gestione della mandria e gestione effluenti, operazione "gestione effluenti" nell'ambito della misura 10)

Nel caso di collegamento con altre misure, devono essere rispettati i requisiti previsti dalle specifiche misure.

#### **8.2.14.3.11.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

I progetti presentati devono avere una dimensione minima di 20.000 € e massima di 37.500 € di spesa ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è dell'80%, pari a un contributo massimo di 30.000€

#### **8.2.14.3.11.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.11.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.11.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.11.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.11.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.11.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.12. 16.5. C – Approcci collettivi alle pratiche sostenibili in corso**

##### **8.2.14.3.12.1. Sotto-misura:**

- 16.5 – sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

##### **8.2.14.3.12.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione intende promuovere forme di cooperazione fra operatori per favorire l'organizzazione di aree più ampie e omogenee di applicazione delle misure agro-clima-ambientali e della misura agricoltura biologica. L'obiettivo viene perseguito attraverso la realizzazione di un progetto che identifica un'area d'intervento, e, valutando le caratteristiche e le criticità ambientali, definisce la messa in opera di una serie di strumenti atti al raggiungimento dell'obiettivo. Gli strumenti messi in opera dal progetto devono essere funzionali a superare gap di tipo informativo, di conoscenza e coinvolgimento, di tipo organizzativo e di

servizi comuni.

Il progetto può inoltre essere utile a coordinare sulla stessa area anche interventi previsti da altre misure coerenti con la focus area.

Il ricorso alla modalità cooperazione, rispetto all'attuazione dell'intervento singolo, consente di:

- promuovere la adesione, con particolare riferimento alle nuove adesioni, risolvendo i problemi organizzativi soprattutto delle imprese di dimensione medio-piccola, anche attuando interventi di formazione e consulenza coerenti, coinvolgendo un maggior numero beneficiari (es. agricoltori) e quindi rendendo più significativo l'effetto rispetto agli obiettivi ambientali che si intendono perseguire;
- concentrare in aree più a rischio gli interventi, con l'obiettivo di migliorare la incisività e la concentrazione nello spazio degli interventi

L'operazione risponde agli obiettivi della priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", con particolare riguardo alle focus area P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" ma anche della focus area P4 C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", rispondendo ai fabbisogni F.16 e F.17.

#### **8.2.14.3.12.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.12.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.14.3.12.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono:

- Imprese agricole singole e associate,
- imprese del settore agroindustriale,
- altri soggetti coinvolti nella filiera,
- Enti gestori del territorio collegati da uno specifico accordo di cooperazione.

#### **8.2.14.3.12.6. Costi ammissibili**

I costi ammessi sono:

- i costi di elaborazione del progetto di cooperazione (studio della problematica e sviluppo delle soluzioni), )
- i costi di realizzazione del progetto (es applicazione delle procedure previste dal progetto, verifiche e autocontrollo, spese di software e gestionali per la adesione e la gestione in fase applicativa delle operazioni)
- i costi di animazione per la raccolta di adesioni al progetto e per l'informazione sui risultati del progetto (incontri, seminari, materiale informativo ecc)

Le spese di animazione potranno avere una limitazione % sulle spese Totali di progetto, precisate nei bandi.

#### **8.2.14.3.12.7. Condizioni di ammissibilità**

Presenza di accordi di cooperazione che definiscano la partecipazione delle imprese agricole e degli eventuali altri soggetti, i reciproci impegni sia operativi che finanziari

Possono essere definiti nei bandi dimensioni minime dei progetti in relazione alle diverse aree problematiche e/o alle diverse pratiche sostenibili

L'intervento riguarda tutto il territorio regionale, ma può essere attivato anche per aree specifiche, per favorire la soluzione di problematiche ambientali puntuali.

#### **8.2.14.3.12.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Potranno essere utilizzati i seguenti principi per la definizione di criteri di priorità:

- Collocazione delle imprese in zone preferenziali dal punto di vista ambientale
- Numero imprese agricole coinvolte
- Superficie coinvolta dall'intervento
- Collegamento con altre misure

Nel caso di collegamento con altre misure, devono essere rispettati i requisiti previsti dalle specifiche misure.

#### **8.2.14.3.12.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

La dimensione di progetto non può superare i 30.000 € .

L'intensità massima dell'aiuto è dell'80%, pari a un contributo di 24.000€

#### **8.2.14.3.12.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.12.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.12.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.12.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.12.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.12.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.13. 16.6. Approcci collettivi per lo sviluppo di energie rinnovabili**

##### **8.2.14.3.13.1. Sotto-misura:**

- 16.6 – sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

##### **8.2.14.3.13.2. Descrizione del tipo di operazione**

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo alla cooperazione fra i soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione del sistema agroindustriale e forestale regionale

In questo ambito è fondamentale incentivare la cooperazione fra imprese agroforestali e soggetti terzi, in quanto, un approccio collettivo è indispensabile per favorire soluzioni efficienti e sostenibili per la creazione di catene di approvvigionamento di biomasse risultanti dalle produzioni agricole e zootecniche, da destinare a fini energetici per accrescere e rafforzare la competitività e la sostenibilità, intesa in tutte le sue accezioni.

Con l'attivazione di questa sottomisura si intende pertanto favorire e incentivare la realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attraverso lo sfruttamento di sottoprodotti, di materiali legnosi, di prodotti di scarto e residui di produzione, di effluenti zootecnici in un'ottica di bioeconomia.

La presente sottomisura assume inoltre un aspetto importante per migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse esistenti, in quanto la produzione di energia rinnovabile da sottoprodotti di origine agroforestale costituisce una concreta opportunità per valorizzare le produzioni esistenti, creare nuovi sbocchi di mercato e di lavoro per il settore.

La sottomisura si colloca nella Priorità P.5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", nell'ambito della focus area 5c) "favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

La sottomisura concorre altresì direttamente a rispondere al fabbisogno F21 "Sviluppare le bioenergie a bassa emissione serra anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro alimentari" ed interseca anche i fabbisogni 1 "Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale", 2 "Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione" e 3 "Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza : formazione informazione consulenza".

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- attività propedeutica allo sviluppo di un progetto collettivo, identificata principalmente in studi di fattibilità e sviluppo di soluzioni, anche sotto l'aspetto organizzativo e logistico;
- attività connesse alla definizione di un progetto di massima supportata da una valutazione costi/benefici;
- attività di animazione finalizzata a divulgare il progetto ed acquisire adesioni preliminari alla formalizzazione dell'accordo.

#### **8.2.14.3.13.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.13.4. Collegamento ad altre normative**

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione

"Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";

Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;

Piano Forestale Regionale 2007–2013 approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 90/2006;

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/08/1995.

#### **8.2.14.3.13.5. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agricole e agro–forestali associate;
- cooperative, consorzi, Organizzazioni di produttori;
- proprietà collettive;
- soggetti giuridici costituiti in forma associata che operano nel settore agroforestale;
- altri soggetti giuridici costituiti in forma associata coinvolti nella filiera energetica collegati da uno specifico accordo di cooperazione

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono escluse associazioni che coinvolgano Enti Pubblici.

#### **8.2.14.3.13.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali riconducibili alle attività sovvenzionabili, in particolare:

- studi di fattibilità e piani aziendali,
- costi di animazione,
- costi di cooperazione
- costi di realizzazione del progetto

#### **8.2.14.3.13.7. Condizioni di ammissibilità**

Le attività devono avere una ricaduta sul sistema agroforestale della Regione Emilia–Romagna: gli interventi proposti devono essere corredati da uno studio che evidenzi i miglioramenti economici e ambientali a carico delle produzioni agroforestali e agroindustriali coinvolte nel progetto.

Le attività devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dello specifico fabbisogno.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

L'operazione deve essere attuata in abbinamento ad altre operazioni che si collocano nella stessa priorità, focus area e che mirano a soddisfare il medesimo fabbisogno specifico.

I progetti devono essere supportati da uno specifico accordo di cooperazione.

#### **8.2.14.3.13.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- attività con prevalente ricaduta in aree rurali con problemi di sviluppo;
- forme associative che raggruppano un maggior numero di aderenti e di superficie;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.
- abbinamento ad altre operazioni che si collocano nella stessa priorità, focus area e che mirano a soddisfare il medesimo fabbisogno specifico.

#### **8.2.14.3.13.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 80% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito: minimo € 15.000,00 e massimo € 30.000,00.

E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

#### **8.2.14.3.13.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.13.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.13.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.13.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.13.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.13.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

#### **8.2.14.3.14. 16.8. Elaborazione di piani di gestione forestale**

##### **8.2.14.3.14.1. Sotto-misura:**

- 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

##### **8.2.14.3.14.2. Descrizione del tipo di operazione**

La presente sottomisura, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e con gli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale, svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali, sociali e d'innovazione. La Misura, opportunamente declinata a livello regionale in funzione delle condizioni, necessità ed esigenze territoriali e di settore svolge un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale e contribuisce al perseguimento di tutti gli obiettivi strategici e al raggiungimento di tutte le Priorità dello sviluppo rurale ponendo particolare attenzione *ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e alla green economy.*

La sottomisura persegue gli obiettivi della focus area P5E “promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale” e risponde al fabbisogno F23 con ricadute anche sul fabbisogno F17.

Oggetto di finanziamento è l'elaborazione dei Piani di gestione forestale (Piani di assestamento forestale) di beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche coinvolte in attività di cooperazione volte a sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni offerte dalle superfici boschive. Si favorisce un'organizzazione spaziale e temporale delle risorse a vantaggio dell'economia rurale vista nel suo complesso, riducendo innanzitutto il problema della frammentazione delle proprietà, ma anche facendo squadra tra le diverse figure che con le loro professionalità e interessi materiali e immateriali possono in maniera coesa far fruttare a pieno le capacità produttive e i diversi servizi ecosistemici propri del bosco. I Piani dovranno essere redatti secondo la metodologia regionale che prevede anche un'informatizzazione standardizzata dei Piani stessi.

Partendo da un primo nucleo precostituito di proprietari di beni silvo-pastorali può essere riconosciuto anche l'aiuto per spese di animazione del mondo rurale finalizzato a coinvolgere ulteriori soggetti direttamente interessati ai processi che si innescheranno con il Piano di gestione, in modo che possano aderire alla cooperazione altri proprietari privati o pubblici e si possano aggregare il più alto numero di soggetti interessati e la superficie forestale più vasta possibile all'interno di un ambito territoriale omogeneo.

#### **8.2.14.3.14.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.14.4. Collegamento ad altre normative**

- D.Lgs. 227/2001 art. 3 (relativo ai Piani di gestione forestale), art. 5 e 8 (relativi ai Consorzi forestali)
- L.R. 30/81 art. 10 (relativo ai Piani di gestione forestale), art. 8 e 9 (relativi ai Consorzi forestali)
- Regolamento Forestale regionale (P.M.P.F.) – art. 4 del D.C.R. 2354/1995 e ss.mm.
- Metodologia regionale per l'elaborazione dei piani definita da atti amministrativi specifici quali la Det. 766/2003 e D.G.R. 1191/2008 e eventuali ss.mm.
- Reg.(UE) n. 1305/2013 Artt. 81 e 82 relativi agli Aiuti di Stato.

#### **8.2.14.3.14.5. Beneficiari**

Sono beneficiari della sottomisura:

- le aggregazioni di proprietari privati di superfici boscate
- i soggetti pubblici proprietari di boschi (incluse le Proprietà Collettive: ASBUC, Comunalie, Comunelli, Comunanze, Lotti frazionali, Consorzi, ecc.)
- i soggetti pubblici che, in seguito a convenzione, gestiscono superfici boscate di proprietà di altre Amministrazioni pubbliche
- le aggregazioni miste di soggetti pubblici e privati e le aggregazioni di più soggetti pubblici

La cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti ad hoc (es.: Consorzi forestali, Consorzi di scopo, Associazioni temporanee di impresa, ...); tali strumenti non saranno necessari per l'aggregazione di proprietà boscate comunali per Comuni appartenenti ad un'unica Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni.

Le azioni di animazione dovranno essere intraprese a partire da un primo nucleo di soggetti privati costituito almeno da 2 proprietari, ma potranno anche avere inizio a partire da una singola proprietà pubblica.

#### **8.2.14.3.14.6. Costi ammissibili**

Vengono finanziate le spese sostenute per la pianificazione di proprietà forestali, per la redazione del Piano, ivi comprese le verifiche sulle proprietà.

Per quanto riguarda i costi dell'animazione sono ammissibili tutte le spese sostenute per attività propedeutiche alla aggregazione dei nuovi soggetti e alla conoscenza del Piano di gestione forestale (incontri organizzativi e informativi, ecc.).

#### **8.2.14.3.14.7. Condizioni di ammissibilità**

Il complesso forestale oggetto di Pianificazione forestale dovrà essere costituito da almeno 2 proprietà

distinte (private o pubbliche) insistenti su un ambito territoriale omogeneo.

Per le proprietà comunali, i complessi demaniali regionali, le proprietà collettive o altre proprietà pubbliche il Piano di gestione potrà essere finanziato anche se la proprietà dei terreni sarà tutta in capo ad una sola figura giuridica purché il Piano sia abbinato all'adesione ad altre misure del PSR supportanti attività che gravitano attorno all'area forestale che verrà pianificata e che possono prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati quali partner "non proprietari" coinvolti nella gestione del bene silvo-pastorale.

Non è ammissibile la Pianificazione di complessi forestali con superficie Totalee inferiore ai 100 ettari.

L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte delle autorità competenti in materia forestale preposte a questa funzione. E' inoltre indispensabile la consegna alla Regione Emilia-Romagna dei file relativi all'informatizzazione del Piano, la struttura dei file richiesti è definita dalla Metodologia regionale di riferimento.

#### **8.2.14.3.14.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente e definiranno nello specifico i criteri di selezione dei progetti che saranno basati sull'aderenza degli stessi alle tipologie di intervento descritte nella sottomisura.

Per la formulazione della graduatoria potranno essere adottate le seguenti tipologie di priorità, attribuendo a ciascuna domanda punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

1. priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale ;
2. altre priorità territoriali coerenti con le indicazioni del Piano forestale regionale 2014-2020 particolarmente rilevanti per la valorizzazione delle aree forestali e per la realizzazione di infrastrutture e di impianti per la lavorazione e l'utilizzazione di biomasse forestali e la valorizzazione di prodotti non legnosi.
3. priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali, in coerenza con gli indirizzi di GFS;

In particolare nell'attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l'elevato numero di soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.

Verranno assegnati punteggi di preferenzialità ai Piani che prevedono l'abbinamento ad altre misure del PSR supportanti attività che gravitano attorno all'area forestale che verrà pianificata.

#### **8.2.14.3.14.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Gli importi delle domande possono variare da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.

Il calcolo dei costi di redazione dei piani è disciplinato con la metodologia regionale per l'elaborazione dei piani definita da atti amministrativi specifici quali la Det. Reg. 766/2003 e D.G.R. 1191/2008: il costo ammissibile viene determinato per unità di superficie (ettari), i costi unitari sono inversamente proporzionali alla superficie dei piano approvati. Nel caso di rinnovo di piani di gestione scaduti o in scadenza il costo ammissibile viene ridotto del 50%.

Il contributo concesso per la redazione dei piani è pari al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Eventuali spese (comprovate e documentate) sostenute per l'animazione e aggregazione di soggetti interessati alla cooperazione verranno rimborsate al 100%, ma fino ad un importo massimo equivalente al 10% dei costi di redazione del Piano di gestione forestale.

#### **8.2.14.3.14.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.14.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.14.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.14.3.14.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.14.3.14.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

Il calcolo dei costi di redazione dei piani è disciplinato con la metodologia regionale per l'elaborazione dei piani definita da atti amministrativi specifici quali la Det. Reg. 766/2003 e D.G.R. 1191/2008 e eventuali ss. mm..

##### **8.2.14.3.14.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

#### **8.2.14.3.15. 16.9. A – Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici**

##### **8.2.14.3.15.1. Sotto-misura:**

- 16.9 – sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

##### **8.2.14.3.15.2. Descrizione del tipo di operazione**

La promozione e l'implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici è strategica per una programmazione coordinata dei servizi alla popolazione del territorio rurale periurbano.

L'ambiente agricolo nei suoi vari aspetti, ambientali, strutturali e produttivi ben si presta a progetti di inserimento lavorativo, di recupero socio-educativo o più in generale di ospitalità a persone portatrici di handicap con programmi personalizzati di assistenza e recupero.

L'operazione si prefigge lo scopo di far cooperare enti pubblici (titolari per legge dell'erogazione di servizi sociali alla popolazione) con aziende agricole intenzionate a svolgere attività multifunzionali.

##### **8.2.14.3.15.3. Tipo di sostegno**

Il sostegno previsto dall'operazione è un contributo in conto capitale su una spesa ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

##### **8.2.14.3.15.4. Collegamento ad altre normative**

##### **8.2.14.3.15.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli singoli ed associati in possesso di una convenzione poliennale con un ente pubblico per la fornitura di un servizio sociale e/o assistenziale alla

popolazione.

#### **8.2.14.3.15.6. Costi ammissibili**

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- spese di elaborazione del progetto socio assistenziale nel limite massimo del 5% della spesa ammessa a contributo;
- costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali da destinare alle attività sociali/assistenziali;
- acquisto di attrezzature relative all'attività socio/assistenziale;
- spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

#### **8.2.14.3.15.7. Condizioni di ammissibilità**

Si rende necessaria l'esistenza di una convenzione tra Ente pubblico e Impresa agricola che determini :

- l' intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione;
- i rapporti tra Impresa ed Ente Pubblico.

Per le aziende che al momento della domanda non hanno convenzioni in essere è possibile presentare una intesa sottoscritta da entrambe le parti dove sono indicati i contenuti della futura convenzione. La convenzione dovrà comunque essere presentata in allegato alla domanda di pagamento anticipo del contributo, se richiesto, o al momento della richiesta del saldo se il pagamento del contributo avviene in una unica soluzione.

Progetti realizzati nelle aree urbane e periurbane (zona A), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni limitrofi alla città metropolitana di Bologna.

#### **8.2.14.3.15.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Sarà data priorità agli interventi:

- che saranno realizzati dalle imprese agricole nelle aree agricole dei poli urbani capoluogo di provincia;
- che prevedono servizi per l'infanzia;
- che prevedono nel progetto il maggior numero di persone assistite;
- proposti da imprese femminili.

#### **8.2.14.3.15.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'operazione prevede un contributo pubblico pari al 60% della spesa massima ammessa a contributo.

Il Contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013.

#### **8.2.14.3.15.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.14.3.15.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.14.3.15.10.2. Azioni di mitigazione**

### **8.2.14.3.15.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.14.3.15.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.14.3.15.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

##### **Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

#### **8.2.14.3.16. 16.9. B – Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità**

##### **8.2.14.3.16.1. Sotto-misura:**

- 16.9 – sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

##### **8.2.14.3.16.2. Descrizione del tipo di operazione**

La presente operazione sostiene le imprese agricole che intendono erogare servizi multifunzionali alla collettività, ponendo particolare attenzione ai temi dell'educazione alimentare, della tutela ambientale e della coesione sociale.

Sono oggetto di finanziamento progetti poliennali di cooperazione finalizzati alla promozione ed implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità finalizzati a:

- mettere in connessione città e campagna, avvicinando i cittadini alla realtà agricola
- diffondere i principi di un'alimentazione sana e di stili di vita salutari;
- promuovere l'educazione alimentare "attiva" attraverso la partecipazione diretta alle attività di coltivazione e trasformazione (orti e frutteti condivisi), cura degli animali;
- facilitare il contatto con la natura e il recupero a scopo dimostrativo/educativo di antiche varietà di piante e animali o di pratiche tradizionali legate al mondo agricolo e alla cultura rurale;
- favorire la coesione sociale e lo scambio culturale, condividere valori universali (fratellanza, sobrietà, convivialità, cura della terra, della natura, del paesaggio, degli animali, della biodiversità);
- favorire la solidarietà, anche intergenerazionale, attraverso cambi sociali durevoli e improntati alla cooperazione;
- realizzare attività informative, didattiche, culturali, di aggregazione e socializzazione anche per evitare la spinta all'urbanizzazione e ostacolare il consumo di territorio, favorendo al contempo la riqualificazione di aree dismesse e di terreni agricoli inutilizzati.

Gli obiettivi descritti fanno riferimento alla focus area 6a) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo in particolare ai fabbisogni F24 e F26.

##### **8.2.14.3.16.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.14.3.16.4. Collegamento ad altre normative**

Legge regionale n. 29/2002; legge regionale n. 4/2009

#### **8.2.14.3.16.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono le aggregazioni tra Imprese agricole singole o associate – di cui almeno una in possesso dei requisiti di operatore di fattoria didattica (l. r. 4/2009 e disposizioni attuative) – ed altri soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito educativo o svolgono attività di promozione culturale e sociale in ambito locale: enti locali, istituzioni scolastiche, Università, cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, Gruppi di Acquisto Solidale formalizzati.

#### **8.2.14.3.16.6. Costi ammissibili**

Sono ammessi dall'operazione i costi relativi alle spese:

- di elaborazione del progetto di educazione alimentare (studio di fattibilità).
- di animazione.
- di realizzazione del progetto di educazione alimentare, incluse attività di comunicazione e educazione da svolgere in loco (seminari, Web, materiale divulgativo, ecc.).
- spese per esperti.
- spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

Le spese di animazione potranno avere una limitazione % sulle spese Totali di progetto, precisate nei bandi.

#### **8.2.14.3.16.7. Condizioni di ammissibilità**

Nell'aggregazione sia presente almeno un'impresa agricola qualificata come fattoria didattica e iscritta all'elenco regionale di cui alla L.r. 4/2009. I servizi erogati fanno riferimento all'elenco prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato UE.

#### **8.2.14.3.16.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Per selezionare gli interventi saranno utilizzati i seguenti principi di selezione:

- creazione di servizi innovativi per modalità di erogazione o per contenuto
- n. di fattorie didattiche coinvolte
- partecipazione di imprese agricole – fattorie didattiche condotte con metodi di produzione a basso impatto ambientale (agricoltura biologica; produzione integrata)
- presenza di imprese agricole – fattorie didattiche a conduzione femminile
- presenza di imprese agricole – fattorie didattiche condotte da giovani
- numero e tipologia dei soggetti aggregati.

#### **8.2.14.3.16.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto concesso è un contributo pubblico pari all'80% della spesa massima ammessa a contributo. Importo minimo 20.000,00 euro; importo massimo 100.000,00.

**8.2.14.3.16.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

**8.2.14.3.16.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure***

**8.2.14.3.16.10.2. *Azioni di mitigazione***

**8.2.14.3.16.10.3. *Valutazione generale della misura***

**8.2.14.3.16.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

**8.2.14.3.16.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

***8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni***

**8.2.14.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

**8.2.14.4.2. Azioni di mitigazione**

**8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura**

***8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno***

***8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura***

**Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali**

***8.2.14.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## **8.2.15. M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)**

### **8.2.15.1. Base giuridica**

Articolo 32–35 del Regolamento Comune n. 1303/2013

Articoli 42–44 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

### **8.2.15.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali**

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo – denominato sviluppo locale LEADER – è lo strumento previsto dalle norme comunitarie per promuovere uno sviluppo locale integrato e multisettoriale a livello di territori sub-regionali specifici con il contributo delle comunità locali.

La presente misura contiene le modalità previste in ambito regionale per il sostegno dello sviluppo locale LEADER, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della **Focus area P6b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali**.

I principi regionali che sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–2020 sono i seguenti:

1. concentrare l'azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio di depauperamento o degrado di risorse umane, economico-sociali ed ambientali;
2. promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali;
3. promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato;
4. sostenere strategie di sviluppo locale che individuino un chiaro obiettivo di cambiamento del proprio territorio;
5. favorire la crescita di una progettazione innovativa e/o che evidenzi le potenzialità dei luoghi marginali;
6. promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;
7. promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti;
8. valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

In Emilia–Romagna, le aree eleggibili ai fini dello sviluppo locale LEADER sono:

- a. in modo prioritario, le aree rurali con problemi di sviluppo;
- b. limitatamente alle zone di collina, le aree rurali intermedie e le aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;
- c. i Comuni già interessati dall'approccio LEADER nel PSR 2007–2013.

La misura dà risposte ai seguenti fabbisogni:

- F24 “Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”
- F25 “Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività”
- F26 “Promuovere un’azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere”

La misura si articola nelle seguenti sottomisure e operazioni:

Sottomisura: 19.1 Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale

Sottomisura: 19.2 Attuazione della strategia

Operazioni

19.2 A – Azioni ordinarie per l’attuazione della strategia

19.2 B – Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli ambiti tematici della strategia

Sottomisura: 19.3 Cooperazione LEADER

Operazioni

19.3 A – Supporto tecnico preparatorio per i progetti di cooperazione e loro attuazione

19.3 B – Azioni di progetto di cooperazione LEADER

Sottomisura: 19.4 Costi di gestione e animazione connessi alla gestione della attuazione della SSL

Operazioni

19.4 A – Costi di Esercizio lettera d) del Reg UE 1303/2013

19.4 B – Costi di Animazione lettera E) del Reg UE 1303/2013

*8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

#### **8.2.15.3.1. 19.1 – Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale**

##### **8.2.15.3.1.1. Sotto-misura:**

- 19.1 – sostegno preparatorio

##### **8.2.15.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione**

La sottomisura consta nell’attività di preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale, nonché di costituzione di nuovi GAL comma 1 art.35 Reg UE 1303/2013 ed è funzionale al rafforzamento delle capacità di programmazione, alla costituzione del partenariato e alla elaborazione della strategia.

##### **8.2.15.3.1.3. Tipo di sostegno**

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

##### **8.2.15.3.1.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.15.3.1.5. Beneficiari**

I beneficiari della sottomisura sono:

- GAL già costituiti e che abbiano superato la fase 1;
- oppure, nel caso di GAL in via di costituzione, Ente pubblico delegato dal partenariato (art. 32 del Reg. UE 1303/2013) che abbia superato la fase 1 (Selezione del GAL e della strategia).

#### **8.2.15.3.1.6. Costi ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno: costi per il personale, consulenze specialistiche, costi operativi, spese di redazione di elaborati, studi ed in generale azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale.

#### **8.2.15.3.1.7. Condizioni di ammissibilità**

Costi sostenuti per l'elaborazione della SSL successivamente alla data di invio formale del PSR dell'Emilia-Romagna alla Commissione europea.

In caso di mancato superamento della fase 1 (Selezione del GAL e della strategia) i costi sostenuti per l'elaborazione della SSL rimangono a carico dei proponenti in base agli accordi fra le parti.

Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla fase 1 (Selezione del GAL e della strategia).

#### **8.2.15.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I principi applicati per la selezione sono riferiti a:

- struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
- struttura e impostazione del SSL
- capacità del GAL di dare attuazione alla SSL

#### **8.2.15.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

La percentuale di aiuto prevista è il 100% della spesa ammissibile a contributo per un importo massimo pari all'1% del costo pubblico Totalee della SSL ammessa, fino ad un massimo di 80.000 euro.

#### **8.2.15.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.1.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.1.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.1.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.1.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

L'importo del supporto è stato determinato in base alla attuale esperienza.

#### **8.2.15.3.1.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

### **8.2.15.3.2. 19.2 A – Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia**

#### **8.2.15.3.2.1. Sotto-misura:**

- 19.2 – sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

#### **8.2.15.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione consiste nella realizzazione di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della strategia mediante modulazione di sottomisure/operazioni del PSR (escluse quelle indicate successivamente) relativamente a:

- importi e aliquote di sostegno
- principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione
- tipologia delle azioni.

Nel modulare sottomisure/operazioni del PSR, il GAL deve riferirsi ai programmi operativi di misura specifici e sottoporre le modifiche proposte all'approvazione dell'AdG.

Il valore aggiunto di queste sottomisure/operazioni rispetto a quelle ordinarie deve essere la maggiore rispondenza ai fabbisogni e/o vocazioni del territorio individuati nella strategia.

**I GAL non potranno prevedere all'interno della propria strategia le seguenti misure, sottomisure ed operazioni (comprese le eventuali operazioni di cooperazione connesse), in quanto attuate e/o gestite a livello regionale:**

- misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e relative sottomisure
- misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” e relative sottomisure
- sottomisura 3.2 Attività di promozione ed informazione dei gruppi di produttori sui mercati interni
- operazione 4.1 B Investimenti approccio individuale giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento
- operazione 4.1 D Interventi in aziende agricole uso efficiente acqua, impianti irrigui e invasi aziendali
- operazione 4.2 D Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali alla produzione energia da fonti rinnovabili
- operazione 4.3 B Invasi e reti di distribuzione collettiva
- operazione 4.4.A Ripristino di ecosistemi
- operazione 4.4 C Fasce tampone e fitodepurazione
- operazione 4.4 D Investimenti per ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'uso di fitofarmaci
- operazione 4.4 E Investimenti la riduzione di gas serra e ammoniaca
- misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” e relative sottomisure
- sottomisura 6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori
- sottomisura 6.3 Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole
- operazione 7.3A Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica
- operazione 7.3B Creazione, miglioramento di servizi di base ICT a livello locale
- operazione 7.4A Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione
- operazione 7.6A Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità

- operazione 8.3 A Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
- misura 10 “Pagamenti per impegni agro–climatici–ambientali” e relative sottomisure
- misura 11 “Agricoltura biologica” e relative sottomisure
- misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità DWF” e relative sottomisure
- misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e relative sottomisure.
- sottomisura 16.1 Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell’agricoltura
- operazione 16.2.A Progetti pilota.

Nella strategia il GAL, nell'ambito del tema prescelto, evidenzierà ove esistenti le connessioni e la complementarità alle operazioni sopra indicate.

Tenuto conto della necessità di rispondere al problema occupazionale diffuso nelle aree eleggibili LEADER, si chiede ai GAL di valutare con particolare attenzione il fabbisogno riferito all'OT8 e l'opportunità di avvalersi di quanto previsto nel Reg. 1305/2013 all'art. 19 lett. a) punto ii e lett. b).

Allo stesso modo, si chiede al Gal di valutare con attenzione la possibilità di attivare in modalità LEADER la sottomisura 7.2 che consente la creazione, il miglioramento o l’espansione dei servizi per la popolazione rurale, integrandola nei progetti di sviluppo locali specifici. Per tale motivo i GAL sono tenuti in fase di definizione della SSL a valutare attentamente l'obiettivo OT9 e il fabbisogno riferito all'art. 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.

#### **8.2.15.3.2.3. Tipo di sostegno**

Il tipo di sostegno previsto dovrà essere quello indicato nella sottomisura/operazione di riferimento del PSR.

#### **8.2.15.3.2.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.15.3.2.5. Beneficiari**

I beneficiari degli interventi attivati dal GAL saranno i medesimi previsti nella singole sottomisure/operazioni di riferimento del PSR.

#### **8.2.15.3.2.6. Costi ammissibili**

I costi ammissibili negli interventi attivati dal GAL saranno i medesimi delle singole sottomisure/operazioni di riferimento del PSR.

#### **8.2.15.3.2.7. Condizioni di ammissibilità**

Le condizioni di ammissibilità degli interventi attivati dal GAL saranno le stesse previste nelle singole operazioni di riferimento del PSR.

#### **8.2.15.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Si applicano i principi delle singole sottomisure/operazioni di riferimento, modificati dal GAL ed approvati dall'AdG.

#### **8.2.15.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Si applicano gli importi e le aliquote delle singole sottomisure/operazioni di riferimento del PSR con la rimodulazione proposta dal GAL ed approvata dall'AdG.

#### **8.2.15.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.2.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.2.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.2.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.15.3.2.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **Eventuale possibilità di versamento di anticipi**

E' ammissibile la richiesta di anticipo dove prevista dalla misura/operazione di riferimento

#### **8.2.15.3.3. 19.2 B – Azioni specifiche per contribuire a livello locale al ragg. degli obiettivi delle aree tematiche della strategia**

##### **8.2.15.3.3.1. Sotto-misura:**

- 19.2 – sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

##### **8.2.15.3.3.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione consiste nella realizzazione di azioni non assimilabili alle altre sottomisure/operazioni del PSR che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli ambiti tematici della strategia.

Tali azioni dovranno essere individuate da ciascun GAL nella propria SSL.

Eventuali azioni di natura trasversale quali ad esempio la formazione del capitale umano, il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'ICT potranno essere attivate dal GAL attraverso interventi innovativi e di piccola scala.

Le modalità di attuazione sono di tre tipi:

##### **1) Interventi a regia diretta**

Gli interventi a regia diretta sono quelli proposti e attivati direttamente dal GAL sulla base delle proprie competenze. Il GAL è pertanto diretto beneficiario dell'aiuto e può realizzare tali interventi in economia o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

##### **2) Interventi in convenzione**

Nel caso in cui gli interventi attuativi della SSL presentino caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l'affidamento a soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica ne garantiscono la corretta realizzazione, il GAL può dare attuazione a detti interventi attraverso convenzioni. In tal caso il soggetto convenzionato è il beneficiario del finanziamento. Tali soggetti dovranno comunque, nel rispetto delle regole della trasparenza e concorrenza, essere individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, se non già precedentemente individuati in fase

di definizione della strategia e approvati dall'AdG.

### 3) Interventi a bando

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili. I principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione ivi previsti dovranno essere esplicitati dal GAL nella strategia ed approvati dall'AdG.

IL GAL in attuazione della propria strategia provvederà a presentare all'AdG il Piano di azione contenente i singoli progetti attuativi (bando, procedura pubblica per la regia in convenzione; regie dirette) affinché l'AdG proceda nell'esame di conformità (fase 2 della selezione).

IL GAL dovrà presentare un programma operativo annuale delle iniziative previste e un rendiconto annuale delle attività svolte.

#### **8.2.15.3.3.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto concesso è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

#### **8.2.15.3.3.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.15.3.3.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono: Enti e società pubblici; Enti di gestione delle Aree protette; Consorzi di bonifica; Consorzi fra privati (compresi quelli costituiti a norma dell' art.14 della Legge n. 126 del 12/02/1958); Soggetti privati senza scopo di lucro; GAL; microimprese singole o associate e PMI solo in forma associata; aziende agricole singole o associate; Università, CCIAA; proprietà collettive.

#### **8.2.15.3.3.6. Costi ammissibili**

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, i costi ammissibili proposti dal GAL saranno validati dall'AdG in sede di valutazione del piano d'azione (fase 2) in analogia con quanto previsto dalle operazioni PSR e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori GAL.

#### **8.2.15.3.3.7. Condizioni di ammissibilità**

Per le tipologie di intervento a regia diretta e in convenzione le condizioni di ammissibilità saranno definiti dall'Autorità di gestione in sede di valutazione del piano d'azione (fase 2) in analogia con quanto previsto dalle operazioni PSR e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori GAL.

Per le tipologie di intervento a bando le condizioni di ammissibilità saranno definite dal GAL in sede di presentazione del Piano d'azione e valutate nella fase 2 della selezione.

#### **8.2.15.3.3.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Per le tipologie di intervento in convenzione i principi per la definizione dei criteri proposti dal GAL e validati dall'Autorità di gestione in sede di selezione del piano d'azione (fase 2) in analogia con quanto previsto dalle operazioni PSR e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori GAL.

Per le tipologie di intervento a bando individuate dai GAL, considerata l'impossibilità di conoscerne a priori le caratteristiche, i principi per la definizione dei criteri di selezione saranno indicati dal Gal nella strategia per essere valutati in sede di approvazione della strategia.

#### **8.2.15.3.3.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

Il contributo è calcolato in percentuale sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile in base alle seguenti categorie di beneficiari:

- 90% per Enti pubblici, società pubbliche e GAL;
- 40% per i privati (eventualmente elevabile fino al 60% nei casi previsti all'Allegato II 17 par. 3 del Reg. 1305/2013 per le aziende agricole e per le altre PMI – comprese le microimprese – soggette al regime De Minimis);
- 80% per i privati quando attuano le operazioni collettive.

Il contributo sarà erogato in regime De Minimis nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **8.2.15.3.3.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.3.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.3.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.3.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.3.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.15.3.3.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

##### **Eventuale possibilità di versamento di anticipi**

E' ammissibile la richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

#### **8.2.15.3.4. 19.3 A – Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader**

##### **8.2.15.3.4.1. Sotto-misura:**

- 19.3 – preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

##### **8.2.15.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione consiste nella attività funzionali alla identificazione e messa a punto di progetti di cooperazione, con particolare riferimento alla attivazione e costruzione di contatti e networks per definire i necessari partenariati.

##### **8.2.15.3.4.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

##### **8.2.15.3.4.4. Collegamento ad altre normative**

Reg. (UE) N. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale

europea

#### **8.2.15.3.4.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono i Gruppi di Azione Locale.

#### **8.2.15.3.4.6. Costi ammissibili**

Sono ammesse le spese di pre-sviluppo del progetto, quali:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività connesse;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- spese la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione.

#### **8.2.15.3.4.7. Condizioni di ammissibilità**

Le spese di supporto per l'avviamento dei progetti di cooperazione saranno eleggibili dalla data di approvazione della strategia fino al momento della presentazione della domanda d'aiuto del progetto a cui si riferiscono.

#### **8.2.15.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

Non sono previsti principi di selezione specifici; le valutazioni sono ricondotte ai principi di selezione del progetto di cooperazione complessivamente inteso.

#### **8.2.15.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto è concesso nella misura 100% per le azioni di supporto con un limite massimo di spese riconoscibile per progetto.

I costi sostenuti per le azioni preliminari, l'attività di animazione, progettazione e accompagnamento del progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo di ciascun progetto approvato.

#### **8.2.15.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.4.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.4.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.4.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.4.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.15.3.4.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **8.2.15.3.5. 19.3 B – Azioni di progetto di cooperazione Leader**

##### **8.2.15.3.5.1. Sotto-misura:**

- 19.3 – preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

##### **8.2.15.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione**

La cooperazione tra territori caratterizzati dallo strategia di sviluppo locale LEADER rappresenta un'opportunità in più di disporre di risorse e know how finalizzati alla valorizzazione e promozione di aspetti specifici del territorio.

L'operazione contribuisce a integrare maggiormente la cooperazione nel modo di operare del GAL, al fine di rafforzarne la capacità di dialogo con altri territori, attraverso la diffusione di buone prassi. e la realizzazione in comune di azioni concrete che producono effetti sui rispettivi territori. Essa promuove specifici accordi di cooperazione, iniziative comuni e l'elaborazione di progetti congiunti favorendo la complementarietà con altri territori che mettono al centro della propria strategia lo sviluppo di processi di integrazione, diversificazione e rivitalizzazione socio-economica delle aree rurali

L'attività di cooperazione deve rappresentare l'esigenza di mettere in relazione le potenzialità locali con un contesto più ampio, per raggiungere quella massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto, in modo da porlo meglio in relazione con una dimensione economica globale. I progetti di cooperazione hanno quindi la funzione di permettere il superamento di taluni vincoli strutturali, insiti nella dimensione locale.

L'obiettivo a cui tale attività deve rispondere è pertanto quello di dare valore aggiunto, attraverso la valorizzazione delle relazioni di rete e dello scambio di esperienze, alla strategia di sviluppo locale perseguendo la costruzione di progetti caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso la cooperazione con altri territori sia regionali che nazionali e di altri Paesi comunitari. Le attività di cooperazione dovranno essere sviluppate attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla strategia di sviluppo locale LEADER con il comune obiettivo di dare una efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori attuando azioni concrete e dagli effetti durevoli in quanto fondati su un processo di partecipazione dal basso delle comunità locali.

Per dare attuazione a questa operazione è previsto un sostegno per:

- favorire la costruzione di partenariati tra territori;
- migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;
- promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori;
- favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

Nella strategia di sviluppo locale il GAL indicherà se prevede di attivare la sottomisura e quali risorse intende allocare per essa. A tal fine dovranno essere indicate le linee di lavoro progettuali di riferimento, correlate agli ambiti tematici prescelti, nonché le motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nella consultazione. I progetti di cooperazione attuativi verranno selezionati successivamente all'approvazione della strategia attraverso procedure specifiche rivolte in particolare alla verifica di conformità alle normative e di coerenza rispetto agli ambiti tematici attivati.

#### **8.2.15.3.5.3. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

#### **8.2.15.3.5.4. Collegamento ad altre normative**

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

#### **8.2.15.3.5.5. Beneficiari**

I beneficiari degli interventi attivati dal GAL, in modalità cooperazione, saranno i medesimi previsti nella singole operazioni di riferimento del PSR.

#### **8.2.15.3.5.6. Costi ammissibili**

I costi degli interventi attivati dal GAL, in modalità cooperazione, saranno i medesimi previsti nella singole operazioni di riferimento del PSR, ivi compresi quelli relativi alle Azioni di supporto di cui alla operazione 19.03 A.

#### **8.2.15.3.5.7. Condizioni di ammissibilità**

Le condizioni di ammissibilità degli interventi attivati dal GAL, in modalità cooperazione saranno complessivamente le stesse previste nelle singole operazioni di riferimento del PSR.

Si terrà inoltre conto, ove stabilito, del sistema di regole e procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti e la lista di spese ammissibili stabilite a livello nazionale, come previsto da Accordo di partenariato.

Per la valutazione specifica di ammissibilità dei progetti di cooperazione saranno adottati anche criteri che terranno conto in particolare dei seguenti elementi:

- coinvolgimento di almeno due territori eleggibili
- valore aggiunto della cooperazione alla strategia e carattere di innovatività rispetto ad azioni in modalità non di cooperazione;

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla quota parte del progetto di cooperazione sostenute dai GAL selezionati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

#### **8.2.15.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

È compito dei Gruppi d'azione locale individuare e selezionare i progetti di cooperazione provenienti dal proprio territorio e da sottoporre all'Autorità di gestione, così come di selezionare le proposte di partenariato a cui aderire tra quelle provenienti da altri territori. La Regione riceve le proposte identificate dai GAL e ne valuta la conformità al PSR, strategia di sviluppo locale e la coerenza con la programmazione regionale. A questo scopo, la Regione attiverà periodicamente, almeno una volta all'anno, una procedura di raccolta di proposte, da parte dei GAL dell'Emilia-Romagna, di realizzazione di progetti di cooperazione in qualità di Beneficiario Coordinatore (BC) e/o di partecipazione a titolo di partner Beneficiario Associato (BA) a progetti coordinati da GAL di altri territori.

I progetti raccolti sono esaminati dalla Regione che, in presenza dei necessari requisiti, ne dichiara l'approvazione e la eseguibilità.

In sede di esame può essere previsto un supplemento istruttorio finalizzato alla acquisizione di chiarimenti e

al completamento di talune informazioni. Tale fase supplementare deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento di detti elementi da parte del GAL.

I principi di valutazione delle proposte sono quelli che si applicano per le singole misure attivate nel PSR, quelli indicati nella strategia oltre ad altri specifici per la presente misura che sono riconducibili prioritariamente ai seguenti elementi:

- completezza della proposta progettuale, ivi compresa la definizione dell'accordo di partenariato, della governance del progetto e della chiara descrizione dei compiti dei partner;
- presenza di elementi necessari a conferire carattere di sostenibilità nel tempo delle attività sviluppate e dei relativi risultati.
- Presenza di elementi identificativi del carattere di innovatività rispetto ad azioni in modalità attuative esclusivamente locali;
- Indicazione concreta del valore aggiunto dell'azione di cooperazione nei confronti della strategia di sviluppo locale LEADER;
- Indicazione delle procedure di attuazione e gestione degli interventi;
- presenza, correttezza e completezza del piano finanziario.

I progetti che non risultassero conformi ai principi di selezione potranno essere ripresentati – opportunamente rimodulati – in successiva procedura di raccolta di proposte.

La procedura di selezione sopra descritta si applica a tutti progetti, sia di carattere Transnazionale, che Interregionale tra Territori nazionali, sia che prevedono un partenariato intraregionale, tra soli GAL dell'Emilia–Romagna.

La Regione potrà predisporre un percorso specifico dedicato all'esame dei progetti di carattere Transnazionale e Interregionale al fine facilitare sia il rapporto con i GAL appartenenti ai territori extraregionali che il coordinamento con le modalità di programmazione e realizzazione della misura di cooperazione così come attuata da altre Autorità di Gestione.

La Regione assicurerà a tal fine un costante collegamento con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con l'obiettivo di favorire una gestione coordinata e armonica delle attività di cooperazione tra territori caratterizzati dallo sviluppo locale LEADER.

#### **8.2.15.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto è quello previsto dalle operazioni di riferimento del PSR per l'attuazione dell'operazione nei territori interessati dalla strategia di sviluppo locale dei GAL, nonché quelli previsti dalle operazioni 19.2 A e 19.2 B.

#### **8.2.15.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.5.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.5.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.5.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.15.3.5.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **8.2.15.3.6. 19.4 A – Costi di esercizio lettera d) del Reg UE 1303/2013**

##### **8.2.15.3.6.1. Sotto-misura:**

- 19.4 – sostegno per i costi di gestione e animazione

##### **8.2.15.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'operazione consta nell'attività di gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'articolo 34 del Reg UE 1303/2013.

##### **8.2.15.3.6.3. Tipo di sostegno**

Il riconoscimento definitivo del contributo avviene a rimborso (art 67 lett a reg ue 1303/2013) dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, imputabili all'operazione e pagati comprovati da idonea documentazione nei limiti del rispetto di eventuali percentuali massime di spesa effettivamente sostenuta; tuttavia è riconoscibile il trattamento di fine rapporto accantonato per la quota maturata nell'ambito dell'attività svolta dal personale per la gestione del piano di sviluppo locale. Non sono invece riconosciute spese in natura poiché il sostegno copre l'intera spesa. Sono ammesse le spese di ammortamento nei limiti previsti dal comma 2 dell'art 69 del Reg Ue 1303/2013, e comprovate da documentazione al fine di evitare il doppio finanziamento.

##### **8.2.15.3.6.4. Collegamento ad altre normative**

##### **8.2.15.3.6.5. Beneficiari**

I beneficiari sono i Gruppi di Azione Locale selezionati attraverso procedura concorsuale.

##### **8.2.15.3.6.6. Costi ammissibili**

Nell'ambito dell'operazione sono ammessi: costi per il personale, costi operativi, costi di formazione indirizzati a migliorare le proprie capacità amministrative e di programmazione territoriale ed animazione, costi finanziari e costi di sorveglianza e valutazione delle operazioni realizzate nell'ambito di quanto previsto dal citato articolo 34 comma 3.

La percentuale massima riconoscibile per l'intera programmazione è pari al 18% dell'importo di spesa pubblica sostenuta per la realizzazione della strategia (lett.b) art.35 del Reg UE 1303/2013.

##### **8.2.15.3.6.7. Condizioni di ammissibilità**

I costi sono eleggibili dalla data dell'atto che approva la graduatoria del programma di sviluppo locale (fase 1), anche se la relativa domanda d'aiuto sarà inoltrata successivamente alla selezione del Piano di azione (fase 2). Tale data ha valore sia per le spese che comportano un effettivo esborso monetario sia come data da tener conto per calcolare le eventuali quote di ammortamento dei beni già acquistati (alle condizioni del richiamato art. comma 2 dell'art 69 del Reg Ue 1303/2013), che del calcolo di competenza della quota di TFR accantonata imputabile ai costi di esercizio della presente programmazione.

Potranno pertanto essere rese ammissibili le spese sostenute solo dai GAL selezionati per l'attuazione del piano di sviluppo comprese le spese notarili.

Sono ammissibili a rimborso le rendicontazioni dei costi sostenuti per stralci annuali.

E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul Totale delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del piano di sviluppo. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo.

#### **8.2.15.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I beneficiari sono selezionati in base a:

- struttura del Gruppo di Azione Locale–partenariato
- struttura e impostazione del SSL
- capacità del GAL di dare attuazione alla strategia

#### **8.2.15.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo.

#### **8.2.15.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.6.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.6.10.3. Valutazione generale della misura**

#### **8.2.15.3.6.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

#### **8.2.15.3.6.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **Eventuale possibilità di versamento di anticipi**

“E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul Totale e delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del piano di sviluppo. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo”

#### **8.2.15.3.7. 19.4 B – Costi di animazione lettera e) del Reg UE 1303/2013**

##### **8.2.15.3.7.1. Sotto–misura:**

- 19.4 – sostegno per i costi di gestione e animazione

##### **8.2.15.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione**

L'animazione costituisce una componente fondamentale dell'attività dei GAL e le relative caratteristiche progettuali devono essere chiaramente delineate nella SSL, in riferimento ai principi regionali dello sviluppo locale LEADER contenuti nella premessa della misura 19.

Il GAL è conseguentemente tenuto a realizzare la maggiore diffusione e informazione possibile in merito alle opportunità di sviluppo del territorio previste nella propria SSL e alle relative modalità attuative in termini di azioni e operazioni attivate durante l'intero periodo di programmazione.

#### **8.2.15.3.7.3. Tipo di sostegno**

Il riconoscimento definitivo del contributo avviene a rimborso (art 67 lett a reg ue 1303/2013) dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, imputabili all'operazione e pagati comprovati da idonea documentazione nei limiti del rispetto di eventuali percentuali massime di spesa effettivamente sostenuta; tuttavia è riconoscibile il trattamento di fine rapporto accantonato per la quota maturata nell'ambito dell'attività svolta dal personale per l'attività di animazione svolta. Non sono invece riconosciute spese in natura poiché il sostegno copre l'intera spesa.

#### **8.2.15.3.7.4. Collegamento ad altre normative**

#### **8.2.15.3.7.5. Beneficiari**

I beneficiari dell'operazione sono i Gruppi di Azione Locale selezionati attraverso procedura concorsuale

#### **8.2.15.3.7.6. Costi ammissibili**

Sono ammessi dall'operazione i costi per il personale e i costi operativi direttamente imputabili a tale attività.

La percentuale massima riconoscibile per l'intera programmazione è pari al 5% dell'importo di spesa pubblica sostenuta per la realizzazione dell'intera strategia di cui alla lettera b) articolo 35 del REG UE 1303/2013 La base su cui si applica la percentuale corrisponde al totale della strategia escluse le spese di animazione, costi di esercizio, preparazione e realizzazione attività di cooperazione nonché delle spese di preparazione.

#### **8.2.15.3.7.7. Condizioni di ammissibilità**

Si articolano pertanto in costi per il personale e costi operativi utilizzati per le attività svolte al fine di rendere l'attuazione della strategia di sviluppo locale aderente all'evolversi della propria comunità locale e di rendere i beneficiari sensibili ai mezzi messi in campo dalla strategia.

I costi sono eleggibili dalla data di presentazione della domanda d'aiuto, che può essere presentata successivamente alla selezione del piano di sviluppo locale e del relativo GAL. Tale data ha valore sia per le spese che comportano un effettivo esborso monetario sia come data per il calcolo di competenza della quota di TFR accantonata imputabile ai costi di personale dedicato all'attività di animazione.

Sono ammissibili a rimborso le rendicontazioni dei costi sostenuti per stralci annuali.

E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul Totale delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del piano di sviluppo. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo.

#### **8.2.15.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione**

I beneficiari sono selezionati in base alle capacità tecniche amministrative ed alla qualità della strategia di sviluppo locale elaborata.

#### **8.2.15.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno**

L'aiuto previsto dall'operazione è del 100% della spesa ammissibile a contributo.

#### **8.2.15.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni**

##### **8.2.15.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.3.7.10.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.3.7.10.3. Valutazione generale della misura**

##### **8.2.15.3.7.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno**

##### **8.2.15.3.7.12. Informazioni specifiche dell'operazione**

#### **Eventuale possibilità di versamento di anticipi**

“E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul Totale e delle spese previste per l'operazione nel piano finanziario del piano di sviluppo. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo”.

**Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013**

**Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.**

#### ***8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni***

##### **8.2.15.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure**

##### **8.2.15.4.2. Azioni di mitigazione**

##### **8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura**

#### ***8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno***

#### ***8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura***

**Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario**

Non attivato

## **Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale**

La selezione dei GAL sarà suddivisa in due fasi successive e distinte, in base ai requisiti e ai criteri di seguito delineati, che saranno poi definiti in appositi bandi regionali.

Il superamento della prima fase di selezione – riguardante soprattutto struttura e articolazione della SSL e principali caratteristiche del GAL – consente l'accesso alla seconda fase di selezione, finalizzata principalmente a valutare in termini attuativi e gestionali (efficacia, efficienza, misurabilità, controllabilità, sostenibilità finanziaria, ecc...) le azioni previste dal GAL per il raggiungimento degli obiettivi della SSL.

Nella selezione dei GAL, l'AdG si avvale di un Nucleo di valutazione interdirezionale per garantire la coerenza e la sinergia delle SSL proposte con le altre programmazioni dei fondi SIE e di settore.

La Regione si riserva di non selezionare tutti i partenariati ma di riaprire un successivo bando qualora alcune candidature non abbiano i requisiti richiesti o non superino un punteggio minimo.

## **FASE 1 – Selezione del GAL e della strategia**

In tale fase si procederà ad una prima selezione delle diverse proposte di sviluppo locale LEADER basata principalmente su struttura e articolazione della SSL e caratteristiche del partenariato GAL, in relazione ai contenuti previsti da Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Accordo di partenariato 2014–2020 e Programma di sviluppo regionale (PSR).

A questa prima fase potranno partecipare partenariati di nuova costituzione nelle forme definite nell'apposito bando. Ogni Comune potrà partecipare ad una sola candidatura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia come tra gli aspetti utili alla definizione di requisiti e criteri di valutazione della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) potranno essere considerati:

- completezza dell'indagine inerente le esigenze di sviluppo e le potenzialità del territorio, con relativa analisi swot;
- grado e qualità della consultazione/coinvolgimento della popolazione locale per la predisposizione della SSL;
- descrizione della SSL e della sua articolazione territoriale con indicazione dei suoi aspetti innovativi;
- individuazione di una gerarchia degli obiettivi con target di risultato adeguati e misurabili;
- coerenza della SSL con i principi regionali che sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–2020
- appropriatezza del progetto di animazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia come tra gli aspetti utili alla definizione di requisiti e criteri di valutazione delle caratteristiche del GAL potranno essere considerati:

- composizione del partenariato (soci pubblici e privati) in riferimento alla rappresentatività del territorio e alla SSL proposta con relativi obiettivi e azioni/interventi;
- livello di rappresentatività nell'organo decisionale del GAL degli interessi collettivi sia pubblici che privati;
- capacità del GAL di mettere a sistema misure preventive in grado di scongiurare il conflitto di interesse in fase di elaborazione ed attuazione della SSL;

- rinnovamento ed adeguamento della composizione dell'organo decisionale dei GAL che ha operato nel precedente periodo di programmazione, con nuovi soci/consiglieri competenti per ambito tematico in relazione alla nuova SSL;
- garanzie in termini di capacità di attuazione della SSL (adeguata dimensione finanziaria, precedenti esperienze di gestione/attuazione di progetti complessi europei);
- struttura organizzativa di tipo operativo del GAL in grado di garantire un'adeguata copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'Autorità di Gestione e di perseguire efficacemente gli obiettivi della SSL.

La fase 1 si concluderà con una valutazione in termini di ammissibilità alla fase 2 dei partenariati e relative SSL ritenuti idonei.

## **FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione**

Superata la prima fase della procedura di selezione, le SSL presentate dai partenariati saranno oggetto di un'ulteriore valutazione concernente gli aspetti attuativi e gestionali delle diverse azioni previste per raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale LEADER, in termini di:

- coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e quelle settoriali;
- fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni;
- controllabilità e verificabilità da parte dell'Organismo pagatore;

La fase 2 si concluderà con l'approvazione del Piano d'azione.

Entro dicembre 2014 si avvierà la fase 1 di selezione e entro il primo semestre 2015 verrà completata la approvazione dei Piani di Azione

**Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013**

Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL), è prevista la costituzione a livello regionale di un numero massimo di 8 Gruppi di Azione Locale (GAL).

Gli ambiti tematici di intervento per l'elaborazione della SSL da parte dei GAL sono i seguenti:

- **Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri);**
- **Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);**
- **Turismo sostenibile;**
- **Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);**
- **Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;**
- **Accessibilità ai servizi sociali.**

I GAL elaborano la SSL scegliendo un ambito tematico prevalente ed individuandone al massimo altri due strettamente correlati a quello principale, in relazione agli obiettivi e ai risultati che si intendono perseguire coerentemente con i fabbisogni e le opportunità individuate per i propri territori. Anche nella fase attuativa va mantenuta l'unitarietà della SSL affinché le risorse non vengano disperse per la risoluzione puntuale di specificità locali che non risultano tra loro sinergiche.

Qualsiasi sia l'ambito tematico scelto dal GAL, nella strategia dovranno essere privilegiati interventi innovativi e dovranno essere previsti interventi di piccola scala e progetti integrati che meglio concorrano a raggiungere i risultati delineati nella strategia.

Gli obiettivi della qualificazione dei servizi di base e dell'aumento dell'occupazione sono obiettivi prioritari e trasversali per tutti gli ambiti.

L'attività di cooperazione interterritoriale rappresenta un aspetto qualificante della SSL, in grado di costituire un valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti attraverso la valorizzazione delle relazioni di rete, la diffusione di buone prassi, lo sviluppo di esperienze innovative e la realizzazione di interventi di sistema.

La popolazione di ogni GAL dovrà essere compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti. Tali limiti potranno essere motivatamente ridotti a 30.000 abitanti o innalzati a 150.000 abitanti per realizzare una migliore omogeneità socio-economica e geografica.

I territori interessati dalla strategia devono essere delimitati da confini amministrativi di livello comunale. In deroga a tale vincolo, potranno tuttavia essere ricomprese eventuali aree sub-comunali se geograficamente e/o tematicamente collegate alla strategia di sviluppo proposta.

L'applicazione della deroga non esime dal rispetto dei limiti complessivi di popolazione previsti e dalle altre condizioni esplicitate dalla misura.

La dotazione finanziaria pubblica complessiva prevista per ciascun GAL selezionato avrà un minimo di 4 mln. di euro. Le risorse assegnate saranno costituite da una quota fissa, che terrà conto dei parametri socio-economici, e una quota variabile sulla base dei contenuti della SSL.

Per premiare la capacità dei GAL di attuare la SSL e di svolgere i compiti assegnati sarà inoltre prevista la creazione di una riserva finanziaria da assegnare in base al raggiungimento di target prefissati.

Il GAL può attuare la propria strategia attraverso le operazioni ordinarie del PSR (19.2 A) e le operazioni specifiche (19.2 B).

Nell'attivazione degli interventi dell'operazione 19.2A, il GAL adotterà le modalità e le regole stabilite nelle relative schede di misura e nei documenti regionali attuativi, operando le opportune modulazioni relative ai criteri di selezione, importi e aliquote di sostegno e tipologie di intervento specifiche in coerenza con le esigenze della propria strategia.

Per quanto attiene l'operazione 19.2.B le possibili modalità gestionali saranno

- interventi a regia diretta;
- interventi in convenzione con Enti pubblici e organismi di diritto pubblico già individuati nella strategia o selezionati successivamente tramite apposita procedura di evidenza pubblica;
- interventi a bando.

La scelta delle diverse modalità gestionali attuative deve essere effettuata nel rispetto delle norme e deve essere debitamente motivata anche in relazione all'efficacia e alla pertinenza con la strategia.

Le sottomisure 19.1 e 19.4, nonché l'operazione 19.3.A sono realizzate esclusivamente a regia diretta.

Le risorse assegnate ai GAL per l'attuazione della strategia sono interamente programmate nella Focus area P6B).

La presente Misura però può contribuire anche ad altre Focus Area attivando le operazioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi.

La sottomisura 19.3 "Cooperazione LEADER" punta ad una mirata e concreta cooperazione fra territori e può apportare alla strategia un potenziale valore aggiunto e per questo, pur non avendo un carattere assoluto

di obbligatorietà, in sede di programmazione operativa si valuteranno eventuali esigenze e condizioni per la sua attivazione.

L'operazione 19.4.- A deve consentire ai GAL di acquisire le risorse operative necessarie a garantire un'efficace ed efficiente gestione della strategia di sviluppo locale, garantendo professionalità con un'adeguata capacità amministrativa, di conoscenza delle procedure per l'attuazione della strategia e di capacità di sorveglianza e valutazione delle operazioni che si andranno a realizzare. L'operazione 19.4.B consente inoltre di realizzare in pieno quanto previsto dall'approccio bottom up: le risorse sono finalizzate a costruire il coinvolgimento del maggior numero di attori economici locali attraverso un'intensa azione di animazione che faciliti la comprensione e la partecipazione alla programmazione locale.

**Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.**

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Emilia-Romagna, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della SSL e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la SSL così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. I GAL inoltre sono tenuti ad adottare misure preventive atte a scongiurare il conflitto di interesse sia in fase di elaborazione della strategia sia in fase di attuazione.

**Eventuale possibilità di versamento di anticipi**

*Si richiama anche quanto inserito nelle disposizioni comuni del PSR paragrafo 8.1 “Pagamento di anticipi per il sostegno degli investimenti”*

“Sempre in ambito “ approccio LEADER “ ed in particolare per quanto riguarda gli interventi che riguardano operazioni non previste nelle altre Misure/operazioni del PSR (operazioni 19.2.B –operazioni libere LEADER), si potranno chiedere anticipi solo per sostegno agli investimenti”

**Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013**

La deroga ai limiti di popolazione per GAL non viene utilizzata.

**Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.**

La regione Emilia-Romagna dà attuazione alle operazioni descritte nell'art.19 per gli investimenti non agricoli in zona rurale solo tramite la strategia CLLD. La Regione riserva all'attuazione diretta regionale le sottomisure e le operazioni 7.3, 7.4A e 7.6A dell'art.20 del REG UE 1305/13, non rese disponibili ai GAL. Solo i GAL possono intervenire sugli altri servizi di base previsti nell'art.20 del RegUE 1305/2013 se ritengono necessari alla piena realizzazione della propria strategia. gli interventi sulle infrastrutture rurali

e per i servizi alla popolazione. Non sono previste le altre forme di strategie di sviluppo locale sostenute da partnerships pubblico-private diverse dai GAL descritte all'art.35,co2, lett.i).

**Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

È compito dei Gruppi d'azione locale individuare e selezionare i progetti di cooperazione provenienti dal proprio territorio e da sottoporre all'Autorità di gestione, così come di selezionare le proposte di partenariato a cui aderire tra quelle provenienti da altri territori. La Regione riceve le proposte identificate dai GAL e ne valuta la conformità al PSR, alla strategia di sviluppo locale e la coerenza con la programmazione regionale. A questo scopo, la Regione attiverà periodicamente, almeno una volta all'anno, una procedura di raccolta di proposte, da parte dei GAL dell'Emilia-Romagna, di realizzazione di progetti di cooperazione in qualità di Beneficiario Coordinatore (BC) e/o di partecipazione a titolo di partner Beneficiario Associato (BA) a progetti coordinati da GAL di altri territori.

I progetti raccolti sono esaminati dalla Regione che, in presenza dei necessari requisiti, ne dichiara l'approvazione e la eseguibilità.

In sede di esame può essere previsto un supplemento istruttorio finalizzato alla acquisizione di chiarimenti e al completamento di talune informazioni. Tale fase supplementare deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento di detti elementi da parte del GAL.

**Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio**

Non verrà attivato il multifondo, tuttavia per garantire il coordinamento, la coerenza e la sinergia delle Ssl con le altre programmazioni dei Fondi ESI e settoriali regionali, per la selezione dei GAL viene attivato il Nucleo di valutazione interdirezionale con la partecipazione delle Direzioni interessate.

***8.2.15.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura***

## 9. PIANO DI VALUTAZIONE

### 9.1. Scopi e obiettivi

**Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR**

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti artt. 67, 68, 76–79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. SR) e degli articoli 54–57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari (Reg. CPR), ed in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato stipulato a livello nazionale, la valutazione del PSR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna è impostata su base poliennale e prevede tre fasi principali:

- la valutazioni in itinere: viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati. Annualmente, una sintesi delle attività è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione intermedia, con scadenza prevista nel 2017 e nel 2019, raccoglie tutti i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del programma e della sua attuazione;
- la valutazione ex–post ha lo scopo di valutarne gli impatti a lungo termine. La scadenza è fissata dal Regolamento per il 2023.

La valutazione in itinere è predisposta su base pluriennale, e copre il periodo 2016–2022 e deve rispondere alle seguenti funzioni:

- esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- migliorare la qualità del PSR e la sua attuazione;
- esaminare le proposte di modifiche sostanziali del PSR;
- preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex–post.

La valutazione intermedia e la valutazione ex–post analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della Programmazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il suo impatto socioeconomico e sulle priorità comunitarie. Esse esaminano il grado di raggiungimento degli obiettivi del PSR e traggono conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano, inoltre, i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del PSR, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

L'obiettivo del Piano di valutazione è quello di fornire informazioni sull'attuazione e sugli impatti dei programmi cofinanziati al fine di migliorare l'attuazione dei programmi favorendo l'adozione di piani e decisioni con piena cognizione di causa quanto ai bisogni, ai meccanismi di erogazione ed all'allocazione

delle risorse. Da questo ne deriva che il fine ultimo è quello di aumentare il controllo democratico sugli interventi e la trasparenza degli stessi in rapporto alle autorità che esercitano funzioni normative e di bilancio pubblico. Pertanto attraverso il Piano di valutazione si intende assicurare che il PSR sia realizzato seguendo obblighi normativi e attività valutative svolte mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie, alle quali seguirà la comunicazione e la diffusione dei risultati.

- Verificare l'aderenza dell'impostazione del PSR alle esigenze del sistema produttivo regionale
- Intervenire nel miglioramento dei processi gestionali delle differenti misure
- Fornire indicazioni e suggerimenti per migliorare o modificare il programma in fase di attuazione
- Fornire strumenti di studio e analisi per la impostazione della prossima programmazione

Lo scopo della valutazione sarà quello di supportare il processo decisionale definito dalla governance regionale per le eventuali modifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei milestones definiti, nonché al termine dell'attuazione del PSR regionale dovrà esprimersi sui risultati per la valutazione ex-post. Le attività di valutazione del PSR Regionale 2014-2020 saranno realizzate a partire dal 2015 al 2022, con particolare attenzione all'anno 2017 per la valutazione dell'efficacia del programma nel raggiungere i milestones così da consentire alla Direzione di indirizzare gli sforzi per il conseguimento dei target (anno 2018) valutati l'anno successivo (2019). Il piano di valutazione fornisce inoltre il supporto per la realizzazione annuale della RAE, e attraverso le valutazioni annuali consente di consolidare e documentare i progressi prefissati dal programma per il raggiungimento dei milestones.

## 9.2. Governance e coordinamento

**Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del PSR in termini di contenuto e tempi.**

Il sistema di monitoraggio che sarà implementato dalla Regione Emilia-Romagna rientra nel più ampio schema di governance regionale che prevede diversi organi impegnati nella programmazione, valutazione e monitoraggio del PSR. L'attuale governance (vedi schema 1) prevede i seguenti organi con i seguenti compiti:

- **Autorità di Gestione:** rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma. All'Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni:

In coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;

- Definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- Definisce ed implementa, in collaborazione con l'OPR, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di

supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;

- Redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (CE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- Dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un'adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;
- È responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;
- È responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- È responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici
- Fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari
- **Comitato di Sorveglianza:** costituito in base al Reg. (UE) 1303/2013 art. 49 ed in base al Reg (UE) 1305/2013 art. 74 è l'organo a cui competono le decisioni di indirizzo per la guida del PSR. Fa capo a questo organo anche l'approvazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) e tutte le eventuali modifiche che saranno apportate al programma e al relativo Piano Finanziario. Infine spetta al Comitato di Sorveglianza l'approvazione dei documenti prodotti dal Valutatore Indipendente (VI).

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali, della società civile e del sistema economico che fanno parte del Partenariato, nonché rappresentanti delle Autorità di gestione degli altri Fondi, dell'Organismo pagatore, delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Commissione europea.

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.

Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

#### • **Comitato di gestione**

Al Comitato di Gestione (CG) è demandato il compito di seguire l'attuazione del PSR in tutte le sue fasi. Il comitato di gestione è composto dai funzionari regionali che hanno il ruolo di responsabili delle priorità (e eventuali temi trasversali), dall'AdG (o da un suo referente incaricato), dal responsabile del servizio di valutazione, dal responsabile del servizio di assistenza tecnica, da un referente per i sistemi informativi e di monitoraggio implementati a supporto dell'attuazione, un rappresentante dell'Autorità ambientale, un rappresentante dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), il responsabile del Piano di Comunicazione (o suo referente incaricato). I suoi compiti sono quelli di coordinare le attività di valutazione, garantire i corretti flussi informativi dei dati di attuazione, monitoraggio, pagamento.

Condividere le modalità attuative rispetto a metodi e tecniche di valutazione (eventuale costruzione di campioni per indagini, modalità di utilizzo dei dati forniti dai sistemi informativi, ecc...) Si tratta, di conseguenza, di un organismo di tipo operativo, che si riunisce secondo un calendario stabilito di volta in volta, ma almeno tre / quattro volte l'anno

- **Gruppo di Monitoraggio**

Le attività di valutazione si coordineranno con le attività di monitoraggio realizzate dal gruppo del "Servizio programmi, monitoraggio e valutazione" della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica ed Attività faunistico-venatorie.

Il gruppo predispone le procedure per affidare la valutazione e successivamente interagisce costantemente con esso, fornendo tutte le informazioni necessarie alla stesura del rapporto. Pianifica le fasi di attività del monitoraggio e della valutazione determinando la tempistica per la consegna degli elaborati e verifica la qualità delle relazioni prodotte. Fornisce un continuo supporto al Valutatore facendo da intermediario all'interno della Autorità di gestione e con gli altri Enti territoriali.

Il gruppo inoltre organizza gli incontri necessari alla governance del PSR coordinando i rappresentanti delle Autorità designate.

- **Gruppo di lavoro interdisciplinare – Steering Committee (SC)**

Esso è composto da esperti regionali e nazionali, con l'obiettivo di garantire l'approccio multidisciplinare necessario ad affrontare la valutazione del PSR nelle sue diverse componenti – sociali, economiche ed ambientali – con particolare riferimento alle fasi di definizione della domanda valutativa ed al controllo della qualità dei servizi valutativi prestati.

Le attività prevalenti consistono in:

- fornire collaborazione nella fase di indirizzo tecnico e metodologico delle attività del soggetto indipendente incaricato di realizzare la valutazione del P.S.R. 2014–2020;
- fornire supporto nelle attività di verifica delle azioni svolte dal valutatore, sotto il profilo tecnico e metodologico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: attendibilità dei dati rilevati, rigore delle analisi prodotte, credibilità dei risultati proposti.



### 9.3. Temi e attività di valutazione

**Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.**

Le indagini valutative riguardano in prevalenza le questioni argomentate nel documento “implementing act” ed in particolare nell’allegato V che si riferiscono agli obiettivi da raggiungere attraverso ciascuna focus area per ogni priorità le cui domande valutative sono riportate di seguito nell’allegato

Oltre alle 18 domande valutative riportate in tabella, la Regione Emilia–Romagna esaminerà le domande di carattere più generale che affrontano aspetti più generici legati al Programma. In particolare le domande saranno così definite:

- **Domanda 19** In che misura le sinergie tra le priorità e la concentrazione degli interventi nelle aree modificano l'efficacia del PSR?
- **Domanda 20** In che misura l'assistenza tecnica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 59 del regolamento (UE) n 1303/2013 della CPR e dell'articolo 51 (2) del regolamento (UE) n 1305/2013?
- **Domanda 21** In che misura la Rete Rurale Nazionale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 54 (2) del regolamento (UE) n 1305/2013?

Inoltre, saranno esaminate le domande valutative inerenti gli obiettivi generali dell’Unione Europea, di cui il Programma di Sviluppo Rurale individua una delle opportunità. In particolare, tali obiettivi, che saranno monitorati nel 2019, sono definiti come di seguito riportato:

- **Domanda 22** In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'UE 2020 di aumentare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20–64 ad almeno il 75 % ?
- **Domanda 23** In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale Europa 2020 di investire il 3 % del PIL dell'UE in R & S e l'innovazione?
- **Domanda 24** In che misura il PSR ha contribuito alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici per conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990 , o del 30 % se le condizioni sono giuste , ad aumentare la quota di energie rinnovabili sul consumo finale di energia al 20 % , e il raggiungimento di aumento del 20 % dell'efficienza energetica ?
- **Domanda 25** In che misura il PSR ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'UE 2020 di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto della soglia di povertà nazionale?
- **Domanda 26** In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e, per raggiungere l'obiettivo strategia sulla biodiversità dell'UE, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, e di ripristinarli?
- **Domanda 27** In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di favorire la competitività del settore agricolo ?
- **Domanda 28** In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di garantire una gestione

sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima ?

- **Domanda 29** In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo PAC di conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie rurali e delle comunità , tra cui la creazione e il mantenimento di posti di lavoro ?
- **Domanda 30** In che misura il PSR ha contribuito a promuovere l'innovazione ?

Le risposte alle suddette domande valutative saranno implementate presumibilmente mediante la relazione annuale del 2017. Al fine di rappresentare e condividere le problematiche affrontate e le scelte operate dal Valutatore nell'individuare/interpretare temi, fenomeni, aspetti della "domanda di valutazione" formulata dai soggetti istituzionali co-finanziatori, a livello comunitario, nazionale e regionale saranno realizzati incontri con lo Steering group.

La Regione Emilia-Romagna, sulla base dei proprio specifici fabbisogni, prevede di approfondire in particolare alcuni temi che possono essere sintetizzati in tre grandi categorie:

1. Competitività sostenibile e approccio integrato (sistema filiera, integrazione, innovazione, la qualità);
2. Ambiente e clima:
  - a. Riduzione consumi idrici;
  - b. Il contrasto ai fenomeni di dissesto e di erosione;
  - c. Mitigazione del cambiamento climatico;
  - d. Efficientamento energetico;
  - e. Biodiversità.
3. Territorio rurale (fragilità dei territori montani, zone rurali)

Un periodo di programmazione così ampio, può comportare tuttavia che le esigenze di valutazione possano subire delle modifiche nel corso degli anni, dettate da specifiche necessità, dalle criticità riscontrate in corso di avanzamento del programma, da modifiche della strategie o relative all'allocazione delle risorse.

#### La procedura del valutatore indipendente

Nella fase iniziale di "strutturazione dell'impianto valutativo", lo sforzo è quello di definire, in termini operativi, i compiti della valutazione (cioè il "cosa" si valuta), introducendo i criteri in base ai quali sarà possibile (in fase intermedia e in ex-post) formulare un giudizio valutativo sugli interventi del Programma. Ciò con riferimento alle "domande valutative" comuni ed aggiuntive relative al PSR Emilia Romagna.

In tale ottica, secondo le indicazioni fornite documenti comunitari, la fase di strutturazione sarà affrontata dal Valutatore sviluppando due principali processi di analisi:

- la ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale ri-stabilire e verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il sistema degli obiettivi del PSR, le azioni programmate e gli effetti attesi (out-put, risultati ed impatti);
- la definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori) da utilizzare per dare risposta alle "domande valutative" – relative sia alle singole Misure (domande specifiche) sia al Programma nel suo insieme (domande "trasversali") – e verificare "in che misura" le forme di sostegno/intervento previste dal Regolamento ed attuate nel PSR contribuiscono/partecipano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale comuni, con particolare enfasi ed attenzione alle priorità aventi valore strategico.

L'analisi della "logica di intervento" del PSR consente di meglio verificare ed utilizzare a fini valutativi i

fattori di coerenza e causalità “interni” al Programma stesso (i nessi causali tra fabbisogni del contesto, obiettivi, azioni ed effetti attesi), mentre le domande valutative inducono a verificare la sua coerenza e pertinenza con gli obiettivi e le priorità strategiche complessive della politica comunitaria in tema di sviluppo rurale. Il piano di valutazione esaminerà la validità dei criteri di selezione di tutti i progetti presentati a finanziamento, al fine di individuare se tali criteri sono i più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel programma e dell’impatto sul sistema agricolo e forestale

L’attività del valutatore indipendente avverrà in stretta collaborazione con l’autorità di Gestione. Tale collegamento sarà assicurato, da frequenti incontri e contatti tra i componenti il Gruppo di valutazione, il Responsabile della valutazione e gli altri componenti dell’Ufficio programmi, monitoraggio e valutazione.

Pri.	Focus Area	Domande
1	P1A Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	Domanda 1 In che misura gli interventi del PSR sostengono l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo delle conoscenze di base nelle zone rurali?
	P1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali	Domanda 2 In che misura gli interventi del PSR sostengono il rafforzamento dei legami tra agricoltura, la produzione alimentare e silvicoltura, la ricerca e l'innovazione, anche ai fini di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
	P1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale	Domanda 3 Fino a che punto gli interventi del PSR sostengono l'apprendimento continuo e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale?
2	P2C Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	Domanda 4 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a migliorare le prestazioni economiche, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, sostenute in particolare per aumentare la loro partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?
	P2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	Domanda 5 In che misura gli interventi del PSR sostengono l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il rinnovo generazionale?
3	P3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	Domanda 6 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a migliorare la competitività dei produttori primari supportati al fine di una migliore loro integrazione nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, aggiungendo valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?
	P3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	Domanda 7 In che misura gli interventi del PSR sostengono la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura?
4	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Rete Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	Domanda 8 In che misura gli interventi del PSR sostengono il ripristino, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, inclusa nelle zone Natura 2000, zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e l'agricoltura HNVA, e l'assetto paesaggistico dell'Europa?
	P4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	Domanda 9 In che misura gli interventi del PSR sostengono il miglioramento della gestione delle acque, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
	P4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stress	Domanda 10 Fino a che punto gli interventi del PSR sostengono la prevenzione dell'erosione del suolo e il miglioramento della gestione del suolo?
5	P5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura	Domanda 11 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono ad aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua in agricoltura?
	P5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare	Domanda 12 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono ad aumentare l'efficienza nel consumo di energia in agricoltura e industria alimentare?
	P5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	Domanda 13 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a fornire e utilizzare fonti rinnovabili di energia, di prodotti di scarto, residui e altre materie prime non alimentari ai fini della bioeconomia?
	P5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	Domanda 14 In che misura gli interventi del PSR contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni di ammoniaca dall'agricoltura?
	P5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	Domanda 15 In che misura gli interventi del PSR sostengono la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale?
6	P6A Favorire la diversificazione, la creazione di sviluppo di piccole imprese e l'occupazione	Domanda 16 In che misura gli interventi del PSR sostengono la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese e la creazione di posti di lavoro?
	P6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	Domanda 17 In che misura gli interventi del PSR sostengono lo sviluppo locale nelle zone rurali?
	P6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	Domanda 18 Fino a che punto sono gli interventi del PSR migliorano l'accessibilità, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

Tabella par. 9.3 "Indagini valutative"

## 9.4. Informazioni e dati

**Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte.**

Il sistema informatizzato già implementato dalla Regione Emilia–Romagna durante la precedente programmazione, costituisce una valida base dati sia per il monitoraggio sia per la valutazione. Ciò consente l'attuazione di una reportistica sempre aggiornata riguardo alla tipologia di beneficiari e tutte le caratteristiche da questi rilevabili, sia in merito agli spetti finanziari con agevole rendicontazione delle risorse impegnate e di quelle relativamente spese.

Dati di monitoraggio: rilevazione eventuale di dati primari utili per rispondere ad alcuni quesiti valutativi di livello regionale e comunitario. Responsabilità diretta nella verifica della qualità dei rilievi.

Fonti secondarie: Banca Dati Regionale; Strati Vettoriali di Contesto (SVC = Piano paesistico, Carta litologica, Curve di livello, CTR ); Carta dell'Uso del Suolo 1994 –Regione Emilia Romagna scala 1:25.000; ISTAT – V Censimento dell'Agricoltura; Banca dati RICA–REA; Altri dati di contesto socio economico.

Fonti primarie: indagini su campioni di aziende beneficiarie: della misura Investimenti aziendali per il rilievo dei dati economici; della misura Agroambientale per la determinazione degli input chimici e quegli interventi aventi per oggetto gli effetti degli impegni agroambientali sulla biodiversità

### DATI FORNITI DALLA REGIONE

La Regione si impegna a fornire al Valutatore i seguenti set di dati: indicatori di prodotto; altri dati secondari di monitoraggio relativi alle informazioni raccolte in fase di presentazione ed istruttoria delle domande (il contenuto informativo corrisponde alla modulistica redatta dall'Organismo pagatore regionale Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia–Romagna); dati relativi alla sorveglianza finanziaria del PSR; Piani di Azione Locale (PAL) e altra documentazione amministrativa utilizzata per la gestione del PSR.

### FORMATO E STRUTTURA DEI DATI

Tutti i dati rilevati saranno forniti all'Amministrazione regionale (in forma grezza ed elaborata) come previsto dalla normativa comunitaria, secondo un sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione.

Il sistema attualmente utilizzato nel periodo di programmazione 2007–2013, sarà opportunamente adeguato alla nuova strutturazione del programma.

I dati relativi ai beneficiari sono contenuti nel fascicolo aziendale “Anagrafe delle Aziende Agricole” che registra i dati riferiti al beneficiario, mentre tutte le informazioni inerenti le misure, le operazioni e il sistema di indicatori del Programma saranno contenute all'interno del modello di domanda da presentare per ottenere il contributo. Tale modello è strutturato al fine di poter quantificare gli indicatori necessari al monitoraggio. Tale sistema si completa una componente cartografica che si rileva particolarmente utile ai fini della indicazione della localizzazione degli interventi e risulta basilare nel caso delle misure a superficie. Ciò permette la georeferenziazione dei dati, utilizzata anche durante la fase di valutazione di

carattere ambientale.

Il sistema informativo comprende anche la gestione dei pagamenti attuata dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA), che fornisce servizi contabili e di controllo.

Sarà previsto un sistema di reportistica periodica relativo all'avanzamento del programma. Per il monitoraggio e la valutazione del programma potrà essere necessario avvalersi di fonti di dati esterne, che sono costituite prevalentemente dal data base RICA, dall'ISTAT, dai sistemi informativi della Rete Rurale Nazionale. Una ulteriore fonte di informazione è fornita inoltre dal Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della Emilia-Romagna.

In alcuni casi, si renderà necessari svolgere delle indagini ad hoc attraverso campionamenti diretti o tramite questionari in accordo col valutatore indipendente o a seguito di particolari richieste da parte dello Steering Group, integrando i dati con studi o ricerche su tematiche ambientali o territoriali effettuate a livello regionale.

## 9.5. Calendario

**Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.**

Al fine di ottenere dei risultati il più possibile efficaci, si rende necessario stabilire un programma di sorta con delle date prefissate per assicurare che i risultati si rendano disponibili nei tempi stabiliti.

Per questo motivo, è stato definito un calendario di massima che si compone come riportato di seguito.

<b>Scadenza / data di consegna</b>	<b>Prodotto / step</b>
<b>2015</b>	<b>Selezione valutatore indipendente e piano di Valutazione e sua applicabilità</b>
<b>2016</b>	<b>Predisposizione del disegno valutativo</b>
<b>Dal 2016 al 2024</b>	<b>Rapporto di Valutazione annuale</b>
<b>2017</b>	<b>Predisposizione della prima Valutazione in itinere</b>
<b>2019</b>	<b>Predisposizione della seconda Valutazione in itinere</b>
<b>2019</b>	<b>Risposta alle domande valutative dei quesiti comunitari</b>
<b>2023</b>	<b>Predisposizione della Valutazione ex-post</b>

Tabella 9.3 Data di consegna\_step

## 9.6. Comunicazione

**Descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.**

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il Valutatore dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico. Sull'esito dei rapporti di valutazione intermedia (2015 e 2017) ed ex-post devono essere realizzate le seguenti supporti ed attività: sintesi non tecnica in lingua inglese e italiana; progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico; partecipazione ad iniziative divulgative organizzate dalla Regione.

Obiettivo delle iniziative: diffondere i risultati e i metodi utilizzati per la valutazione; ripercorrere la storia del intervento ricostruendo il ciclo della programmazione. In sintesi: diffondere la cultura della valutazione. Iniziative realizzate: incontri con il comitato di sorveglianza; incontri con la struttura interna – comitato di gestione, gruppo di lavoro; seminari allargati (strutture interne, enti territoriali, mondo produttivo). Secondo quanto indicato nella normativa comunitaria, l'informazione relativa alle opportunità e agli impegni che la Comunità assume nei confronti delle aziende agricole e forestali e del territorio rurale, deve essere la più ampia possibile.

Gli obiettivi sono: informare e sensibilizzare i cittadini dell'Emilia-Romagna sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in campo con l'attuazione del PSR; dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari; fornire informazioni specifiche e dettagliate per gli effettivi beneficiari.

Il target del Piano di comunicazione è così suddiviso: 1. l'intera popolazione regionale; 2. i potenziali beneficiari; 3. i beneficiari degli interventi previsti dal PSR.

A) Strumenti adottati per singolo target

1. L'intera popolazione regionale: nei confronti di questo target, la Regione svolgerà l'attività di informazione, utilizzando i seguenti strumenti: conferenze stampa; comunicati stampa; report e redazionali sui principali quotidiani regionali di maggiore diffusione; passaggi in emittenti televisive pubbliche e private; passaggi in emittenti radiofoniche pubbliche e private; materiale documentale e gadget; affissione di manifesti informativi presso le sedi URP delle Amministrazioni pubbliche e di altri enti operanti sul territorio regionale e in altri luoghi ritenuti significativi; utilizzo di portali Internet; Nei confronti di questo target l'informazione sarà realizzata anche con la collaborazione dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR.

### I potenziali beneficiari

Per le aziende agricole e forestali regionali e la popolazione rurale in ambito Leader, la Regione opererà in accordo e sinergia con i seguenti soggetti: Enti territoriali e GAL; Organizzazioni Professionali Agricole e Sindacali; partner sociali ed economici (cooperative, associazioni di produttori, associazioni dei consumatori, ecc...); Organizzazioni non governative (ONG), particolarmente organismi che promuovono l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e gli organismi di protezione dell'ambiente; Centri di informazione sull'Europa; Organismo pagatore regionale (AGREA). Fornirà informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti: le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR; i referenti regionali o locali, presso i quali è possibile ottenere informazioni sul PSR. Potrà utilizzare i seguenti strumenti: convegni di presentazione del PSR a scala regionale; convegni, seminari e visite guidate nel corso di svolgimento del Piano; partecipazione a manifestazioni fieristiche tecniche con predisposizione

di interventi specifici sul PSR; lettere, e-mail, SMS e comunicazioni personalizzate ai singoli agricoltori, realizzate in collaborazione con gli Enti territoriali; pagine informative sul portale Internet della Regione Emilia-Romagna [www.ermesagricoltura.it](http://www.ermesagricoltura.it); attivazione di un numero telefonico ad accesso gratuito in collaborazione con URP regionale; realizzazione di supplementi e articoli sulla rivista "Agricoltura", mensile della Regione Emilia-Romagna; predisposizione di materiale editoriale per gli organi di stampa del settore tecnico, professionale, sindacale e territoriale; predisposizione e distribuzione di materiale a stampa agli Enti territoriali e agli altri stakeholders; servizi televisivi di approfondimento tecnico e di aggiornamento da utilizzare nelle trasmissioni di informazione agricola in onda sulle emittenti radio televisive locali

#### I beneficiari degli interventi previsti dal PSR

Con l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione ed in accordo con gli Enti territoriali e con l'organismo pagatore ai beneficiari saranno date informazioni dettagliate per una corretta applicazione delle Misure e su come pubblicizzare il contributo ottenuto.

#### B) Realizzazione degli interventi di comunicazione e bilancio indicativo

Il Piano di comunicazione prevede una prima fase con una forte azione di informazione e sensibilizzazione, in seguito verrà fornita adeguata informazione sull'efficacia ed efficienza di attuazione del PSR. Si prevede inoltre la costituzione e il coordinamento di una rete di comunicazione tra le strutture interne ed esterne all'Amministrazione regionale. Il Piano di Comunicazione sarà attuato attraverso le disposizioni applicative dell'Assistenza Tecnica.

#### C) Valutazione dell'impatto degli interventi attuati.

Si effettua una verifica annuale dello stato di avanzamento delle attività di comunicazione e una valutazione della loro efficacia con l'utilizzo di alcuni parametri, quali ad esempio: diffusione del materiale a stampa, contatti al numero telefonico gratuito, presenze ai convegni, ecc.

## 9.7. Risorse

**Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.**

#### *Modalità, tempi e condizioni di pagamento*

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica., che si prevede impegnerà circa 1,6 Meuro.

La quantificazione delle risorse finanziarie e umane è una stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione. In particolare, le risorse saranno impiegate per coprire i seguenti costi:

- selezione del valutatore indipendente individuato con procedura pubblica;
- raccolta dei dati;
- attività di valutazione svolta dal valutatore indipendente;
- acquisizione di servizi esterni (pubblicazioni, seminari, convegni, ecc)
- implementazione di sistemi informatici di supporto;

- risorse umane interne all'Autorità di gestione

Il riepilogo delle attività da realizzare e dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante.

<b>Valutazione 2014-2020</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
<b>Condizioni di valutabilità</b>	<b>3%</b>								<b>3%</b>
<b>Rapporti annuali</b>	<b>2%</b>	<b>16%</b>							
<b>Rapporto Intermedia</b>		<b>30%</b>		<b>33%</b>					<b>63%</b>
<b>Rapporto ex post</b>							<b>15%</b>		<b>15%</b>
<b>Comunicazione</b>			<b>1%</b>		<b>1%</b>			<b>1%</b>	<b>3%</b>
<b>Totale per anno</b>	<b>5%</b>	<b>32%</b>	<b>3%</b>	<b>35%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

Tabella paragrafo 9.7

## 10. PIANO FINANZIARIO

### 10.1. Contributo annuale FEASR (€)

Tipi di regioni e risorse addizionali	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
59(3)(d) – Other regions	73.284.285,71	73.284.285,71	73.284.285,71	73.284.285,71	73.284.285,71	73.284.285,71	73.284.285,74	512.990.000,00
<b>Totale</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,71</b>	<b>73.284.285,74</b>	<b>512.990.000,00</b>
(Out of which) Performance reserve article 20 of Regulation (EU) No 1303/2013	4.397.057,00	4.397.057,00	4.397.057,00	4.397.057,00	4.397.057,00	4.397.057,00	4.397.058,00	30.779.400,00

### 10.2. Tasso di partecipazione unico del FEASR per tutte le misure, ripartito per tipo di regione secondo quanto indicato all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Article establishing the maximum contribution rate.	Applicable FEASR Contribution Rate	Min applicable FEASR cont. rate 2014–2020 (%)	Max applicable FEASR cont. rate 2014–2020 (%)
Other regions	43.12%	20%	53%

### 10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR:

#### 10.3.1. M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions						
	Main	43.12%					1,874,487.00 (2A) 880,803.00 (2B) 978,670.00 (3A) 215,600.00 (3B) 391,468.00 (5A) 195,734.00 (5B) 293,601.00 (5C) 391,468.00 (5D) 293,601.00 (5E) 0.00 (6A) 258,720.00 (6B) 0.00 (6C) 3,798,409.00 (P4)
Totale						0,00	9,572,561,00

#### 10.3.2. M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions						
	Main	43.12%					556,829.00 (2A) 92,805.00 (2B) 928,049.00 (3A) 74,244.00 (3B) 111,366.00 (5A) 0.00 (5C) 74,244.00 (5D)

Types of regions and additional allocations	Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Union Contribution planned 2014-2020 (€)
						259,854.00 (5E)
						37,122.00 (6A)
						0.00 (6C)
						1,503,439.00 (P4)
Totale					0,00	3,637,952,00



Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)
						0,00	17.180.095,00
Totale						0,00	17.180.095,00

### 10.3.6. M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions	43.12%					9,747,456.00 (2A) 27,391,733.00 (2B) 5,589,759.00 (5C) 730,446.00 (6A)
	Main						
Totale						0,00	43.459.394,00

### 10.3.7. M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions	43.12%					7,331,485.00 (6B) 2,308,292.00 (6C) 388,080.00 (P4)
	Main						
Totale						0,00	10.027.857,00

### 10.3.8. M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions						2,556,562.00 (2A)
	Main	43.12%					2,127,059.00 (3A)
							4,295,024.00 (3B)
							1,384,882.00 (5C)
							13,464,452.00 (5E)
Totale						0,00	23,827,979,00

### 10.3.9. M10 – Pagamenti agro-climatici-ambientali (art 28)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions						671,851.00 (5D)
	Main	43.12%					75,186,597.00 (P4)
Totale						0,00	75,858,448,00

### 10.3.10. M11 – Agricoltura biologica (art 29)

Types of regions and additional allocations		Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR Contribution rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument under MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions						
	Main	43.12%					43,361,187.00 (P4)

Types of regions and additional allocations	Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)	Union Contribution 2014-2020 (€)
Totale					0,00	43.361.187,00	

### 10.3.11. M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)

Types of regions and additional allocations	Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)	Union Contribution 2014-2020 (€)
59(3)(d)		43.12%				3.603.346,00 (P4)	
Other regions							
Main							
Totale					0,00	3.603.346,00	

### 10.3.12. M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)

Types of regions and additional allocations	Applicable FEASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FEASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument MA responsibility with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FEASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)	Union Contribution 2014-2020 (€)
59(3)(d)		43.12%				38.752.969,00 (P4)	
Other regions							
Main							
Totale					0,00	38.752.969,00	

### 10.3.13. M14 – Benessere degli animali (art 33)

Types of regions and additional allocations		Applicable FE/ASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FE/ASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FE/ASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions	Main	43.12%				862,400.00 (3A)
Totale						0,00	862,400.00

### 10.3.14. M16 – Cooperazione (art 35)

Types of regions and additional allocations		Applicable FE/ASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FE/ASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FE/ASR amount 2014-2020 (€)	Total Contribution planned 2014-2020 (€)
59(3)(d)	Other regions	Main	43.12%				5,274,402.00 (2A) 328,701.00 (2B) 8,926,229.00 (3A) 862,400.00 (3A) 232,848.00 (5B) 1,113,904.00 (5C) 1,216,860.00 (5D) 1,332,271.00 (5E) 500,287.00 (6A) 332,024.00 (6B) 8,101,101.00 (P4)
Totale						0,00	28,221,027.00

**10.3.15. M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)**

Types of regions and additional allocations		Applicable FE/ASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FE/ASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FE/ASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)	Union Contribution 2014-2020
59(3)(d)	Other regions	Main	43.12%				28.630.731,00	(6B)
Totale						0,00	28.630.731,00	

**10.3.16. M20 – Assistenza tecnica (art 51-54)**

Types of regions and additional allocations		Applicable FE/ASR Contribution rate 2014-2020 (%)	Applicable FE/ASR rate with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instruments under MA responsibility 2014-2020 (%)	Rate applicable to financial instrument with art 59(4)(g) 2014-2020 (%)	Financial Instruments Indicative FE/ASR amount 2014-2020 (€)	Totale Contribution planned 2014-2020 (€)	Union Contribution 2014-2020
59(3)(d)	Other regions	Main	43.12%				10.833.401,00	
Totale						0,00	10.833.401,00	

## 11. PIANO DEGLI INDICATORI

### 11.1. Piano degli indicatori

#### 11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali

##### *11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali*

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the Totale expenditure for the RDP (focus area 1A)	8,08
Totale RDP planned public expenditures	1.189.679.963,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	22.199.815,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	8.436.809,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	65.447.650,00

##### *11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e Innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali*

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T2: Totale number of cooperation operations supported under the cooperation Misure (Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects...) (focus area 1B)	176,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M16 – Cooperazione (art 35)	Nr of EIP operational groups to be supported (establishment and operation) (16.1)	26,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Nr of other cooperation operations (groups, networks/clusters, pilot projects...) (16.2 to 16.9)	150,00

##### *11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale*

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T3: Totale number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C)	23.561,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	23.561,00

**11.1.2. P2: Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste**

*11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*

Indicatore/i target 2014-2020

Target Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A)	1,34
Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A)	982,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
17 Agricultural holdings (farms) – Totale	73.470,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	5.108,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	4.086.313,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	4.347.141,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	1.291,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	1.291.348,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of holdings supported for investment in agricultural holdings (4.1)	982,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure for investments in infrastructure (4.3)	58.945.557,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	4.436.762,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure € (4.1)	153.702.124,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	63.382.319,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving start up aid development small farms (6.3)	283
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale investment € (public + private)	45.210.834,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale public expenditure €	22.605.417,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.1)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.2)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.3)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.4)	0

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.5)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.6)	5.928.946,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	12.231.916,00

**11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore Agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale**

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 2B)	1,44
Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 2B)	1.059,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
17 Agricultural holdings (farms) – Totale	73.470,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	1.149,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	919.205,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	2.042.678,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	215,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	215.225,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of holdings supported for investment in agricultural holdings (support to the business plan of young farmers) (4.1)	841,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	156.905.333,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	62.762.133,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving start up aid young farmers (6.1)	1.059,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving support for investments in non-agric activities in rural areas (6.4)	0
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving transfer payment (6.5)	0
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale investment € (public + private)	63.524.426,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale public expenditure € (6.1)	63.524.426,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale public expenditure €	63.524.426,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	762.293,00

**11.1.3. P3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo**

*11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
<b>T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)</b>	<b>3,42</b>
Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)	2.515,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
17 Agricultural holdings (farms) – Totale	73.470,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	2.667,00
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	2.133.464,00
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	2.269.642,00
<b>M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)</b>	Nr of Beneficiari advised (2.1)	2.152,00
<b>M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)</b>	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	2.152.247,00
<b>M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)</b>	Nr of holdings supported (3.1)	2.466,00
<b>M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)</b>	Totale public expenditure (€) (3.1 to 3.2)	9.865.767,00
<b>M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)</b>	Nr of operations supported for investment (e.g. in agricultural holdings, in processing and marketing of ag. products) (4.1 and 4.2)	2.662,00
<b>M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)</b>	Totale investment € (public + private)	532.864.650,00
<b>M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)</b>	Totale public expenditure €	213.145.860,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.1)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.2)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.3)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.4)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.5)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.6)	4.932.883,00

<b>M14 – Benessere degli animali (art 33)</b>	Nr of Beneficiari	0
<b>M14 – Benessere degli animali (art 33)</b>	Totale public expenditure (€)	2.000.000,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Nr of agricultural holdings participating in cooperation/local promotion among supply chain actors (16.4)	49,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	20.700.903,00

### 11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B)	2,32
Number of agricultural holdings participating in risk management scheme (focus area 3B)	1.705,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
17 Agricultural holdings (farms) – Totale	73.470,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	519,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	415.000,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	500.000,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	172,18
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	172.180,00
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art 18)	Nr of Beneficiari for preventive actions (5.1) – farm holdings	1.705,00
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art 18)	Nr of Beneficiari for preventive actions (5.1) – public entitites	90,00
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art 18)	Totale public expenditure € (5.1)	31.874.016,00
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art 18)	Totale public expenditure (€) (5.1 to 5.2)	39.842.520,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.1)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.2)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.3)	9.960.630,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.4)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.5)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.6)	0

#### 11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

*11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*

Agricoltura

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)	19
Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 4A)	206.540,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
18 Agricultural Area – Totale UAA	1.064.210,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	9.910,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	7.928.034,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	8.808.926,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	2.824,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	3.486.640,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations of support for non productive investment (4.4)	498,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	9.483.054,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	8.505.180,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for drawing up of village development and N2000/HNV area management plans (7.1)	10,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Totale public expenditure (€)	900.000,00
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Area (ha) under agri–environment–climate (10.1)	96.969,00
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Public expenditure for genetic resources conservation (10.2)	0
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Totale public expenditure (€)	175.371.163,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – conversion to organic farming (11.1)	6.771,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – maintainance of organic farming (11.2)	63.568,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Totale public expenditure (€)	100.559.342,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – NATURA 2000 AG land (12.1)	2.653,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – WFD (12.3)	0
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Totale public expenditure (€)	8.356.554,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)	Area (ha) – mountain areas (13.1)	76.178,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli	Area (ha) – other areas with significant NC (13.2)	15.692,00

<b>naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>		
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Area (ha) – areas with specific constraints (13.3)	0
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Totale public expenditure (€)	89.872.378,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	18.787.340,00

**11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi**

Agricoltura

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
<b>T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B)</b>	<b>14</b>
Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B)	150.534,00

Context Indicator used as denominator for the target

Nome dell'indicatore	Valore
18 Agricultural Area – Totale UAA	1.064.210,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	9.910,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	7.928.034,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	8.808.926,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	2.824,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	3.486.640,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations of support for non productive investment (4.4)	498,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	9.483.054,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	8.505.180,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for drawing up of village development and N2000/HNV area management plans (7.1)	10,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Totale public expenditure (€)	900.000
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Area (ha) under agri–environment–climate (10.1)	96.969,00
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Public expenditure for genetic resources conservation (10.2)	0
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	Totale public expenditure (€)	175.371.163,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – conversion to organic farming (11.1)	6.771,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – maintainance of organic farming (11.2)	63.568,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Totale public expenditure (€)	100.559.342,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – NATURA 2000 AG land (12.1)	2.653,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – WFD (12.3)	0
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Totale public expenditure (€)	8.356.554,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)	Area (ha) – mountain areas (13.1)	76.178,00

<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Area (ha) – other areas with significant NC (13.2)	15.692,00
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Area (ha) – areas with specific constraints (13.3)	0
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Totale public expenditure (€)	89.872.378,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	18.787.340,00

### 11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)	15
Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C)	159.148,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
18 Agricultural Area – Totale UAA	1.064.210,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	9.910,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	7.928.034,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	8.808.926,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	2.824,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	3.486.640,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations of support for non productive investment (4.4)	498,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	9.483.054,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	8.505.180,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for drawing up of village development and N2000/HNV area management plans (7.1)	10,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Totale public expenditure (€)	900.000,00
M10– Pagamenti agro–climatici–ambientali (art 28)	Area (ha) under agri–environment–climate (10.1)	96.969,00
M10– Pagamenti agro–climatici–ambientali (art 28)	Public expenditure for genetic resources conservation (10.2)	0
M10– Pagamenti agro–climatici–ambientali (art 28)	Totale public expenditure (€)	175.371.163,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – conversion to organic farming (11.1)	6.771,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Area (ha) – maintainance of organic farming (11.2)	63.568,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	Totale public expenditure (€)	100.559.342,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – NATURA 2000 AG land (12.1)	2.653,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Area (ha) – WFD (12.3)	0
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	Totale public expenditure (€)	8.356.554,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)	Area (ha) – mountain areas (13.1)	76.178,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli	Area (ha) – other areas with significant NC (13.2)	15.692,00

<b>naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>		
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Area (ha) – areas with specific constraints (13.3)	0
<b>M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)</b>	Totale public expenditure (€)	89.872.378,00
<b>M16 – Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	18.787.340,00

### 11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

#### 11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A)	3
Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A)	7.744,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
20 Irrigated Land – Totale	256.980,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	851,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	680.893,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	907.857,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	258,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	258.270,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3)	372,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Area (ha) concerned by investments for saving water (e.g. more efficient irrigation systems...)	7.744,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	38.000.000,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	20.000.000,00
M16– Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	2.000.000,00

#### 11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T15: Totale investment for energy efficiency (€) (focus area 5B)	28125000,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	471,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	376.761,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	453.928,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations supported for investment (in agricultural holdings, in processing and marketing of ag. products) (4.1,	170,00

	4.2 and 4.3)	
<b>M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)</b>	Totale investment € (public + private)	28.125.000,00
<b>M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)</b>	Totale public expenditure €	11.250.000,00
<b>M16– Cooperazione (art 35)</b>	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	540.000,00

**11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia**

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T16: Totale investment in renewable energy production (€) (focus area 5C)	43.330.760,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	706,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	565.141,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	680.893,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	172,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	172.180,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3)	12,5
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	9.375.000,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	3.750.000,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving start up aid/support for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 6.4)	162,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale investment € (public + private)	25.926.525,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of operations	0
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale public expenditure €	12.963.262,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.1)	0,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.2)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.3)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.4)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.5)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.6)	3.211.694,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Nr of operations for investments in forestry technology and primary processing/marketing (8.6)	11,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale investment € (public + private) (8.6)	8.029.235,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	2.583.265,00

### 11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)	20.333
T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)	1,69
T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)	0,21
Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D)	2.226,00

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
21 Livestock units – Totale	1.203.660,00
18 Agricultural Area – Totale UAA	1.064.210,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	851,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	680.893,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	907.857,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	602,63
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	602.629,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Nr of operations supported for investment (e.g. manure storage, manure treatment) (4.1, 4.4 and 4.3)	339,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	LU concerned by investment in livestock management in view of reducing GHG and ammonia emissions	0
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale investment € (public + private)	19.364.922,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	Totale public expenditure €	13.555.445,00
M10 – Pagamenti agro-climatici-ambientali (art 28)	Area (ha) (e.g. green cover, catch crop, reduced fertilisation, extensification...)	2.226,00
M10 – Pagamenti agro-climatici-ambientali (art 28)	Totale public expenditure (€)	1.558.097,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	2.822.031,00

### 11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)	0,23
Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E)	3.903

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Base year Valore
18 Agricultural Area – Totale UAA	1.064.210,00
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) – Totale	609

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	706,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	565.141,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	680.893,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	86,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	86.090,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Area (ha) to be afforested (establishment – 8.1)	3.123,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.1)	20.296.600,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Area (ha) to be established in agro-forestry systems (8.2)	780,64
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.2)	1.561.277,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.3)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.4)	0
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Totale public expenditure (€) (8.5)	9.367.662,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	Nr of operations (investments improving resilience and Value of forest ecosystems) (8.5)	502,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	3.089.682,00

### 11.1.6. P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

#### 11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A)	113

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	0,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	0,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	0,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Nr of Beneficiari advised (2.1)	0,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	0,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Nr of Beneficiari (holdings) receiving start up aid/support for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 6.4)	113,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale investment € (public + private)	1.693.985,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	Totale public expenditure €	1.693.985,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	1.160.220,00

#### 11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
Net population	150.000
T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B)	11,21
Rural population covered by local development strategies (focus area 6B)	700.000,00
T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B)	0
T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B)	0

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
1 Population – rural	23,40
1 Population – intermediate	77,60
1 Population – Totale	4.459.246,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	623,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	498.000,00
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	600.000,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for drawing up of village development and N2000/HNV area management plans (7.1)	0,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for investments of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving (7.2)	10,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for investments in local basic services for the rural population (7.4)	55,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for investments in recreational/tourist infrastructure (7.5)	29,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for studies/investments in rural cultural and natural heritage, incl HNV sites (7.6)	0,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations supported for investments in relocation of activities for environmental/quality of life reasons (7.7)	0
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Nr of operations Others (7.8)	0
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Population benefiting from improved services/infrastructures (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)	0
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	Totale public expenditure (€)	17.002.517,00
M16 – Cooperazione (art 35)	Totale public expenditure € (16.1 to 16.9)	770.000,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Number of LAGs selected	5,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Population covered by LAG	500.000
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Totale public expenditure (€) – preparatory support (19.1)	503.013,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Totale public expenditure (€) – support for implementation of operations under the CLLD strategy (19.2)	50.301.363,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Totale public expenditure (€) – preparation and implementation of cooperation activities of the local action group (19.3)	4.024.110,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	Totale public expenditure (€) – support for running costs and animation (19.4)	11.569.313,00

**11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) nelle zone rurali**

Indicatore/i target 2014-2020

Nome dell'indicatore	Valore Target 2023
Net population	9.000,00
<b>T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C)</b>	<b>0,20</b>

Indicatore di contesto usato come denominatore per il target

Nome dell'indicatore	Valore
1 Population – rural	23,40
1 Population – intermediate	77,60
1 Population – Totale	4.459.246,00

Indicatori di output pianificati 2014-2020

Nome della Misura	Nome dell'indicatore	Valore
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Training/skills acquisition (1.1) – Nbr of participants in trainings	0,00
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	0,00
<b>M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)</b>	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	0,00
<b>M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)</b>	Nr of Beneficiari advised (2.1)	0
<b>M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)</b>	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	0
<b>M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)</b>	Nr of operations supported for investments in broadband infrastructure and access to broadband, incl e-government services (7.3)	85,00
<b>M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)</b>	Population benefiting from new or improved IT infrastructures (e.g. broadband internet)	12000
<b>M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)</b>	Totale public expenditure (€)	5.353.182,00

## 11.2. Quadro d'insieme degli output pianificati e delle spese pianificate per Misure e focus area

Misure	Indicators	P2		P3			P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C		
M01	Training/skills acquisition (1.1) – Nr of participants in trainings	5.108	1.149	2.667	519	991		851	471	706	851	706	706		623		14.642	
	Training/skills acquisition (1.1) – Totale public for training/skills	4.086.313	919.205	2.133.464	415	7.928.034		680.893	376.761	565.141	680.893	565.141	565.141		498		17.936.758	
	Totale public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3)	4.347.141	2.042.678	2.269.642	500	8.808.926		907.857	453.928	680.893	907.857	680.893	680.893		600		21.100.915	
M02	Nr of Beneficiari advised (2.1)	1.291	215	2.152	172	2.824		258	172	603	603	86					7.773	
	Totale public expenditure € (2.1 to 2.3)	1.291.348	215.225	2.152.247	17.218	3.486.640		25.827	17.218	602.629	8.609	8.609					7.816.961	
M03	Nr of holdings supported (3.1)			2.466													2.466	
	Totale public expenditure (€) (3.1 to 3.2)			9.865.767													9.865.767	
M04	Totale investment € (public + private)	4.436.762	156.905.333	532.864.650		9.483.054		38.000.000	28.125.000	9.375.000	19.364.922						798.554.721	
	Totale public expenditure €	63.382.319	62.762.133	213.145.860		8.505.180		20.000.000	11.250.000	3.750.000	13.555.445						396.350.937	
	Nr of Beneficiari for preventive actions (5.1) – farm holdings																1.705	
M05	Nr of Beneficiari for preventive actions (5.1) – public entities																90	
	Totale public expenditure (€) (5.1 to 5.2)																39.842.520	
M06	Totale investment € (public + private)	45.210.834	63.524.426							25.926.525				1.693.985			136.355.770	
	Totale public expenditure €	22.605.417	63.524.426							12.963.262				1.693.985			100.787.090	
M07	Totale public expenditure (€)					9.000.000									17.002.517	5.353.182	31.355.699	
	Totale public expenditure (€) (8.1)																20.296.600	
M08	Totale public expenditure (€) (8.2)															1.561.277	1.561.277	
	Totale public expenditure (€)																	





**11.3. Effetti secondari: individuazione dei potenziali contributi delle misure/sottomisure dello Sviluppo rurale previste per una determinata focus area a un'altra focus area/target identification of potential contributions of Rural Development Measures/Sotto-misuras programmed under a given focus area to other focus areas / targets**

FA from IP	Measures	P1			P2			P3			P4			P5			P6		
		1A	1B	1C	2°	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M04- Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)				P												X		
3A	M06- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)				P												X		
4B	M04- Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)						P										X		
	M10 - Pagamenti agro- climatici-ambientali (art 28)							X	P										

## 12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento

Misure	Finanziamento nazionale integrativo durante il period 2014-2020 (€)
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	0,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	0,00
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)	0,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	0,00
M05 – Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate prevention actions (art 18)	0,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	0,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	0,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	0,00
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	0,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	0,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità concesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	0,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)	0,00
M14 – Benessere degli animali (art 33)	0,00
M16 – Cooperazione (art 35)	0,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	0,00
M20 – Assistenza tecnica (art 51–54)	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

### 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

Misure	Titolo degli aiuti di stato	FEASR (€)	Cofinanziamento nazionale (€)	Fondo nazionale aggiuntivo (€)	Totale (€)
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)					
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)					
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)					
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)					
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art 18)					
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)					

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)						
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21-26)						
M10 – Pagamenti agro- climatici-ambientali (art 28)						
M11 – Agricoltura biologica (art 29)						
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità concesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)						
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)						
M14 – Benessere degli animali (art 33)						
M16 – Cooperazione (art 35)						
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)						

## 14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITA'

### 14.1. Descrizione dei metodi per la complementarità e coerenza con:

#### 14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo.

Dal punto di vista della complementarità con il Reg.to (UE) n. 1308/2013, il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del regolamento sullo Sviluppo rurale per il secondo Pilastro e per gli interventi di mercato del primo Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro. Di fatto sei di questi obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri per assicurare la complementarità e la coerenza degli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti. In particolare si fa riferimento agli obiettivi della fornitura di beni pubblici ambientali, della realizzazione di interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per il loro adattamento. Tuttavia è richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime (no double funding).

E' importante ricordare come, ad esempio, le azioni ambientali previste nella Strategia nazionale dei programmi operativi OCM debbano essere riferite ad impegni a superficie identici a quelli di natura agro-climatico-ambientale o impegni di agricoltura biologica previsti nell'ambito del relativo programma di sviluppo rurale.

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarità nel **Settore ortofrutticolo** diventa necessario consentire al singolo beneficiario di scegliere a quale regime di sostegno aderire. La Regione, al fine di evitare il doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario: il CUAA, che verrà incrociato al momento della presentazione della domanda di aiuto con gli archivi della base sociale delle OP/AOP. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzia la duplicazione dell'aiuto, la domanda verrà accolta.

Nelle more dell'attivazione di un sistema unico informativo in grado di consentire il controllo incrociato dei CUAA, l'attivazione delle norme per il rispetto delle condizioni di complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita come segue.

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno quali gli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

Nello specifico, si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 a livello di:

- aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole fungicole socie di OP/AOP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 250.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti);

- aziende agricole non fungicole socie di OP/AOP per:
  - o investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM;
  - o investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 1 Meuro.

I Programmi Operativi approvati a valere sulle specifiche OCM interverranno a livello di:

- aziende agricole fungicole socie per investimenti con dimensione finanziaria complessiva non superiore a 250.000,00 euro;
- aziende agricole non fungicole socie per investimenti con dimensione finanziaria complessiva non superiore a 100.000,00 euro, con esclusione degli investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature che verranno finanziati solo nell'ambito del PSR;
- investimenti riguardanti gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora);
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con un costo totale non superiore a 1 Meuro.

Per le imprese non socie di OP/AOP o che non svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP il PSR potrà intervenire per tutte le operazioni/interventi individuati nelle singole Misure.

Al fine di favorire i processi di aggregazione, nelle Misure del PSR viene prevista una specifica priorità per le imprese che aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse il ruolo di OP/AOP.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

#### **Misure di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**

Si propongono quale oggetto di demarcazione i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM di cui al D.M. 12705/del 17 ott. 2013. Pertanto i soci di tali OP non potranno accedere ad attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR.

#### **Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole**

Si propongono quale oggetto di demarcazione i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata per le colture OCM di cui al D.M. 12705/del 17 ott. 2013. Pertanto i soci di tali OP non potranno accedere ad attività di consulenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.

Per il **Settore vitivinicolo** la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg.to (UE)

n. 1308/2013 e quelli previsti dal Reg.to (UE) 1305/2013 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale - è dettata da specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento delegato n. 612/2014 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie ;
- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a micro, piccole e medie imprese, quali definite dall'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
- vendemmia in verde.

Il PSR interverrà:

- per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
- per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a imprese che non rientrino nelle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, con la Misura 4;
- nella promozione negli Stati Membri dell'Unione con la Misura 3.

#### **14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi**

Con la proposta di riparto dei fondi FEASR 2014–2020 approvata dalla Commissione politiche agricole del Coordinamento delle Regioni il 15 gennaio 2014 sono state individuate quattro linee d'intervento nazionali e indicato il rispettivo budget: gestione dei rischi, biodiversità animale e piano irriguo, coordinate in un Programma Operativo Nazionale (PON).

Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarità tra due strumenti finanziari, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si rende necessario demarcare i settori d'intervento individuando le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

La linea d'intervento: “ Gestione dei rischi” prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito –IST– (art 39) .

Non viene attivata da programma regionale.

La linea d'intervento: “Piano irriguo nazionale ”, nel programma nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc.

Il PSR regionale interverrà con interventi relativi alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc., oltre alla realizzazione delle relative reti distributive di livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della stessi

La linea d'intervento "Zootecnia-Biodiversità" sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale". Non viene attivata da programma regionale.

#### **14.2. Informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE**

Nell'ambito delle priorità 4 e 5 gli interventi del PSR potranno essere attuati in sinergia con eventuali progetti LIFE approvati sul tema in particolare per quanto riguarda i temi della riduzione delle emissioni in atmosfera, del miglioramento della qualità dell'acqua e più in generale della sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli.

## 15. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

**15.1.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013**

### 15.1.2. Autorità

Autorità/ente	Nome del dipartimento o dell'unità	Capo del dipartimento o dell'unità	Indirizzo	Email
Autorità di Gestione	Direzione Generale Agricoltura Economia ittica ed Attività faunistico-venatorie	Valtiero Mazzotti	Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna	agrdga@regione.emilia-romagna.it
Autorità di Pagamento	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)	Nicodemo Spadari	Viale Caduti del Lavoro, 6 Bologna	agreasegreteriadirezione@regione.emilia-romagna.it
Organismo di certificazione	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.		Via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano	

### 15.1.3. Breve descrizione delle strutture di gestione e di controllo del programma

#### 15.1.3.1. Strutture di controllo e di gestione

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione Emilia Romagna, per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale individua le seguenti autorità:

- Autorità di gestione, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella Direzione Generale Agricoltura Economia ittica ed Attività faunistico-venatorie, di cui è direttore il Dott. Valtiero Mazzotti.
- Organismo pagatore, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, è rappresentato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), istituito con L.R. n. 21 del 23/07/2001, di cui è Direttore il Dott. Nicodemo Spadari.
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del presente programma, sarà rappresentato da Pricewaterhousecoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, nel rispetto delle specifiche

competenze, opereranno in costante collaborazione.

All'Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni:

- in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- definisce e implementa, sul sistema informativo di AGREA, le procedure di raccolta e trattamento e il controllo e la gestione delle domande di AIUTO fino alla fase di concessione degli aiuti, in collaborazione con l'Organismo pagatore regionale.
- effettua il controllo dell'ammissibilità delle domande, la selezione in base ai criteri di priorità, nel rispetto della procedura di attribuzione degli aiuti prevista dai bandi, della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali;
- collabora con l'Organismo pagatore per l'implementazione delle procedure di raccolta e trattamento e controllo delle domande di pagamento;
- effettua, congiuntamente all'Organismo Pagatore e su ciascuna delle misure di sviluppo rurale del PSR, una valutazione ex ante e in itinere ai sensi dell'art. 62 del reg. UE n. 1305/2013, per stabilirne la verificabilità e controllabilità
- predisporre e approva i bandi avendo cura di rendere contestualmente disponibile lo strumento di raccolta domande su sistema informativo di AGREA.
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- definisce ed implementa, in collaborazione con l'OPR, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;
- redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un'adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;
- È responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;
- è responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- è responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

- fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare un'efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari.
- attua la supervisione sulle attività delegate al fine di garantire il rispetto delle procedure.

Ad AGREA competono le seguenti funzioni:

- gestisce il sistema informativo unico per la gestione delle pratiche;
- collabora con l'Autorità di Gestione per l'implementazione su tale sistema informativo, delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto;
- definisce e implementa sul sistema informativo, in coerenza con i contenuti della normativa comunitaria, nazionale, del PSR, dei POM, delle schede tecniche e delle delibere sui controlli, le procedure per la raccolta, per il trattamento, per il controllo e la liquidazione delle domande di pagamento;
- effettua, congiuntamente all'Autorità di Gestione e su ciascuna delle misure di sviluppo rurale del PSR, una valutazione ex ante e in itinere per stabilirne la verificabilità e controllabilità e comunica all'ADG gli interventi correttivi da adottare;
- eroga i pagamenti ai beneficiari e li contabilizza effettuandone la prevista rendicontazione nei confronti dello stato e della UE;
- fornisce i dati tecnici, economici e finanziari, disponibili sui propri sistemi informativi, ai sistemi di monitoraggio;
- effettua i controlli amministrativi e in loco previsti dalla normativa comunitaria sulle domande di pagamento;
- presenta i documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- rende accessibili i dati e gli eventuali documenti presenti sul sistema informativo e ne garantisce la loro conservazione;
- attua la supervisione sulle attività delegate al fine di garantire il rispetto delle procedure.

L'Organismo di Certificazione, nell'ottica della certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore di cui sopra, è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'Organismo Pagatore effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo Stato le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verificare che tali documenti riguardino esclusivamente spese :
  - che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina comunitaria per tutto il periodo di

riferimento;

- o che siano relative a Misure/Operazioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla Commissione o adottati in applicazione della deroga “De Minimis”;
- o che siano verificate l’adeguatezza dei sistemi di controllo e delle piste di controllo.

## 15.2. Composizione del comitato di sorveglianza

Ai sensi degli artt. 48 re 49 del Reg. (UE) n. 1303/ il Comitato di Sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione.

Il comitato di sorveglianza è istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione del programma.

Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

Il comitato di sorveglianza deve essere consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione e formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. il comitato di sorveglianza e assume le seguenti funzioni:

- a. è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b. esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- c. esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- d. partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- e. esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall’Autorità di Gestione, prevede la seguente composizione:

- Le Organizzazioni agricole professionali regionali
- I rappresentanti delle cooperative regionali
- I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli
- Un rappresentante del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (TRI)
- Un rappresentante di Confindustria regionale

- Un rappresentante delle Associazioni imprenditoriali
- I rappresentanti delle associazioni interprofessionali regionali riconosciute
- Un rappresentante delle imprese agromeccaniche regionali
- Un rappresentante del Comitato Unitario delle Professioni (CUP);
- Un Rappresentate della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
- Un Rappresentate della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell'Emilia-Romagna
- Un Rappresentate regionale dell'Ordine dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati
- Un Rappresentate della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari della Regione Emilia-Romagna
- I rappresentanti delle Province e della Città Metropolitana
- Il rappresentante dell'associazione regionale dei GAL
- Un rappresentante degli enti di gestione per i parchi e della biodiversità (ex Parchi)
- I rappresentanti delle Autorità di Bacino regionali
- Un rappresentante regionale della Distribuzione organizzata
- Un rappresentante delle associazioni forestali regionali
- Un rappresentante regionale dell'ANCI
- Un rappresentante dell'UNCEM
- Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Un **rappresentante unitario** delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale
- Un **rappresentante unitario** delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale
- Un **rappresentante unitario** delle Associazioni animaliste operanti a livello regionale
- Un **rappresentante unitario** degli Istituti d'istruzione superiore tecnici e professionali agricoli
- Un **rappresentante unitario** delle Associazioni delle Fattorie Didattiche
- Un **rappresentante unitario** delle Associazioni delle aziende agrituristiche
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Un rappresentante unitario delle Università Regionali in campi agricolo e veterinario
- Un rappresentante di AGREA
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale
- Un rappresentante di ARPA

- Un rappresentante del Centro Regionale Antidiscriminazione
- Un **rappresentante unitario** delle federazioni delle associazioni delle persone con disabilità
- Un rappresentante delle consigliere regionali di Parità dell'Emilia Romagna
- Un rappresentante dell'Unione Regionali delle Bonifiche dell'Emilia Romagna

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

### **15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento**

Secondo quanto indicato nell'articolo 115 al Capo II "Informazione e Pubblicità" del Titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le Autorità di Gestione sono responsabili di:

- elaborare strategie di comunicazione;
- garantire la creazione di un sito web che fornisca informazioni sul programma, comprese le informazioni in merito alle tempistiche di attuazione;
- informare i potenziali beneficiari in merito all'opportunità di finanziamento nell'ambito del Programma;
- pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica del FEASR mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e del programma e delle operazioni;

Gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna sono:

- informare e sensibilizzare i cittadini dell'Emilia-Romagna sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in campo con l'attuazione del PSR;
- dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari;
- fornire informazioni specifiche e dettagliate per gli effettivi beneficiari.

Il target del Piano di comunicazione è così suddiviso:

1. l'intera popolazione regionale;
2. i potenziali beneficiari;
3. i beneficiari degli interventi previsti dal PSR.

#### **A) Strumenti adottati per singolo target**

1. L'intera popolazione regionale

Nei confronti di questo target, la Regione svolgerà l'attività di informazione, utilizzando i seguenti strumenti:

- conferenze stampa;
- comunicati stampa;

- report, redazionali e interviste sui media a prevalente diffusione regionale
- materiale documentale e gadget;
- utilizzo di portali Internet e social media;

Nei confronti di questo target l'informazione sarà realizzata anche con la collaborazione dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR.

#### 1. I potenziali beneficiari

Per le aziende agricole e forestali regionali e tutta la popolazione rurale, la Regione opererà in accordo e sinergia con i seguenti soggetti:

- Province, Comuni, e GAL;
- Organizzazioni Professionali Agricole e Sindacali;
- Partner sociali ed economici (cooperative, associazioni di produttori, associazioni dei consumatori, ecc...);
- Organizzazioni non governative (ONG), particolarmente organismi che promuovono l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e gli organismi di protezione dell'ambiente;
- Centri di informazione sull'Europa;
- Organismo pagatore regionale (AGREA).

Fornirà informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:

- Gli obiettivi di Europa 2020 e il contributo del Programma al loro raggiungimento
- Gli obiettivi e le finalità delle misure e sotto-misure del Programma
- I bandi e le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR;
- I referenti regionali o locali, presso i quali è possibile ottenere informazioni di dettaglio sul PSR.

Potrà utilizzare i seguenti strumenti:

- convegni di presentazione del PSR e della sua attuazione ;
- seminari e visite guidate nel corso di svolgimento del Piano;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche con predisposizione di spazi specifici sul PSR;
- comunicazioni personalizzate ai singoli agricoltori;
- pagine informative sul portale Internet della Regione Emilia-Romagna e sui social media;
- realizzazione di supplementi e/o articoli sulla rivista "Agricoltura", mensile della Regione Emilia-Romagna;
- predisposizione di materiale editoriale per gli organi di stampa del settore tecnico, professionale, sindacale e territoriale;
- predisposizione e distribuzione di materiale a stampa agli *stakeholders*;
- servizi televisivi di approfondimento tecnico e di aggiornamento da utilizzare nelle trasmissioni di informazione agricola in onda sulle emittenti radio televisive ;

#### 1. I beneficiari degli interventi previsti dal PSR

Con l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione ai beneficiari saranno date informazioni dettagliate per una

corretta applicazione delle Misure e su come pubblicizzare il contributo ottenuto.

#### **B) Realizzazione degli interventi di comunicazione e bilancio indicativo**

Il Piano sarà finanziato con le risorse dell'assistenza tecnica in misura da definire. L'impegno di spesa sarà di maggiore rilievo nei primi anni di applicazione del Piano, in quanto è in questa fase che è prevista una forte azione di informazione e sensibilizzazione.

Verrà comunque fornita adeguata informazione sull'efficacia ed efficienza di attuazione del PSR

Il Piano di Comunicazione prevede la costituzione e il coordinamento di una rete di comunicazione tra le strutture interne ed esterne all'Amministrazione regionale.

Il Piano di Comunicazione sarà attuato attraverso le disposizioni applicative dell'Assistenza Tecnica.

#### **C) Valutazione dell'impatto degli interventi attuati.**

Si effettua una verifica annuale dello stato di avanzamento delle attività di comunicazione e una valutazione della loro efficacia con l'utilizzo di alcuni parametri, quali ad esempio: diffusione del materiale a stampa, contatti al numero telefonico gratuito, presenze ai convegni, ecc.

### **15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ai fondi SIE**

In considerazione dei territori deboli su cui intervengono i GAL, la Regione indica la necessità che il partenariato verifichi con accuratezza il fabbisogno di servizi per la popolazione rurale e della creazione e consolidamento dell'occupazione anche extragricola.

Qualunque sia l'ambito tematico prescelto, il GAL deve valutare il ruolo e la funzione del miglioramento dei servizi come elemento necessario per consentire la realizzazione della strategia.

La Regione non attiverà le operazioni riferite alla sottomisura 7.2 Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse energie rinnovabili e recupero energetico.

Il GAL deve assumere l'obiettivo Tematico 8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori come obiettivo trasversale: il problema occupazionale può essere affrontato anche con l'utilizzo delle opportunità offerte dal Reg. 1305, art. 19, lett. a) punto ii e lett. b).

La Regione dà attuazione diretta all'allestimento dei centri socio-assistenziali-sanitari nei territori con problemi di sviluppo con l'operazione 7.4 A Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione, non resa disponibile ai GAL.

Analogamente la Regione attiva direttamente la sottomisura 7.3 Investimenti nelle infrastrutture di banda larga: eventuali strategie dei GAL che richiedono interventi per la riduzione del Digital Divide devono caratterizzarsi per l'innovatività, la piccola scala e la complementarietà con altri interventi regionali.

I GAL modulano le operazioni ordinarie del PSR non esplicitamente escluse dalla scheda di M.19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER, quanto agli importi e aliquote di sostegno, ai principi per la definizione dei criteri di selezione nonché individuando eventuali specifiche tipologie di azioni, confermando in tal modo il valore aggiunto di una maggiore rispondenza ai problemi e alle opportunità dei territori.

La presenza del partenariato privato e di un progettata attività di animazione può agevolare i GAL nella

promozione di forme di aggregazione in particolare per le operazioni di cui alla 16.3, 16.4, 16.6, in coerenza con gli ambiti tematici prescelti.

In linea generale è possibile quindi indicare uno spazio di azione per i GAL individuato su base territoriale e tematica, con le necessarie precisazioni e definizioni puntuali che interverranno dopo la approvazione della SSL.

### **15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013**

Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per **ridurre gli oneri amministrativi** a carico dei beneficiari del PSR e in particolare delle imprese agricole e forestali, il modello organizzativo farà perno sulla maggiore diffusione delle procedure informatiche e sulla semplificazione della documentazione da produrre al momento della presentazione delle domande di aiuto.

In particolare, pur nel rispetto rigoroso delle normative di legge tese a garantire la legittimità e la trasparenza delle azioni da sostenere, si porrà particolare attenzione a:

- evitare la richiesta ai beneficiari di documentazione già in possesso della Regione accelerando il completamento delle banche dati di riferimento, in particolare dell'Anagrafe delle aziende agricole, e aumentando l'interoperabilità delle diverse banche dati pubbliche;
- utilizzare a pieno le potenzialità del Registro unico dei Controlli (RUC) evitando di duplicare le azioni di controllo per le medesime tematiche riducendo così le interferenze sull'operatività delle aziende agricole;
- aumentare il ricorso a costi standard, nelle tipologie di operazioni lo consentano, per ridurre la documentazione di supporto di accompagnamento delle domande di aiuto;
- dilazionare il momento di presentazione di parte della documentazione necessaria alla valutazione di taluni interventi a investimento, garantendo comunque la corretta valutazione dei progetti e delle relative condizioni di ammissibilità.

### **15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.**

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 58 del Reg.(UE) n. 1303/2013 e dell'art.51 del Reg. (CE) n. 1305/2013, riguardano attività di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma. Per la programmazione 2014–2020. Gli interventi di assistenza tecnica, si concentreranno sulle seguenti tipologie di attività:

#### 1. Valutazione:

- Affidamento delle valutazioni in itinere ed ex–post del PSR 2014–2020.
- Affidamento delle valutazioni ex ante per le politiche di sviluppo rurale post 2020
- Affidamento dello studio ambientale ai fini della VAS per le politiche di sviluppo rurale post

2020.

2. Attività di supporto:

- Realizzazione di supporti e servizi per l'attività di monitoraggio del PSR 2014–2020;
- Realizzazione di strumenti informativi utili alla migliore definizione del contesto regionale a supporto dell'attività di valutazione;
- Adeguamento della dotazione HW, SW e di altre dotazioni strumentali utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate;
- Realizzazione delle attività di controllo delle iniziative programmate;
- Progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio dirette al personale coinvolto nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR;
- Spese per l'acquisizione di consulenze e supporti operativi specifici connessi all'attuazione del Programma;
- Supporti all'attività amministrativa e tecnica dell'Autorità di gestione attraverso l'acquisizione di professionalità idonee ad attuare il programma in maniera efficace ed efficiente.
- Spese a supporto della chiusura della Programmazione 2007-2013.
- Spese per la preparazione della Programmazione post 2020.

3. Attività di informazione e comunicazione:

- Acquisizione di servizi di comunicazione per progettazione e produzione di materiale a stampa, acquisto di spazi informativi su stampa ed emittenti televisive, progettazione e produzione di materiale audiovisivo e fotografico;
- Organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri informativi;
- Organizzazione e realizzazione di iniziative con le scuole di istruzione superiore.

Nell'ambito della Misura 511 – Assistenza Tecnica del PSR 2014–2020, sarà possibile finanziare attività atte a garantire una transizione agevole fra le due programmazioni.

Per l'attuazione dell'Assistenza Tecnica, la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l'acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme regionali in materia. L'attività sarà dettagliata con la definizione di specifiche disposizioni applicative, che indicheranno le modalità e i tempi di svolgimento delle singole azioni, nonché la programmazione delle singole spese per tipologia e per anno.

Alla Misura vengono destinati complessivamente 25,12 Meuro di Spesa Pubblica di cui il 43,12% di quota FEASR.

## 16. ELENCO DELLE AZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO

### 16.1. Lista delle azioni per coinvolgere il partenariato

#### 16.1.1. Analisi SWOT

##### 16.1.1.1. Oggetto delle consultazioni

Sono stati effettuati 10 incontri per Focus area/tema (cfr. Tabella 16.1), coinvolgendo oltre 200 tra rappresentanti delle filiere produttive regionali, organizzazioni professionali di categoria e dei lavoratori agricoli, istituzioni territoriali, portatori di interesse della società civile per temi ambientali e sociali, principali enti di ricerca operanti in regione. Gli incontri hanno previsto una fase di presentazione di dati a sostegno della SWOT, una fase di interventi in cui il partenariato ha discusso al proprio interno sui suggerimenti migliorativi; una fase di integrazione della SWOT e dei fabbisogni applicando il metodo Metaplan. L'analisi SWOT e la definizione dei fabbisogni ha tenuto conto delle osservazioni e integrazioni proposte dal partenariato se pertinenti e supportate da analisi e dati oggettivi.

Tabella 16.1 - Calendario degli incontri a supporto della revisione della analisi SWOT e dei fabbisogni

Priorità	FA	Data	Tema
2 e 3	2 a, 3a	11 giugno	Analisi di filiera - lattiero-caseario: formaggi stagionati e Dop; latte alimentare e latticini freschi. Foraggi.
			Analisi di filiera -: carne bovina; carne suina e salumi; altre carni
		12 giugno	Analisi di filiera - avicolo e uova
			Analisi di filiera - ortofrutticolo: ortofrutta e patate fresche; ortofrutta e patate trasformate. Floricolo e vivaistico
		13 giugno	Analisi di filiera - Grandi colture (seminativi): settore cerealicolo; settore oleo-proteaginoso; settore bieticolo-saccarifero, sementiero
			Analisi di filiera –settore vitivinicolo
4 e 5	4 a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e	20 giugno	Biodiversità, cambiamenti climatici-energia, suolo e acqua
6	6a, 6b, 6c	1 Luglio	Inclusione sociale, povertà, diversificazione, sviluppo locale, TIC
1	1a, 1b, 1c	24 settembre	Innovazione conoscenze e ricerca

##### 16.1.1.2. Sintesi dei risultati

Nella Priorità 1 il partenariato ha messo in evidenza 12 fabbisogni di intervento, concentrandosi sui temi della sostenibilità ambientale e della competitività e della qualità nella messa a punto e trasferimento delle innovazioni. È Stata sollecitata una maggiore integrazione degli agricoltori nel sistema della conoscenza; una maggiore dotazione di risorse unitamente ad una minore frammentarietà degli interventi a sostegno della formazione.

Per le Priorità 2 e 3 il partenariato ha evidenziato rispettivamente 9 e 24 fabbisogni di intervento che

mettono in luce la necessità di prendere in esame le filiere produttive presentando anche fabbisogni di intervento e gli elementi delle SWOT riferiti a ciascuna filiera.

Per le Priorità 4 e 5 il partenariato ha evidenziato rispettivamente 26 e 11 fabbisogni integrando quanto emerso dall'analisi di contesto. Alcune tematiche emerse dal confronto con il partenariato hanno portato all'individuazione di nuovi fabbisogni come, la prevenzione e il controllo degli impatti sulla biodiversità e sull'agrobiodiversità determinati dalla fauna selvatica, dalle specie alloctone invasive e nuove avversità; il mantenimento delle razze e varietà autoctone di interesse agricolo.

Nella Priorità 6 sono emersi complessivamente 11 fabbisogni di intervento. In particolare è stata messa in luce l'esigenza di sostenere azioni di sistema per lo sviluppo delle comunità locali e il potenziamento dell'uso delle ITC da parte delle amministrazioni pubbliche in aggiunta all'infrastrutturazione digitale e telematica.

## **16.1.2. Affinamento e aggregazione dei fabbisogni di intervento**

### ***16.1.2.1. Oggetto delle consultazioni***

Nel successivo passaggio di aggregazione e riduzione numerica compiuto dal partenariato ristretto regionale, i fabbisogni di intervento sono stati riorganizzati in 28 enunciati che perdono il carattere di specificità impresso dal partenariato, ma la cui descrizione conserva integralmente le necessità emerse negli incontri.

### ***16.1.2.2. Sintesi dei risultati***

Nella Priorità 1 i fabbisogni iniziali sono stati raggruppati in tre nuove declinazioni (F01, F03, F03) che recepiscono le indicazioni del partenariato richiamando la necessità di favorire processi innovativi a sostegno della competitività, della sostenibilità, della tutela della biodiversità, la qualità e la sicurezza delle produzioni alimentari, di promuovere innovazioni organizzative, di marketing e di filiera per l'ampliamento del mercato.

Per la Priorità 2- 3 in seguito alle integrazioni proposte nei diversi tavoli sono stati riorganizzati in 10 formulazioni (da F04 a F12 e F27), anche sulla base dei giudizi di rilevanza espressi durante i "tavoli di filiera" privilegiando l'approccio di "sistema" per rinsaldare i rapporti lungo la filiera.

Nelle Priorità 4 e 5 nella fase finale di affinamento dell'analisi i fabbisogni sono stati accorpati e in 11 nuove formulazioni, mentre nella Priorità 6 i fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e relativa SWOT, sono stati condensati in 4 formulazioni che riprendo integralmente nella formulazione finale dei fabbisogni.

## **16.1.3. Strategia Generale**

### ***16.1.3.1. Oggetto delle consultazioni***

Sono stati svolti incontri sul Documento strategico per il PSR 2014 2020, sia con la Consulta agricola e il Comitato Tecnico Agricolo, sia con il partenariato territoriale. Sono stati organizzati incontri nelle province (9), che hanno coinvolto 500 interlocutori, rappresentanti del settore agricolo, comunità locali, GAL, organizzazioni ambientaliste, ricerca e altri portatori di interessi presenti nei diversi territori. Le osservazioni in sintesi hanno riguardato la necessità di: puntare sui giovani e sulle donne; favorire interventi

di filiera mantenendo però anche l'approccio singolo; introdurre criteri per la selezione di progetti di qualità e economicamente sostenibili, sostenuti da pianificazione adeguata; selezionare imprese certificate; mettere in valore l'esperienza del 2007-2013; privilegiare nei finanziamenti le reti di impresa, conciliare competitività e sostenibilità ambientale; prevedere azioni a supporto dell'agricoltura periurbana; non escludere comuni già in approccio LEAER; puntare sulla semplificazione amministrativa. Successivamente è stata predisposta versione consolidata del Documento strategico per il PSR 2014 2020, che è stato oggetto di confronto finale con il partenariati allargato nel corso dell'incontro del 27 gennaio che ha visto la partecipazione di oltre 400 interlocutori.

**Tabella 16.2 Calendario degli incontri TERRITORIALI**

Data incontro	TERRITORIO
13 dicembre 2013	PARMA
8 gennaio 2014	FORLI'-CESENA
10 gennaio 2014	RAVENNA
16 gennaio 2014	MEDOLLA
	PIACENZA
17 gennaio 2014	FERRARA
	BOLOGNA
20 gennaio 2014	RIMINI
21 gennaio 2014	REGGIO EMILIA
27 gennaio 2014	INCONTRO PLENARIO CON IL PARTENARIATO

### **16.1.3.2. Sintesi dei risultati**

Nel corso degli incontri sono stati forniti numerosi contributi - riportati nel capitolo 16.2 - che hanno consentite di indirizzare la stesura della prima proposta di programma articolando in modo puntuale le strategie di intervento per fare risposta ai diversi fabbisogni di intervento condivisi con il partenariato.

### **16.1.4. Osservazioni alla proposta di PSR**

#### **16.1.4.1. Oggetto delle consultazioni**

In base agli esiti delle consultazioni svolte è stata elaborata la proposta di programma - approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 14 aprile 2014. Con la pubblicazione sul proprio sito di tale testo (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/verso-il-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020>) si è avviata l'ampia fase di coinvolgimento dei portatori di interesse. Il programma approvato dettaglia inoltre la proposta di strutturazione del Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020 con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dell'antidiscriminazione, della parità di genere e della disabilità.

Sono infine stati realizzati due incontri specifici aperti al partenariato allargato e gli organismi membri del futuro comitato di sorveglianza:

- 10 giugno, per l'illustrazione preliminare del contenuto del programma e per sollecitare l'invio di contributi;
- 26 giugno per socializzare i contributi pervenuti e dar conto delle soluzioni adottate per migliorare il contenuto del programma

Nel corso di tale fase sono state formulate numerose osservazioni la cui sintesi è riportata nel paragrafo 16.2

#### ***16.1.4.2. Sintesi dei risultati***

L'esame delle osservazioni pervenute ha consentito di rielaborare una nuova versione del programma che, nei limiti della compatibilità con i vincoli regolamentari, ha accolto gran parte delle osservazioni pervenute. Tali modifiche hanno in particolare previsto la reintroduzione del sostegno alla praticoltura permanente, la revisione dell'allocazione finanziaria per garantire il mantenimento dei livelli attuali di intervento sui temi agroambientali. La ridefinizione delle risorse da destinare alla priorità 6 con particolare riferimento ai due livelli di intervento previsti, quello regionale e quello dei GAL. Le condizioni di ammissibilità dei numerose misure sono state riviste per consentire un'attuazione più rispondente alle aspettative del partenariato.

## **16.2. Chiarimenti o ulteriori spiegazioni per completare l'elenco delle azioni**

### **16.2.1. Osservazioni alla definizione della strategia generale**

- **Innovazione e Ricerca:** sostenere maggiormente le attività di ricerca, innovazione e sviluppo, costituzione di reti (specie quelle finalizzate allo sviluppo di ricerca finalizzata all'innovazione e alla promozione di rapporti interprofessionali).
- **Formazione:** estendere l'accesso alla formazione ai tecnici professionisti; necessità di maggiore formazione per tecnici zootecnici;
- **Misure ambientali:** fornire reale supporto alle aziende e alle attività agricole; valorizzare progetti per l'utilizzo dei reflui e degli scarti di lavorazione a scopo energetico; attivare un'azione 216 per la salvaguardia dei danni da fauna selvatica
- **Foreste:** Per interventi a carattere produttivo assegnare priorità anche alla gestione associata delle proprietà forestali, presenza dei Piani di assestamento. Inserire tra gli interventi ammissibili, oltre che produzione di legname anche i prodotti del sottobosco (impianto di piante micorizzate per produzione tartufi nelle aree montane)
- **Semplificazione amministrativa:** Semplificare i bandi e la documentazione a corredo; chiari criteri per la selezione di interventi di qualità.
- **Aspetti finanziari:** prevedere non solo finanziamenti in conto capitale, migliorare l'accesso al credito.
- **Governance:** mantenere il ruolo delle Province per evitare la frammentazione degli interlocutori e evitare effetti di spiazzamento a livello territoriale.

- Selezionare interventi di qualità e innovativi, con business plan sostenibile, abbinare gli investimenti ambientali alla competitività,
- Meccanizzazione: richiesta di valorizzare le imprese agro-meccaniche nella riduzione dei costi e nella sostenibilità delle tecniche di coltivazione. Richiesta di agevolazione sulle attrezzature e sul sostegno alle imprese non agricole.
- Diversificazione: sostenere le iniziative di agricoltura sociale e di diversificazione dell'attività agricola nelle aree periurbane dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti (dimezzando quindi l'ipotesi del limite di 50.000) e prevedere risorse anche per le attività extra agricole
- Zone rurali: non limitare l'accesso alle aziende (in particolare multifunzionali) nelle aree di transizione urbano rurale e nei poli urbani.

### **16.2.2. Sintesi delle principali osservazioni alla proposta di programma**

Entro il 26 giugno 2014, data di presentazione della nuova proposta, sono pervenute all' AdG, in forma scritta, 16 osservazioni da parte di 4 province (Modena, Parma, Piacenza e Ferrara), di altri Servizi della Regione Emilia-Romagna (Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, Servizio risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico), di un Consorzio di Bonifica (Consorzio di Bonifica di Piacenza), del CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali), dell'Autorità di Bacino del Reno, della Coldiretti, del WWF (WWF Emilia Romagna e WWF Italia), della LIPU Emilia Romagna, della Federazione Imprese Agromeccaniche e del Coordinamento regionale dei Collegi Provinciali Periti agrari e Periti agrari laureati dell' Emilia Romagna.

Le osservazioni apportate al PSR 2014-2020 sono state sia di carattere puntuale e riferite alle singole misure, sia di carattere generale affrontando diverse tematiche su cui interviene il Programma, prima fra tutte la biodiversità. Non mancano inoltre osservazioni che propongono integrazioni al Programma finalizzate ad evidenziare sia la coerenza e sinergia delle misure/operazioni rispetto agli altri programmi o Fondi (WWF Italia e Servizio risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico ) sia la verifica della fattibilità degli interventi sulla base di altri strumenti di pianificazione e/o normative vigenti ( Autorità di bacino del Reno).

In generale le osservazioni puntuali sono riferite alle Misure previste dal Programma, in particolare quelle finalizzate alla sostenibilità ambientale, biodiversità, cambiamenti climatici, e propongono modifiche e o integrazioni dei soggetti beneficiari, delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di priorità ma anche delle percentuali di cofinanziamento. In più di una osservazione si suggerisce alla Regione Emilia Romagna di reinserire il regime sodivo, integrare le condizioni di ammissibilità delle misure finalizzate all'incentivazione della produzione di energia da biomasse (7.2.c, 6.4.b, 8.6 c e 4.2 d) nelle quali dovrà essere prevista l'utilizzo di impianti che adottino le migliori tecniche al fine di ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria.

Una sola osservazione riguarda in modo puntuale l'innovazione (Misure 16.1 e 16.2). L'Osservazione evidenzia una eccessiva concentrazione della strategia sui GOI (Gruppi operativi per l'innovazione) proponendone l'accesso alle medesime condizioni anche ad altri soggetti anche se non costituiscono un GOI. Inoltre si propongono percentuali di cofinanziamento assimilabili a quelle riservate alla ricerca.

## **17. RETE RURALE NAZIONALE**

### **17.1.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (di seguito: "RRN")**

La Regione si impegna a collaborare alle attività della Rete rurale nazionale finalizzate a stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, a migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi, a informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento, a promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

In particolare la regione svolgerà funzioni di implementazione delle attività previste dal Piano di Azione e nominerà un referente per i rapporti con la Rete Naturale.

## **18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITA', CONTROLLABILITA' E RISCHIO DI ERRORE**

**18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR**

**18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito**

## 19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### 19.1. Descrizione delle condizioni transitorie delle misure

Una parte degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007–2013 graveranno sul Programma 2014–2020. la spesa pubblica complessiva ammonta a 77.300.000 euro. le spese transitorie riguardano le misure M4, M8 per gli impegni poliennali derivanti dagli imboschimenti, M10 e M11 per gli impegni poliennali agroambientali e M13.

### 19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Totale contributo dell'Unione previsto 2014–2020 (€)
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art 14)	0,00
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)	0,00
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)	0,00
M04– Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)	8.100.000,00
M05 – Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate prevention actions (art 18)	0,00
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19)	0,00
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20)	0,00
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art 21–26)	500.000,00
M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)	44.700.000,00
M11 – Agricoltura biologica (art 29)	17.700.000,00
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (art 30)	0,00
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art 31)	4.500.000,00
M14 – Benessere degli animali (art 33)	2.000.000,00
M16 – Cooperazione (art 35)	0,00
M19 – Supporto allo sviluppo locale con approccio LEADER (Art. 35 Regolamento (UE) N. 1303/2013)	0,00
M20 – Assistenza tecnica (art 51–54)	0,00
Totale	77.500.000,00